

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
GIUSTIZIA (II) .....	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	43
FINANZE (VI) .....	»	59
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	63
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	64
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	87
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	94
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	105
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	106
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	107

PAGINA BIANCA

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C.1441- <i>quater</i> Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	3
--	---

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni e osservazioni</i> ) .....	7
---	---

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Franco STRADELLA.*

#### La seduta comincia alle 14.15

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C.1441-*quater* Governo.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).*

Antonino LO PRESTI, *relatore*, desidera preliminarmente soffermarsi sulle disposizioni di delegazione legislativa presenti nel provvedimento in oggetto.

Con riguardo all'articolo 23, osserva come la prima disposizione di delegazione legislativa miri esclusivamente a riaprire i termini per l'esercizio di una delega per un periodo di ulteriori tre mesi, che rischia di essere insufficiente rispetto agli

adempimenti procedurali da porre in essere per l'adozione dei relativi decreti di attuazione. Ma gli aspetti più problematici si concentrano sulla seconda disposizione di delega contenuta nel medesimo articolo 23. Infatti, il comma 1-*bis* non sembra formulato in termini tali da rendere espliciti i principi e criteri direttivi della delega, né la platea dei destinatari. Reputa pertanto di dover formulare un invito alla Commissione nel senso di emendare il testo per superare i suddetti elementi di indeterminatezza, che appaiono tali da dar luogo ad una sorta di delega in bianco.

Meno incisivo è, invece, il rilievo concernente la disposizione di delega contenuta nell'articolo all'articolo 39-*quinquies*, in quanto la norma definisce chiaramente la finalità e l'oggetto che dovrà essere trattato dai decreti attuativi, anche se appare opportuno sollecitare la formulazione di criteri e principi direttivi più stringenti e sostanziali rispetto a quelli indicati nel testo.

Ulteriori osservazioni riguardano le modalità di redazione tecnica delle disposizioni ovvero la loro coerenza interna, nonché il modo con cui esse vanno ad

impattare sull'ordinamento vigente. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-*quater* nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre e rilevato che:

il provvedimento, derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, riguarda distinti profili della materia lavoristica, prevedendo talune disposizioni di delega, la prima delle quali, volta al riassetto normativo in tema di lavori usuranti (articolo 23), realizza l'effetto sostanziale di riaprire i termini per l'esercizio di una delega già conferita con la legge n. 247 del 2007 ma non esercitata nel termine fissato (il 1° aprile 2008); ulteriori deleghe sono invece finalizzate alla definizione di misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'Ordine (al comma 1-*bis* dell'articolo 23), alla riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alla ridefinizione del rapporto di vigilanza (articolo 24) ed, infine, al riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (articolo 39-*quinquies*); sono stati infine prorogati, dall'articolo 67-*quater*, i termini di esercizio di ulteriori tre deleghe, già conferite dall'articolo 1, commi 28, 30 e 81, della legge n. 247 del 2007, finalizzate alla riforma degli ammortizzatori sociali, degli istituti a sostegno del reddito, al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché al riordino della normativa in materia di occupazione femminile;

nel riaprire, all'articolo 23, i termini di esercizio di una delega che erano inutilmente spirati, la disposizione fissa nuovamente un termine di soli tre mesi, che appare alquanto stringente soprattutto in rapporto alla procedura prevista per l'adozione dei decreti legislativi attuativi,

che prevede la consultazione delle parti sociali, il parere della Conferenza Stato-regioni ed il cosiddetto meccanismo del « doppio parere parlamentare », ovvero l'obbligo per il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni delle Commissioni parlamentari eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di ritrasmettere alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni;

contiene inoltre l'autorizzazione al Governo ad adottare regolamenti di delegificazione finalizzati al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute (articolo 24, comma 4); peraltro tale disposizione andrebbe formulata sostituendo il riferimento ai criteri, ivi contenuto, con un richiamo alle *norme generali regolatrici della materia*, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

reca talune disposizioni volte a definire il campo di applicazione di disposizioni contenute nel codice civile (all'articolo 32, comma 2-*bis*) e nel codice di rito (all'articolo 66, comma 7), nonché una norma destinata a produrre effetti retroattivi (l'articolo 39-*septies*, comma 1);

modifica numerose disposizioni recate dal recente decreto legge n. 112 del 2008 (ad esempio agli articoli 32-*bis*, 38-*quater*, 39-*ter*, 39-*quater*, 39-*sexies*, 39-*septies*, 67-*bis*) ed, in particolare, interviene, sia all'articolo 24-*bis* che all'articolo 67-*bis* a modificare l'Allegato A del suddetto decreto, connessa alla norma cosiddetta « taglia-leggi », al fine di consentire la permanenza in vigore di tre testi legislativi, la legge n. 370 del 1934, il decreto del Presidente della Repubblica 1183 del 1954 e la legge n. 319 del 1958 per le quali l'effetto abrogativo si sarebbe invece prodotto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto (ovvero il 25 gennaio 2009);

reca una disposizione, all'articolo 67-ter che conferisce la facoltà per il Ministro dell'economia di disporre « *in deroga alla vigente normativa* », la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, senza richiamare puntualmente le disposizioni cui si consente di derogare;

adotta talune espressioni imprecise ovvero il cui significato tecnico-giuridico non appare di immediata comprensione: ad esempio, l'articolo 65 reca un riferimento a « *contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro* », di non immediata comprensione con riguardo all'ipotesi di prestazione di lavoro indirettamente dedotta nel contratto di lavoro; l'articolo 66, al comma 2, dispone, in modo tautologico, per il caso in cui « *il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti* »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 23, comma 1-bis – che conferisce una delega al Governo finalizzata a « *disciplinare, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle forze dell'Ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti, tenendo conto, per le Forze dell'Ordine, degli anni di permanenza in servizio* » – si proceda ad esplicitare i relativi principi e criteri direttivi connessi alla finalità della delega ivi enunciata ed a definirne con maggiore precisione l'oggetto, atteso che le categorie di lavoratori autonomi destinatari delle misure e le caratteristiche dell'attività svolta sono individuati con dizioni generiche; dovrebbero altresì definirsi modalità procedurali di adozione dei decreti attuativi che pre-

vedano la trasmissione degli schemi di atti normativi alle Commissioni parlamentari competenti.

Alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 32-bis – ove si modificano i commi 8 e 9 dell'articolo 41 del decreto legge n. 112 del 2008 allo scopo di ridefinire il sistema sanzionatorio connesso alla violazione delle disposizioni sulla durata massima dell'orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente il suddetto decreto legislativo n. 66 e non le disposizioni del citato decreto legge n. 112, che si limitavano ad apportare modifiche testuali allo stesso decreto legislativo n. 66;

all'articolo 38-quater – che introduce un comma 2-bis nell'articolo 73 del decreto-legge n. 112 del 2008 volto ad autorizzare le pubbliche amministrazioni a compiere una nuova valutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, « *entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge* » – dovrebbe chiarirsi che il suddetto termine di 180 giorni decorre dall'entrata in vigore della disposizione in commento e non dall'entrata in vigore del decreto n. 112 del 2008 ovvero della relativa legge di conversione;

all'articolo 39 – che prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, precisando che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici – do-

vrebbe valutarsi l'opportunità di collocare tale disposizione, di valenza generale, nel Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3 del 1957), che reca un apposito titolo VI, dedicato all'istituto dell'aspettativa dei pubblici impiegati, ovvero nell'ambito delle Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 165 del 2001);

all'articolo 39-*quater*; comma 1 – che integra la procedura concernente la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni nei confronti di dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale del richiamato articolo 72;

all'articolo 39-*quinquies* – che reca una delega finalizzata al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi per i lavoratori sia del settore pubblico che privato – dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i principi e criteri direttivi della delega, atteso che essi, nell'attuale formulazione, recano esclusivamente indicazioni sulle modalità di redazione dei testi, e sulle finalità di « riordino » e di semplificazione » degli istituti e delle procedure oggetto della delega medesima; al riguardo, si dovrebbe altresì precisare, al comma 2, nonché al comma 2 dell'articolo 24, che la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere costituisce l'ultimo passaggio nel processo di adozione dei medesimi decreti legislativi;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 37 – che intervengono sulla medesima disposizione, ovvero l'articolo 35, comma 5-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di prevedere il termine di durata delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché l'esi-

genza che queste tengano conto della residenza dei partecipanti e che nei bandi di concorso non si dia invece rilievo al punteggio del titolo di studio – dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad unificare le disposizioni in commento;

all'articolo 65, comma 1 – secondo cui, ove siano presenti disposizioni di legge che contengano clausole generali, il controllo giudiziale deve investire l'accertamento del presupposto di legittimità mentre è precluso un « sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente » – dovrebbe chiarirsi il senso della locuzione *valutazioni tecniche*, considerato che spetta comunque al giudice, nell'abito del proprio sindacato di legittimità, svolgere l'accertamento di quelle valutazioni tecniche che costituiscono i presupposti di fatto dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro;

all'articolo 67, comma 3 – ove si definisce l'ambito di operatività del termine di decadenza entro cui il lavoratore può impugnare il licenziamento – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra la lettera *a*), nella parte in cui si riferisce alla *legittimità del termine* e la lettera *c-bis*), che specificamente è dedicata all'impugnazione del termine illegittimo, prevedendo che in tal caso il termine di decadenza decorre dalla scadenza del medesimo termine illegittimo. »

Roberto ZACCARIA, nel condividere la proposta di parere, segnala come in esso siano graduate in modo differente le critiche mosse in relazione alle due disposizioni di delega, atteso che l'articolo 23, comma 1-*bis*, appare assolutamente vago nella determinazione dell'oggetto e privo di reali principi e criteri direttivi, mentre la delega dell'articolo 39-*quinquies* è comunque assistita e circoscritta da principi e criteri direttivi, sia pure non particolarmente stringenti. Evidenzia, infine, come nella premessa del parere sia sottolineata la presenza di una norma di autorizzazione alla delegificazione formulata in modo non conforme al modello canoniz-

zato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Franco STRADELLA, *presidente*, rileva come la proposta di parere, anche con riferimento alle osservazioni dell'on. Zaccaria, risulti del tutto in linea con le consolidate prassi seguite dal Comitato per la legislazione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,  
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

**Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere senza condizioni e osservazioni).*

Roberto ZACCARIA, *relatore*, illustra la proposta di parere concernente il provvedimento in oggetto:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1707 e rilevato che:

esso reca un contenuto puntuale, unicamente destinato a prorogare, fino al 1° luglio 2009, un termine prorogato, da

ultimo, fino al 30 settembre 2008, e che era stato già oggetto di ripetute proroghe in attesa della conclusione del procedimento per l'affidamento della concessione relativa alla gestione del gioco *Enalotto*;

abroga implicitamente la disposizione che aveva statuito la precedente proroga, segnatamente l'articolo 40 del decreto legge n. 159 del 2007, senza tuttavia disporre tale abrogazione in via testuale;

reca nel titolo e nel preambolo un riferimento alla necessità di « assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi » che tuttavia non sono richiamati né esplicitati nella relazione illustrativa né nell'articolato;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.35.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	8
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17
DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Emendamenti C. 1634-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	9
ALLEGATO 2 ( <i>Parere del relatore</i> ) .....	18
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	9
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
AVVERTENZA .....	16

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

##### La seduta comincia alle 12.15.

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**Nuovo testo C. 1441-*quater* Governo.**  
(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che il provvedimento in esame non presenta aspetti pro-

blematici sotto il profilo del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Si sofferma quindi sull'articolo 23, comma 1-*bis*, che contiene una delega volta ad introdurre misure di tutela a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine, evidenziando come tale articolo non definisca con sufficiente specificità né l'oggetto né i principi e criteri direttivi della delega, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione.

Dopo aver ricordato che l'articolo 37, comma 4-*ter*, prevede che, nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisca titolo preferenziale la residenza nella regione



per i posti ivi banditi, osserva che tale norma è in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 1*) intese ad ottenere, rispettivamente, che all'articolo 23, comma 1-*bis*, la norma di delega legislativa sia integrata con la specificazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione; e che all'articolo 37, comma 4-*ter*, sia soppressa la disposizione che prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisca titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede al presidente di valutare la possibilità di derubricare le condizioni in osservazioni.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente*, ritiene che i rilievi da lei evidenziati debbano essere prospettati alla Commissione di merito come condizioni per l'espressione del parere favorevole.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) concorda con il presidente sul fatto che i rilievi segnalati debbano essere configurati come condizioni, anche per evitare che il Comitato esprima un parere che avrebbe buone possibilità di essere contraddetto dalla Corte costituzionale.

Raffaele VOLPI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del presidente.

Alessandro NACCARATO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.**

**Emendamenti C. 1634-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, premesso che, nell'emendamento 2.200 della Commissione, sarebbe stato opportuno prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali nelle procedure di individuazione degli interventi da finanziare e di riparto delle risorse tra i diversi interventi, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Italia dei Valori il deputato Aniello Formisano ha cessato di far parte del Comitato permanente per i pareri, in quanto passato ad altra Commissione, e che in sua sostituzione è entrato a farne parte il deputato Pino Pisicchio.

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia.**

**C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2008.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), dopo aver dichiarato di intervenire a nome del proprio gruppo, osserva che i principali nodi problematici riguardano il numero delle circoscrizioni elettorali, la soglia di sbarramento e il tema dell'incompatibilità ed incandidabilità.

La posizione politica del proprio gruppo si rispecchia nella proposta di legge C. 1692 Lo Monte, che si fonda su tre punti cardine, coerenti con le finalità federalistiche che la maggioranza si propone di perseguire.

Il primo consiste nella regionalizzazione delle circoscrizioni, che diventerebbero ventuno, considerate le province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di un obiettivo innanzitutto politico, perché un sistema federale che si basa sulle regioni non può costruire la propria rappresentanza in Europa se non sulla base di un modello regionale. Questa proposta persegue poi un'altra finalità, che è quella di superare il difetto dell'attuale sistema elettorale, che si traduce nella mancata rappresentanza di alcune regioni di dimensioni minori.

Il secondo punto riguarda il doppio sbarramento alternativo, che si concretizza nella partecipazione al riparto dei seggi nazionali delle liste che superano il quattro per cento, ovvero delle liste che abbiano superato l'otto per cento in almeno una circoscrizione. Con questa soluzione, più confacente ad un sistema federale, partecipano all'assegnazione dei seggi sia i partiti nazionali di una certa consistenza, sia i partiti a forte dimensione territoriale.

Per quanto concerne il voto di preferenza, ritiene opportuno mantenere il sistema delle preferenze, attribuendo all'elettorato la possibilità di esprimere fino a due preferenze nel caso di liste superiori a tre candidati, ed una negli altri casi.

Francesco BOSI (UdC) ritiene preliminarmente opportuno evitare di farsi condizionare dalle vicende politiche nazionali, concentrando il dibattito sul tema specifico e sugli obiettivi che dovrebbe perseguire una legge elettorale per il Parlamento europeo.

In virtù del progressivo aumento di importanza assunto dall'Unione europea, la legge elettorale per il Parlamento europeo dovrebbe infatti svolgere innanzitutto la funzione di avvicinare l'elettorato alle istituzioni comunitarie, sanando le diffidenze che molti cittadini hanno dimostrato di nutrire nei loro confronti. Si tratta di un obiettivo che potrà essere raggiunto solo a patto di mantenere il voto di preferenza, che consente all'elettore di esprimere un giudizio sul programma politico di ciascun candidato e che, oltre tutto, rafforza il peso della rappresentanza, che altrimenti sarebbe minata nella sua essenza di fondo.

La questione del voto di preferenza si collega poi direttamente al ruolo dei partiti politici, che, secondo l'articolo 49 della Costituzione, devono essere organizzati al loro interno con metodo democratico e che con tale metodo dovrebbero selezionare i candidati. Si tratta di una previsione che non è mai stata tradotta a livello legislativo ordinario in quanto si è tradizionalmente ritenuto che spettasse comunque all'elettorato la scelta dei propri rappresentanti, che avveniva tramite il voto di preferenza. L'abolizione del voto di preferenza capovolgerebbe questo meccanismo, accentuando il ruolo dei dirigenti dei partiti politici ed acuendo il distacco tra la politica e l'elettorato, rischiando di produrre conseguenze pericolose sul sistema politico nazionale. La diffidenza nei confronti del voto di preferenza, tuttavia, era tipica anche di vecchi modelli di partito, all'interno dei quali prevaleva un accen-

tuato dirigismo, che preferiva mantenere un forte controllo sulla selezione dei candidati. Al ruolo preponderante dei partiti si affianca oggi quello dei mezzi di comunicazione di massa, che sono uno strumento costoso di cui possono valersi pochissime liste, quale ad esempio quella del Popolo della Libertà. La comunicazione di massa, soprattutto nelle recenti elezioni politiche nazionali, è stata utilizzata per sostituire il voto di preferenza e per colmare la distanza creatasi tra elettore e candidato.

Si sofferma quindi sulla soglia di sbarramento, che dovrebbe svolgere la funzione di contrastare la frammentazione politica per garantire la governabilità. Si tratta di una motivazione che non trova alcuna giustificazione in occasione dell'elezione dei parlamentari europei, i quali, infatti, non hanno alcun compito di governo. Ritiene invece che quella di una elevata soglia di sbarramento rappresenti una scelta strumentale, che persegue una finalità politica interna.

Conclude dichiarando la propria contrarietà alle soluzioni fin qui prefigurate dalla maggioranza.

Luciano DUSSIN (LNP) ritiene preliminarmente opportuno attribuire la giusta valenza al ruolo che ricopre la legge elettorale per il Parlamento europeo nel processo di avvicinamento dei cittadini alle istituzioni comunitarie. Ritiene in proposito che la legge elettorale svolga esclusivamente un ruolo direttivo, in quanto sono le diverse proposte politiche ad attirare l'interesse degli elettori alle questioni comunitarie, e quindi ad avvicinare i cittadini alle relative istituzioni.

Per quanto concerne il modello di legge elettorale da preferire, fa presente che il proprio gruppo si riconosce nella proposta di legge presentata dal deputato Bocchino, condividendone le linee di fondo e, in primo luogo, il principio della soglia di sbarramento la cui entità, seppur negoziabile, deve essere comunque in grado di contenere la dispersione della rappresentanza. Al riguardo, ritiene opportuno tenere in debita considerazione la vigente

legge elettorale per il Parlamento nazionale, che ha dimostrato di poter funzionare in modo soddisfacente. Particolarmente significativa, in questo contesto, è la questione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali. Ritiene infatti che questo sia il momento maggiormente rilevante per misurare la reale consistenza della rappresentatività di un partito su un territorio. Su questo aspetto, pertanto, si riserva di presentare emendamenti nel corso del seguito dell'esame.

Si sofferma quindi sul voto di preferenza, osservando come la sua abolizione potrebbe comunque essere bilanciata dall'aumento del numero delle circoscrizioni. Non ritiene, in ogni caso, che l'abolizione del voto di preferenza, accentuando il peso dei partiti nella selezione dei candidati al Parlamento europeo, possa minare il sistema di fondo: è vero invece che è sempre il partito a condizionare la scelta dell'elettore, mettendo in secondo piano il ruolo dei singoli candidati. Anche i mezzi di comunicazione di massa, ancorché rilevanti, svolgono un ruolo non determinante, come ha dimostrato la recente storia politica nazionale.

Sottolinea quindi l'importanza di garantire una equilibrata rappresentanza dei due sessi all'interno delle liste, che può essere perseguita anche mediante apposite forme di rimborsi elettorali. Conclude dichiarandosi favorevole ad aumentare il numero delle circoscrizioni, che consentirebbe di ridurre i costi delle campagne elettorali.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che non ripeterà quanto già detto dai deputati del suo gruppo precedentemente intervenuti, si limita ad osservare che la relazione introduttiva del deputato Calderisi è stata interessante ma poco « trasparente », nel senso che non ha lasciato trapelare l'orientamento del relatore sulle diverse questioni nodali, ed in particolare su quella decisiva delle preferenze. La questione delle preferenze è, infatti, a suo parere, pregiudiziale, in quanto dalla soluzione di essa dipende la soluzione di

numerose altre questioni collaterali, ad esempio quella delle pari opportunità tra i sessi nelle candidature e quella del limite alle spese elettorali. A quest'ultimo riguardo fa presente che non è corretto sostenere che, se il sistema elettorale non prevede preferenze, non occorre una disciplina del limite di spesa perché non vi sarà spesa individuale per la campagna elettorale: infatti vi sarà comunque una spesa del partito. Va inoltre tenuto conto del fatto che, a quanto sembra, vigerebbe in alcuni partiti la regola per cui ciascun candidato sarebbe tenuto a versare al partito una somma piuttosto elevata a titolo di contributo alle spese per la campagna elettorale comune: sebbene il versamento si configuri formalmente come contributo volontario, la sua esistenza getta comunque ombre sul sistema di selezione interna, dal momento che genera una barriera alla piena accessibilità di tutti i cittadini alle cariche pubbliche.

Chiede quindi di sapere se sulla questione delle preferenze vi sia una preclusione totale da parte della maggioranza ovvero se vi siano margini di discussione. In ogni caso, ritiene essenziale affrontare in questa sede il problema del rapporto tra cittadini ed eletti, in modo da non sprecare una preziosa occasione per recuperare una condizione compromessa. Ritiene inoltre che sarebbe utile acquisire, attraverso gli uffici, simulazioni dei risultati che le discipline previste dalle proposte di legge Bocchino e Soro produrrebbero se i voti fossero gli stessi delle elezioni politiche di quest'anno: ciò consentirebbe infatti di capire quali formazioni politiche resterebbero escluse.

Roberto RAO (UdC), premesso che si limiterà ad affrontare le questioni centrali del provvedimento, vale a dire quella delle preferenze e della soglia di sbarramento, osserva che la Commissione si trova a discutere il testo della maggioranza, e non quello del Governo, perché il Presidente del Consiglio ha deciso di accantonare la proposta di riforma che era stata elabo-

rata dal ministro Calderoli all'esito di una serie di incontri da lui svolti con tutte le formazioni politiche alla ricerca della più ampia condivisione possibile, nella consapevolezza che in materia elettorale le larghe intese sono indispensabili. La proposta Calderoli prevedeva la riduzione delle preferenze da tre a una, circoscrizioni elettorali più piccole e una soglia di sbarramento intorno al 4 per cento. La proposta Bocchino prevede invece liste bloccate, circoscrizioni più grandi e sbarramento al 5 per cento. Su questa proposta il Popolo della libertà ha cercato l'appoggio del Partito democratico, ma questo ha mostrato di comprendere il rischio politico che verrebbe dall'aderire alla proposta di legge Bocchino dopo aver lanciato l'allarme sulla democrazia in Italia. D'altra parte, il Popolo della libertà sa che, alzando la soglia, mette il Partito democratico in difficoltà rispetto ai potenziali alleati, in primo luogo Rifondazione comunista, decisivi nelle molte sfide delle prossime elezioni amministrative. Infatti una soglia di sbarramento alta colpirebbe i partiti che non hanno aderito al patto del « voto utile » intercorso tra Berlusconi e Veltroni, alcuni dei quali non sono più rappresentati nel Parlamento italiano e potrebbero non esserlo anche in quello europeo. Il Popolo della libertà persegue una soglia di sbarramento alta al solo scopo di diventare il principale partito del gruppo europeo di riferimento; non vi è infatti alcuna ragione tecnico-giuridica, atteso che il Parlamento europeo non deve esprimere un Governo. Con l'attuale sistema delle nomine, tuttavia, la democrazia italiana rischia di diventare una democrazia di oligarchi che definiscono la composizione del parlamento già prima delle elezioni con accordi privatistici. Il rischio è quindi quello di creare una frattura insanabile tra cittadini e politica.

Quanto all'accusa rivolta al suo gruppo di aver votato a favore dell'attuale legge elettorale nazionale, disconosciuta dallo stesso ministro proponente, dichiara che la sua parte politica resta convinta della scelta fatta; riteneva infatti fondamentale ripristinare un sistema elettorale propor-

zionale per tentare di produrre alleanze omogenee di partiti aventi ciascuno la propria identità ma uniti intorno ad un programma di governo comune. In ogni caso, allora il suo gruppo fu lasciato solo nella battaglia per la preferenza.

Quanto invece al modello di partito prospettato dal relatore – quello del «partito unitario che si raccoglie attorno ad *leader* che ne costituisce la sintesi, contrapposto al «partito dei notabili e delle correnti organizzate, che minano l'unità dell'indirizzo politico» – ritiene si tratti di un insostenibile modello di partito personalistico senza libertà interna, il quale non somiglia affatto ai grandi partiti inglesi ed americani ricordati dal relatore, dal momento che in quei Paesi i *leader* vengono individuati attraverso selezioni dure e severe. Il relatore ha inoltre sostenuto che francesi, inglesi, tedeschi e spagnoli non esprimono preferenze per le elezioni del Parlamento europeo. In quei paesi, però, la selezione dei candidati avviene con modalità che assicurano il legame degli eletti con l'elettorato, dando a questi ultimi l'autorevolezza di rappresentare l'elettorato dopo essersi confrontati con altri candidati ed aver prevalso per meriti propri e non per una concessione dall'alto.

In conclusione, esprime un orientamento favorevole al superamento delle candidature multiple e alla riduzione delle preferenze da tre a una. Dichiarò inoltre la disponibilità a discutere sia della trasformazione delle incompatibilità in ineleggibilità, sia della soglia di sbarramento, ma a condizione che sia salvaguardato il rapporto diretto tra corpo elettorale e rappresentanti. Si tratta di una battaglia della quale il suo gruppo è convinto e nella quale auspica di essere affiancato dal Partito democratico.

Olga D'ANTONA (PD), preso atto che ciascuno è fermo sulle sue posizioni, invita tutti i gruppi ad uno sforzo per addivenire a un testo che consenta l'elezione al Parlamento europeo di rappresentanti autorevoli ed effettivamente rappresentativi. Quanto alle questioni emerse nel corso del

dibattito, concorda sull'importanza di ridurre le dimensioni delle circoscrizioni elettorali in modo da garantire effettiva rappresentatività a tutte le regioni e da favorire un effettivo rapporto tra l'eletto e il territorio di elezione e ricorda la proposta del suo gruppo di prevedere che i titolari delle cariche di governo nazionali o territoriali siano non solo ineleggibili ma incandidabili: si tratta di un punto qualificante della proposta di legge Soro; un altro punto qualificante riguarda il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste.

Si sofferma quindi sull'esigenza di individuare opportune garanzie per le pari opportunità di uomini e donne nella competizione elettorale, ricordando come la riforma del 2003 dell'articolo 51 della Costituzione abbia chiamato il legislatore ad adottare provvedimenti di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Esprime il proprio rammarico per il fatto che, nonostante il principio delle pari opportunità sia stato costituzionalizzato, i ripetuti tentativi esperiti per attuarlo in concreto sono andati a vuoto. Particolarmente spiacevole, a suo avviso, è quanto avvenuto in occasione dell'esame della attuale legge elettorale nazionale, quando l'emendamento che prevedeva l'alternanza obbligatoria di uomini e donne nelle liste, votato a scrutinio segreto, è stato respinto, evidentemente perché numerosi parlamentari uomini, che in pubblico dicono di sostenere il principio delle pari opportunità, nel segreto dell'urna hanno invece votato contro. L'episodio dimostra il diffuso maschilismo che ancora pervade il Paese e ne ritarda lo sviluppo, per il quale sarebbe essenziale l'apporto delle donne.

Per quanto riguarda il voto di preferenza, ritiene che la legge elettorale nazionale, introducendo le liste bloccate in un sistema che non prevede meccanismi di democrazia interna ai partiti, abbia prodotto un deficit di democrazia, che non sarà superato fino a quando i cittadini resteranno privi della possibilità di scegliere i propri rappresentanti e non si sentiranno effettivamente rappresentati dal Parlamento. L'ostilità per la classe

politica, la « casta », nasce anche dalla mancanza di un rapporto di rappresentanza. A suo avviso, quindi, il voto di preferenza è indispensabile per restituire al parlamentare l'autorevolezza persa, persa anche a causa della pessima immagine che spesso i parlamentari danno di sé all'esterno.

Per quanto riguarda, infine, la soglia di sbarramento, non ritiene che la semplificazione della rappresentanza sia stata un fatto positivo, dal momento che oggi una parte del Paese non si sente rappresentata e che ciò comporta il rischio di lacerazioni sociali. Ritiene pertanto che la soglia di sbarramento ottimale sia quella del 3 per cento proposta dal suo gruppo.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritiene preliminarmente opportuno che il dibattito in corso si svolga senza pregiudizi e sospetti, dedicando l'esame sugli aspetti più politici e tecnici, direttamente legati alle questioni in esame. In proposito, osserva che il relatore ha fin qui svolto la propria funzione in modo ineccepibile, dando conto delle diverse posizioni contenute nelle proposte in esame, senza ancora giungere alla definizione di una ipotesi di articolato. Del resto, osserva che la sua posizione politica è già contenuta all'interno della proposta di legge Bocchino C. 1491, della quale è firmatario.

Rispondendo al deputato Zaccaria, fa presente di non ritenere opportuno, ai fini della predisposizione di un modello di legge elettorale, l'uso di simulazioni riferite ad altre competizioni elettorali, che potrebbero produrre risultati distorsivi.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che la sua richiesta di informazioni è volta esclusivamente ad ottenere utili elementi di valutazione e di conoscenza.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), riprendendo il proprio intervento, osserva che le scelte degli elettori spesso avvengono sulla base di valutazioni non prevedibili in quanto collegate ad un determinato momento politico: a poco aiuterebbe, in quest'ottica, il ricorso a dati

riferiti ad altre elezioni. Si riferisce, in particolare, al risultato delle elezioni politiche del 2008, dove l'effetto di semplificazione del sistema politico italiano è avvenuto per scelta degli elettori prima che per intenzione degli autori della legge elettorale.

Si sofferma quindi sulla questione relativa alla soglia di sbarramento. In proposito osserva che essa non persegue lo scopo principale di garantire la governabilità, funzione che è assolta invece dal premio di maggioranza. Cita al riguardo le ultime elezioni politiche in Germania, dove la presenza di una soglia significativa di sbarramento non è riuscita ad impedire che i due principali partiti politici, per garantire un governo al Paese, dovessero giungere ad un accordo. La soglia di sbarramento, invece, assolve alla funzione di selezionare la rappresentanza, per darle adeguato peso e valore: è proprio in quest'ottica che se ne deve stabilire l'entità. Per questa ragione la maggior parte dei Paesi membri dell'Unione europea ha previsto una soglia di sbarramento elevata, fissata al cinque per cento. Diversa invece, e giuridicamente più rilevante, è la possibilità di prevedere la soglia di sbarramento a livello regionale o circoscrizionale: in questo modo infatti verrebbero salvaguardati quei partiti, come la Lega nord, che dispongono di una forte e significativa rappresentatività a livello sovvraregionale. Si tratta, quindi, di una questione che deve essere affrontata con coerenza e obiettività avendo riguardo alla finalità ultima di questo strumento su cui si è già soffermato: reputa pertanto contraddittorio l'atteggiamento di alcuni esponenti del Partito democratico, che hanno sostenuto al riguardo ipotesi tra loro non coerenti.

Collegato al tema della soglia di sbarramento è quello delle circoscrizioni elettorali: le diverse proposte di legge in esame sono volte a diminuirne la dimensione, senza introdurre soglie implicite.

Si sofferma sul tema della incompatibilità e della incandidabilità, sottolineando

la diversa natura giuridica delle due fattispecie, che assolvono a finalità diverse. L'incandidabilità, infatti, è una misura che si assume nei confronti di chi non è più titolare dei diritti politici, e si distingue non solo dalla incompatibilità, che impone una scelta all'eletto tra due cariche, ma anche dall'ineleggibilità, che colpisce l'eletto dopo la sua elezione, producendone l'annullamento. Dichiarandosi contrario a prevedere ipotesi di incandidabilità, osserva che il giudizio finale sul comportamento di un candidato è comunque rimesso, in ultima istanza, al corpo elettorale.

Si dichiara quindi favorevole a garantire una bilanciata rappresentanza dei sessi nelle liste elettorali: si tratta di un obiettivo raggiungibile solo mediante le liste bloccate con l'alternanza tra i sessi al suo interno e non attraverso il voto di preferenza.

Più in generale si dichiara contrario al sistema del voto di preferenza, revocando in dubbio l'assioma secondo cui solo attraverso questo meccanismo si consente al corpo elettorale di scegliere i propri rappresentanti. Ritiene infatti che, nel sistema politico italiano, a differenza di quanto accade in Inghilterra, il ruolo preponderante sia quello svolto dai partiti politici, ai quali in prima battuta il corpo elettorale attribuisce il proprio voto, mettendo in secondo piano la figura dei singoli candidati. In quest'ottica la previsione della preferenza unica è destinata a creare un effetto distorsivo, scatenando all'interno dei singoli partiti una competizione esasperata e attribuendo eccessivo peso alle personalità più influenti.

Conclude soffermandosi sulla questione dei requisiti necessari per la presentazione delle liste elettorali. Al riguardo, ritiene necessario predisporre adeguati meccanismi che limitino la partecipazione alla competizione elettorale di liste temerarie, introducendo l'obbligatorietà del deposito di una cauzione, che sarà restituita solo qualora la lista abbia conseguito eletti.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene che il mantenimento del voto di preferenza sia indispensabile per valorizzare la centralità del cittadino nel processo democratico, nel rispetto dei principi di libertà che sono sempre stati al centro della cultura politica dell'Italia repubblicana. Infatti, se anche l'opzione della preferenza viene davvero esercitata solo da una frazione minoritaria dell'elettorato, come sostiene il deputato Stracquadiano, occorre comunque difendere la libertà di quella fazione.

Rileva poi che alcune forze politiche ritengono che i cittadini vogliano un assetto politico bipartitico. Il suo gruppo è viceversa convinto che non sia così. Lo dimostra il fatto che alle elezioni locali partecipano sempre un gran numero di liste. È però vero che una semplificazione dell'arco politico è opportuna e per questo motivo il suo gruppo ha contribuito all'approvazione della vigente legge elettorale nazionale e ritiene indispensabile instaurare un serio dialogo in vista di una legge elettorale che, nel confermare la semplificazione politica, non mortifichi la varietà delle culture e tradizioni politiche italiane. Per queste ragioni è favorevole all'introduzione di una soglia di sbarramento, ma ritiene che la misura più opportuna per tale soglia debba essere quella del 4 per cento, cioè la stessa soglia prevista dalla legge elettorale nazionale. Una soglia di sbarramento identica a quella nazionale, del resto, sarebbe capita meglio dai cittadini, i quali invece non capirebbero le ragioni dell'introduzione di una soglia di sbarramento alta in un sistema che attualmente non ne prevede alcuna.

Quanto alla dimensione delle circoscrizioni elettorali, ritiene possibile raggiungere un accordo in vista di una soluzione che garantisca rappresentanza a tutte le aree del paese ed insieme non impedisca la rappresentanza di tutte le tradizioni politiche e culturali. Parimenti, ritiene possa essere affrontato serenamente il tema della trasformazione delle ineleggibilità in incandidabilità. In ogni caso, l'obiettivo comune deve essere quello di portare in Europa persone qua-

lificate in grado di sostenere il processo di consolidamento della costruzione comune europea e di difendere in quella sede gli interessi nazionali. In conclusione, esprime l'auspicio di una riforma elettorale che avvicini l'eletto agli elettori e superi la logica della nomina dall'alto, nell'interesse generale del paese.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI COMUNITARI

*Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.*  
COM(2008)426 def.



## ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Nuovo testo C. 1441-*quater* Governo)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-*quater*, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »;

considerato che il testo del provvedimento licenziato dalla XI Commissione reca disposizioni che intervengono in numerosi settori della materia lavoristica e previdenziale, riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato;

considerato che rilevano in particolare le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile » e « previdenza sociale », che le lettere g), l) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato, altresì, che le disposizioni del provvedimento contengono principi fondamentali nella materia di « tutela e sicurezza del lavoro », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

osservato, sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali, che la delega legislativa contenuta nell'articolo 23, comma 1-*bis*, in materia di disciplina di misure di tutela a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e di appar-

tenenti alle Forze dell'ordine, non definisce con sufficiente specificità l'oggetto né i principi ed i criteri direttivi, in contrasto a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione;

considerato che l'articolo 37, comma 4-*ter*, prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nelle regione per i posti ivi banditi;

ritenuto che tale norma è in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 23, comma 1-*bis*, la norma di delega legislativa sia integrata con la specificazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione;

all'articolo 37, comma 4-*ter*, sia soppressa la disposizione che prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi.

## ALLEGATO 2

**DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università  
(emendamenti C. 1634-A Governo)****PARERE DEL RELATORE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

osservato che, con riferimento all'emendamento 2.200 della Commissione,

appare tuttavia opportuno prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali nelle procedure di individuazione degli interventi da finanziare e di riparto delle risorse tra i diversi interventi,

*esprime*

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali ..... 19

#### SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori ..... 20

Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi e C. 1522 Palomba (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1344 Barbareschi e C. 1672 Veltroni*) ..... 20

Sull'ordine dei lavori ..... 20

Disposizioni in materia di reati ministeriali. C. 891 Consolo (*Esame e rinvio*) ..... 21

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 25

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento (*Esame e rinvio*) ..... 25

Sui lavori della Commissione ..... 30

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater* Governo (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 30

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 35

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere*) ..... 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 34

AVVERTENZA ..... 34

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 2 ottobre 2008.*

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali, in relazione all'esame**

**dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 14.20.****Sull'ordine dei lavori.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non può svolgersi la seduta della Commissione in sede consultiva convocata alle ore 14.15, in quanto il relatore del disegno di legge posto all'ordine del giorno è impegnato a partecipare ai lavori del Comitato per la legislazione in relazione al medesimo provvedimento. Propone, acconsentendo la Commissione, di passare alla sede referente, convocata al termine della seduta in sede consultiva.

**Disposizioni in materia di pedofilia.**

**C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi e C. 1522 Palomba.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1344 Barbareschi e C. 1672 Veltroni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione due proposte di legge vertenti sulla materia della pedofilia nonché su altre materie relative alla tutela penale dei minori. Si tratta in particolare delle proposte di legge n. 1584 presentata dall'onorevole Barbareschi e della proposta di legge n. 1672 presentata dall'onorevole Veltroni.

Ritiene che tali provvedimenti possano essere abbinati alle proposte di legge in esame presso la Commissione giustizia in materia di pedofilia, per quanto contengano anche disposizioni ulteriori. Gran parte di queste sono comunque stretta-

mente connesse al tema della pedofilia. Propone pertanto alla Commissione di procedere all'abbinamento proposto.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, dichiara di condividere la proposta di abbinamento.

La Commissione approva la proposta di abbinamento delle proposte di legge C. 1344 Barbareschi e C. 1672 Veltroni alle proposte di legge C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi e C. 1522 Palomba.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) dopo aver preso atto con soddisfazione dell'abbinamento della sua proposta alle altre proposte in materia di pedofilia, annuncia la sua partecipazione ai lavori della Commissione al fine di contribuire all'approvazione di un testo che possa essere concretamente uno strumento contro la pedofilia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sull'ordine dei lavori.**

Enrico COSTA (PdL) chiede che la Commissione esamini la proposta di legge n. 891, in materia di reati ministeriali, della quale è relatore e che è inserita all'ordine del giorno della Commissione successivamente alla proposta di legge in materia di molestie insistenti. Tale richiesta verrebbe incontro all'esigenza di alcuni deputati che hanno interesse ad intervenire su tale provvedimento, ma che non possono partecipare all'intera seduta Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Costa, la pone in votazione.

La Commissione accoglie la proposta di passare immediatamente all'esame della proposta di legge n. 891 in materia di reati ministeriali.

**Disposizioni in materia di reati ministeriali.**

**C. 891 Consolo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame concerne la materia dei reati ministeriali e, in particolare, è finalizzata a modificare l'articolo 2 della legge 2 giugno 1989, n. 219 nella parte disciplinante l'epilogo del procedimento avanti il collegio per i reati ministeriali previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989.

Tale provvedimento mira a risolvere un contrasto tra il disposto dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 ed il disposto dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1989, n. 219 che produrrebbe l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione che è di rango inferiore, posto che la legge del 1989 ha natura costituzionale.

Invero, la Camera dei Deputati nella passata legislatura ha sollevato sul punto un conflitto di attribuzione contro un provvedimento del Tribunale dei Ministri di Firenze sollecitando la Consulta a porre la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1989, n. 219. Con l'ordinanza n. 8 del 2008, la Corte costituzionale ha ammesso il conflitto.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere nella XV legislatura ha infatti ritenuto che l'articolo 2 della legge 2 giugno 1989, n. 219 – nella parte in cui prevede che tra i motivi di archiviazione da parte del collegio per i reati ministeriali anche l'ipotesi che il fatto integri un reato diverso da quello ministeriale, prevedendo in tal caso la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a cono-

scere del diverso reato – sia in contrasto con l'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, che, al contrario, prefigurerebbe due sole possibilità di epilogo del procedimento avanti il collegio per i reati ministeriali: l'archiviazione della notizia di reato o la domanda di autorizzazione a procedere al Parlamento.

La proposta di legge in esame – peraltro coerente con le ragioni che hanno fondato la sollevazione del conflitto di attribuzione – stabilisce che, qualora il Tribunale dei ministri intenda esercitare l'azione penale debba trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai fini della individuazione circa la ministerialità o meno del reato.

La legge costituzionale n. 1 del 1989, articolo 8, dispone che la richiesta di autorizzazione a procedere si configuri come esclusiva alternativa procedurale alla decisione di archiviazione. Dovrebbe pertanto essere disposta in ragione dell'unica circostanza che il Tribunale dei Ministri ritenga il procedimento meritevole di prosecuzione, e senza che possa rilevare di fronte a quale autorità giudiziaria debba svolgersi la fase successiva del giudizio. La Camera interessata, dovrebbe quindi essere messa nelle condizioni di conoscere delle imputazioni a carico dei membri del Governo, per pronunziarsi in ordine alla ministerialità o meno dell'ipotesi di reato.

Al Tribunale dei Ministri, pertanto, secondo la proposta in esame, verrebbero lasciate due alternative in via esclusiva: archiviare gli atti perché il reato non sussiste o, nei casi che ritenga il reato comune o ministeriale, trasmettere gli atti alla Camera competente per stabilire, si ripete, sulla natura ministeriale o meno del reato.

Secondo il presentatore della proposta di legge, la legge n. 219 del 1989, di rango inferiore alla legge costituzionale n. 1 del 1989, sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 68, 90 e 96. In relazione ai membri del Governo dovrà quindi spettare necessariamente al Parlamento la decisione finale sulla natura

del reato. In caso contrario verrebbe elusa, anzi violata, la norma costituzionale. È bene precisare che i richiamati principi non sono un privilegio personale, quanto piuttosto una applicazione dell'articolo 96 della Costituzione.

Conclude invitando i componenti della Commissione a prendere atto della motivazione del ricorso presentato dalla Camera dei deputati alla Corte costituzionale per sollevare il conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria in merito alla disposizione oggetto della proposta di legge in esame. In tale ricorso sono evidenziate le ragioni per le quali la Camera dei deputati nella scorsa legislatura ha ritenuto di dover investire la Corte costituzionale della questione della legittimità costituzionale della disposizione che la proposta di legge n. 891 intende modificare.

Antonio DI PIETRO (IdV) preliminarmente avverte che il suo intervento si limiterà ad affrontare alcune delle questioni per le quali la proposta di legge n. 891 non dovrebbe trovarsi all'ordine del giorno della Commissione giustizia. Sul contenuto di tale proposta di legge si riserva di intervenire in maniera più approfondita nel corso dell'esame preliminare.

In primo luogo contesta il metodo che è stato seguito per calendarizzare la proposta di legge in esame. Questa è stata inserita all'ordine del giorno quale provvedimento urgente nonostante che in un momento di crisi come quello che sta vivendo la giustizia le urgenze e le priorità siano ben altre. Sottolinea che le vere urgenze sono quelle che interessano tutti i cittadini e non quelle proprie di alcuni di essi che rivestono cariche di Governo. La proposta di legge in esame è urgente solo per quest'ultimi e non certamente per tutti i cittadini. Sarebbe stato sicuramente più corretto concentrare i lavori della Commissione giustizia sulle tante questioni che il Palamento deve risolvere per garantire a tutti i cittadini l'efficienza del servizio-giustizia.

Vi è poi un altro elemento del quale si sarebbe dovuto tener conto nel momento in cui si è deciso di inserire nel calendario della Commissione la proposta di legge in esame. Si tratta della circostanza che il 21 ottobre prossimo è fissata l'udienza della Corte costituzionale per decidere il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati proprio in merito alla disposizione oggetto della proposta di legge in esame. Ritiene che non sia corretto sotto il profilo istituzionale che, da un lato, la Camera dei deputati investa della questione la Corte costituzionale e, dall'altro, si appresti ad intervenire sul medesimo oggetto. Sarebbe opportuno aspettare l'esito del giudizio prima di intraprendere la via della modifica legislativa, considerato che tale giudizio è stato istaurato su istanza della Camera dei deputati.

Si sofferma poi sul merito del provvedimento, evidenziando come dal quadro costituzionale emerga chiaramente che spetta sempre alla magistratura e mai ad un organo politico il compito di stabilire se un reato sia stato commesso e a qualificarlo sotto il profilo giuridico. Nel caso di specie tale compito spetta in via esclusiva al tribunale dei ministri.

Facendo riferimento alla relazione dell'onorevole Costa, invita i componenti della Commissione a leggere non soltanto il ricorso con il quale è stato sollevato il conflitto di attribuzione ma anche le controdeduzioni che saranno fatte dalla parte convenuta.

Conclude ribadendo che il provvedimento in esame non risponde alle vere urgenze ed esigenze della giustizia e, quindi, dei cittadini che di essa sono utenti, nonché sottolineando che tale provvedimento rappresenta un ulteriore caso di conflitto d'interessi da parte di alcuni esponenti del Governo, i quali hanno interesse ad eludere la giustizia.

Pierluigi MANTINI (PD) dichiara di non condividere assolutamente la scelta di inserire all'ordine del giorno della Commissione il provvedimento in esame. Inoltre ritiene che sia stato un errore anche la scelta compiuta oggi dalla Commissione di

anticipare tale esame rispetto a quanto previsto all'ordine del giorno.

Preannunciando un ulteriore intervento nel quale approfondirà le diverse questioni relative al merito del provvedimento, dichiara che si limiterà a svolgere alcune considerazioni di principio in ordine ad esso. Condivide la relazione dell'onorevole Costa nonché quella di accompagnamento alla proposta di legge in esame nella parte in cui collocano la materia oggetto di questa nell'ambito dei principi costituzionali. In effetti la questione della giurisdizione dei reati compiuti da soggetti che rivestono cariche di Governo è oggetto di disposizioni di rango costituzionale quali l'articolo 96 della Costituzione e la legge n. 1 del 1989 che costituisce una prima forma di attuazione dei principi sanciti dal predetto articolo 96. Tale legge costituzionale trova poi la sua attuazione nella legge ordinaria n. 219 del 1989, che la proposta di legge in esame intende modificare. Considerato che le disposizioni che si intendono modificare trovano il proprio fondamento in norme di natura costituzionale, evidenzia come sarebbe stato necessario procedere ad una riforma costituzionale per poter giungere al risultato che si propone l'onorevole Consolo presentando la proposta di legge in esame. Approvando tale proposta di legge il Parlamento compirebbe lo stesso errore commesso quando nel luglio scorso è stato approvato il cosiddetto Lodo Alfano. Anche in quella occasione la via da seguire era quella della modifica costituzionale. A tale proposito ricorda che la questione di legittimità costituzionale recentemente sollevata dal tribunale di Milano in merito al Lodo Alfano trova il proprio fondamento proprio nella natura della norma utilizzata per prevedere la sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato. Sottolinea che solo attraverso disposizioni di rango costituzionale si possono prevedere nuove garanzie e privilegi a favore di cariche politiche. Naturalmente anche in questo caso tali privilegi devono trovare una obiettiva giustificazione da ricondurre non tanto alla persona fisica che riveste la carica quanto all'interesse della istituzione

della quale tale persona fa parte. Sul punto ritiene che sia opportuno acquisire quanto prima il parere della Commissione affari costituzionali.

Osserva che vi è poi un'altra questione sollevata in questi giorni dalla stampa circa il reale obiettivo al quale si mira approvando la riforma dei reati ministeriali. Tale riforma secondo alcuni sarebbe strumentale, in quanto servirebbe unicamente a risolvere problemi giudiziari di taluno. Al fine di mettere al riparo tale provvedimento da congetture, che in alcuni casi in passato si sono dimostrate corrette, sarebbe sufficiente sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 che stabilisce la retroattività della nuova disciplina dei reati ministeriali. Tale disposizione significa infatti, contravvenendo al principio generale secondo cui la legge deve disporre per il futuro, che tale nuova disciplina troverebbe applicazione anche nei giudizi in corso. Solitamente questo tipo di precisazione viene utilizzata quando si introduce nell'ordinamento una norma *ad hoc*, cioè una norma che viene approvata perché serve a qualcuno. Per fugare ogni dubbio invita il relatore a prendere posizione su questo punto, dichiarando la propria disponibilità alla soppressione della disposizione che consente la retroattività della nuova disciplina dei reati ministeriali.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non intervenire sul merito del provvedimento ma sul metodo con cui si sta procedendo al suo esame. In primo luogo, contesta la priorità che ad esso è stata data nell'ambito dei lavori della Commissione, ritenendo che in realtà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non abbia preso alcuna decisione in tal senso. A tale proposito ricorda che nella riunione del 30 settembre scorso il rappresentante del gruppo PdL ha espresso l'urgenza di esaminare la proposta di legge n. 891, senza tuttavia che tale urgenza sia stata condivisa da parte dei rappresentanti degli altri gruppi nè tanto meno da lei stessa, quale rappresentante del PD. Contesta anche l'inversione del-

l'ordine del giorno che è stata fatta oggi al fine di anticipare l'esame di tale provvedimento. Conclude sottolineando la più assoluta contrarietà del proprio gruppo alla proposta di legge in esame, alla quale non può essere data alcuna priorità nell'ambito dei lavori della Commissione giustizia.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, osserva che la circostanza che da parte dei gruppi di opposizione non sia condivisa la scelta del suo gruppo di considerare prioritario l'esame della proposta di legge n. 891 è del tutto irrilevante ai fini della programmazione dei lavori della Commissione, la quale spetta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sulla base delle diverse e non necessariamente coincidenti richieste dei rappresentanti dei gruppi. È del tutto connaturale alle dinamiche parlamentari che la programmazione dei lavori della Commissione sia coerente con le scelte della maggioranza. Proprio per questo motivo il regolamento prevede che una quota dei provvedimenti in esame sia riservata all'opposizione. In quest'ottica, ad esempio, deve essere considerato l'inserimento nel calendario della Commissione della proposta di legge sull'omofobia, che è stato richiesto dall'opposizione senza il consenso della maggioranza. Per quanto attiene all'inversione dell'ordine del giorno contestata dall'onorevole Ferranti, rileva che questa è stata da lui richiesta sulla base di una sollecitazione pervenuta in tal senso dall'onorevole Di Pietro, il quale non avrebbe potuto partecipare ai lavori della Commissione per tutto il loro corso. Tale richiesta è stata quindi avanzata unicamente per consentire ad un deputato dell'opposizione di intervenire sul provvedimento in esame.

Federico PALOMBA (IdV) interviene per sottolineare che l'inversione dell'ordine del giorno sostanzialmente richiesta dal gruppo dell'Italia dei valori non significa in alcun modo adesione al provvedimento in esame e tanto meno alle priorità indicate dalla maggioranza. L'inversione è servita unicamente per consentire all'ono-

revole Di Pietro di esprimere le critiche del gruppo dell'Italia dei lavori sul provvedimento in esame e sulle modalità della sua calendarizzazione. Conclude sottolineando che per il suo gruppo le priorità in materia di giustizia sono ben altre.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione lavoro ha sospeso i propri lavori per attendere il parere della Commissione giustizia sul disegno di legge n. 1441-*quater*, iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo. Ritiene quindi che la Commissione debba procedere immediatamente all'esame del predetto provvedimento, anche considerando che nel frattempo è giunto il relatore di esso, essendo terminati i lavori del Comitato per la legislazione ai quali ha preso parte.

Marilena SAMPERI (PD) evidenzia come sia oramai una costante che il Governo non partecipi ai lavori della Commissione giustizia. Invita pertanto il presidente della Commissione a sospendere tali lavori per riprenderli solamente quando vi parteciperà anche un rappresentante del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Samperi osservando che la presenza del Governo sotto il profilo regolamentare è necessaria solamente nel corso dell'esame in sede legislativa e dei documenti di bilancio. Negli altri casi, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento, i rappresentanti del Governo hanno l'obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni se ciò sia dalle medesime richiesto. Si tratta, quindi, di una richiesta che deve pervenire dalla Commissione sulla base di una deliberazione presa a maggioranza. Sotto il profilo dei rapporti istituzionali la questione è naturalmente diversa e pertanto condivide l'esigenza espressa dall'onorevole Samperi circa una costante partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute della Commissione giustizia. Per quanto attiene alla seduta in sede consultiva che la Commissione si appresta ad effettuare ricorda che per



prassi il Governo non partecipa a tali sedute, partecipando invece alle sedute in sede referente presso le Commissioni di merito. Sospende pertanto la seduta per passare all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1441-*quater*.

**La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.35.**

Marilena SAMPERI (PD) osserva che è ancora assente il Governo. Chiede pertanto che la Commissione sospenda i propri lavori.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, dichiara di non essere pregiudizialmente contrario a rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta secondo quanto richiesto dall'onorevole Samperi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto della richiesta dell'onorevole Samperi e della dichiarazione dell'onorevole Costa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.**

**C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell' 11 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per gli emendamenti è scaduto il 22 settembre scorso. Prima di passare al loro esame ritiene opportuno sottoporre alla Commissione una questione relativa alla formulazione della fattispecie di reato di atti persecutori, che non è stata affrontata in alcuno degli emendamenti presentati, ma che tuttavia deve essere assolutamente risolta per

garantire la determinatezza della fattispecie stessa. A tale proposito osserva che la fattispecie si incentra oltre che sulla condotta delle molestie anche su quella della minaccia, senza tuttavia precisare che il danno minacciato debba essere ingiusto. Senza tale precisazione vi sarebbe il rischio di ricondurre alla nuova fattispecie di reato anche condotte che non siano assolutamente lesive, ma mero esercizio di diritti dal quale potrebbero scaturire danni non ingiusti. Al fine di meglio approfondire tale questione fissa il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti alle ore 10 di mercoledì 8 ottobre. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.**

**C. 410 Contento.**

*(Esame e rinvio)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame è diretta a modificare l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria, introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge finanziaria 2008, che ha aggiunto al cosiddetto Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) l'articolo 140-*bis*. Si tratta di un istituto che non è ancora operativo, in quanto l'entrata in vigore della disciplina, fissata dalla legge finanziaria per il 30 giugno 2008, è stata differita al 1° gennaio 2009 dall'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Prima di passare all'illustrazione del provvedimento ritiene opportuno ricordare come si arrivò nella scorsa legislatura all'approvazione del testo che ha introdotto nel nostro Paese l'istituto l'azione collettiva per la tutela dei consumatori ed utenti. Al Senato, con un vero e proprio *blitz*, fu approvato nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria un articolo

aggiuntivo di iniziativa parlamentare che disciplinava l'azione collettiva. Non vi fu una vera e propria discussione, in quanto i presentatori di esso condizionarono il voto favorevole alla legge finanziaria all'introduzione in essa del loro articolo aggiuntivo. Considerato che il loro voto era decisivo per la maggioranza, in ragione dell'esiguo scarto al Senato con l'opposizione, l'articolo aggiuntivo fu inserito dal Governo nel testo sul quale fu posta la fiducia. Alla Camera dei deputati giunse così un testo blindato, che la Commissione giustizia non poté toccare se non marginalmente e comunque in sede consultiva.

Tutto ciò avvenne nonostante presso tale Commissione fosse in corso da oltre due anni un approfondito esame di diversi progetti di legge. Furono sentiti esperti della materia ed i rappresentati delle associazioni di utenti e consumatori, oltre che comitati di cittadini che avevano subito dei danni da particolari illeciti contrattuali o extracontrattuali. Di tutto questo lavoro non si tenne alcun conto. La Commissione Giustizia non fu solamente accantonata, ma fu umiliata dall'atteggiamento del Governo e della maggioranza di allora, che ignorarono i due anni di lavoro in cui deputati di maggioranza ed opposizione, con spirito collaborativi, erano oramai giunti all'elaborazione di un testo unificato.

È bene avere ricordato l'*iter* dell'approvazione della disciplina dell'azione collettiva in vista dell'esame che ci apprestiamo ad intraprendere, non tanto per ragioni politiche, quanto perché ciò aiuta a ricordare che tale disciplina non è il risultato di un esame parlamentare approfondito, come la delicatezza della materia avrebbe richiesto, bensì della logica di mantenere in piedi una maggioranza di governo che nel Parlamento di fatto non esisteva, come poi, dopo pochi giorni, è stato dimostrato con lo scioglimento delle Camere.

L'esame della proposta di legge n. 410 è l'occasione per far ritornare nell'alveo parlamentare materie che incidono in maniera rilevante nella vita dei cittadini, come la tutela dei consumatori ed utenti. Per sgombrare il campo da polemiche

politiche, che non aiuterebbero la Commissione a svolgere il compito le spetta, precisa che le sue considerazioni sono rafforzate dalla non edificante situazione in cui si è trovata in questi giorni la Commissione Giustizia, che ha visto materie importanti come l'accelerazione del processo civile e il rito del lavoro inserite in disegni di legge collegati alla legge finanziaria, sui quali è chiamata ad esprimere unicamente un parere. L'esame della proposta n. 410, quindi, è l'occasione che si offre alla Commissione Giustizia di riappropriarsi di ciò che nella scorsa legislatura le è stato tolto.

Occorre valutare se il modello di azione collettiva scelto allora è quello che meglio si adatta alle esigenze del nostro Paese, sia sotto il profilo giudiziario che della tutela degli utenti e consumatori. Questo aspetto è molto delicato. In una materia come la tutela dei consumatori, infatti, il rischio di spinte populiste e demagogiche è forte. Vi è da parte di tutti — maggioranza ed opposizione — la volontà di fornire ai consumatori strumenti di tutela efficaci nei confronti di atti e fatti illeciti che producono danni seriali. La questione, tuttavia, nella pratica diventa estremamente delicata. Occorre infatti evitare che tale obiettivo travolga altre esigenze, che in prima battuta non riguardano direttamente i consumatori, ma che comunque li coinvolgono fino a raggiungere conseguenze anche drammatiche: si riferisce, in particolare, alle esigenze della controparte, cioè delle imprese.

Ritiene un grave errore affrontare il tema della tutela dei consumatori senza tener conto di tutti gli interessi in gioco. Si è portati a fare ciò perché ciò paga elettoralmente. Ma così si compie un errore che ha come vittima finale anche lo stesso consumatore. Vi è il rischio di introdurre nell'ordinamento una disciplina dell'azione collettiva che possa provocare alla impresa convenuta danni ben maggiori rispetto a quelli subiti dall'attore: danni che potrebbero avere ripercussioni negative anche per l'occupazione. In sostanza, l'obiettivo della Commissione deve essere quello di assicurare al Paese

un'azione collettiva che sia in grado di tutelare il consumatore, garantendogli il risarcimento dei danni realmente subiti, senza farsi guidare da fini demagogici.

I punti su quali sarà necessario il confronto sono i seguenti.

Il primo è quello relativo al modello di tutela del consumatore da utilizzare. Di fronte a noi si pongono due modelli: quello anglosassone della *class action* e quello dell'azione collettiva del codice del consumo. Vi potrebbero essere anche terze vie.

Strettamente connesso al primo vi è l'aspetto della legittimazione ad agire. A tale proposito, ritiene opportuno evitare scelte di tipo esclusivo, come quella (comunque non adottata nella scorsa legislatura) che legittimerebbe solo le associazioni dei consumatori iscritte nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 137 del Codice del consumo.

Vi è poi la questione della legittimazione passiva per quanto attiene alla pubblica amministrazione, che attualmente non risponde dell'azione collettiva, nonostante i danni che i cittadini possono subire proprio da fatti illeciti ad essa ascrivibili.

Occorrerà, inoltre, riflettere sull'oggetto dell'azione collettiva (illeciti contrattuali ed extracontrattuali), nonché sulla retroattività della medesima. Quest'ultimo punto è molto delicato, in quanto ove essa fosse considerata retroattiva, ciò comporterebbe l'esperibilità delle azioni collettive per fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge con l'unica limitazione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Passando all'esame della proposta di legge n. 410 Contento, rileva che la stessa mira a ridisegnare l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria, introdotta nell'ordinamento dalla legge Finanziaria 2008 mediante una disposizione aggiuntiva (articolo 140-*bis*) all'interno del « Codice del consumo ».

Il provvedimento consta sostanzialmente di un unico articolo (l'articolo 2 è

relativo alla sola entrata in vigore) che introduce sostanziali modifiche all'attuale istituto.

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 140-*bis* del codice del consumo.

La prima novità riguarda l'oggetto dell'azione collettiva (comma 1), con la quale si chiede la condanna al risarcimento del danno ovvero la restituzione di somme conseguenti a comportamenti sleali posti in essere nell'ambito di rapporti contrattuali, di pratiche commerciali o anticoncorrenziali che ledono interessi collettivi. Rispetto alla disciplina attuale, tra l'altro, non si fa più riferimento agli illeciti extracontrattuali. Sul punto, peraltro, occorrerà un'approfondita riflessione, non sembrando opportuno escludere tutti gli illeciti extracontrattuali.

Ricorda che nella disciplina attuale tale strumento processuale può essere attivato per ottenere l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti per adesione, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

Ulteriore novità concerne l'iniziativa processuale. Sono, infatti, legittimati all'azione i soli comitati di consumatori ed utenti costituitisi con atto pubblico che vi abbiano interesse.

Rispetto alla disciplina attuale, che prevede la legittimazione dei comitati di consumatori iscritti nell'elenco del ministero dello sviluppo economico (articolo 137 del Codice del consumo) e delle ulteriori associazioni e comitati ritenuti dal giudice adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere, si riduce il novero dei soggetti cui spetta la facoltà di agire. Con tale previsione non sarebbe, quindi, legittimata all'azione nessun tipo di associazione di consumatori e utenti né gli analoghi comitati ove istituiti per scrittura privata, anche se comunque rappresentativi degli interessi fatti valere.

Il comma 2 del nuovo articolo 140-*bis* precisa il contenuto dell'atto pubblico costitutivo del comitato.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la determinazione degli adempimenti cui è tenuto il comitato di consumatori all'atto della domanda giudiziale.

Il comitato deve comunque depositare davanti al tribunale in composizione collegiale (confermato come giudice competente) tra gli atti di causa: un preventivo dei costi dell'azione collettiva; la previsione del compenso per il difensore, sia per la fase giudiziale che per quella eventuale conciliativa endoprocessuale, nonché dei mezzi economici con cui sostenere l'iniziativa processuale (ed il suo eventuale esito negativo) e i costi a carico dei singoli consumatori-membri del comitato; l'elenco dei consumatori e utenti con le generalità di qualcuno; le modalità di adesione successiva all'azione.

Il decreto deve altresì stabilire il contributo unificato dovuto, nonché la designazione (da parte del presidente del tribunale) di coadiutori con il compito di verificare la regolarità delle adesioni all'azione collettiva e di redigerne l'elenco definitivo.

Mentre l'attuale versione dell'articolo 140-*bis* non specifica la forma della domanda, che dunque è proposta con atto di citazione (*ex* articolo 163 del codice di procedura civile), il comma 4 della norma in esame prevede esplicitamente che la stessa debba essere proposta con ricorso, il quale — oltre al suo contenuto tipico di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile — deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione.

I commi successivi riguardano le fasi del procedimento, con una prima fase camerale volta a valutare l'ammissibilità del ricorso ed una seconda, di merito, tendenzialmente strutturata sull'attuale modello del processo civile, che si conclude con la sentenza ovvero con la conciliazione.

I commi 5, 6 e 7 disciplinano la decisione sull'ammissibilità o meno del ricorso.

Il comma 5 prevede una soglia di sbarramento ai fini dell'ammissibilità dell'azione — attualmente non prevista — stabilendo che il comitato di consumatori ricorrente debba avere un numero minimo di 500 aderenti; tale soglia numerica può essere dimezzata quando aderisca al comitato anche una sola associazione di consumatori.

Ulteriori requisiti individuati ai fini dell'ammissibilità del ricorso sono: il corretto adempimento delle formalità preliminari (indicate al comma 3) da parte del comitato; la concorrenza di « speciali circostanze », tali da far apparire giustificato il ricorso all'azione collettiva.

Il comma 6 concerne gli atti preliminari all'udienza di discussione disciplinando, in particolare, i termini per il deposito del ricorso, per la fissazione dell'udienza (con decreto) da parte del presidente del tribunale; per la notifica al convenuto; per la costituzione del convenuto con comparsa di risposta, nonché l'intervallo minimo tra la notifica e l'udienza.

Il comma 7 riguarda la fase istruttoria e deliberativa dell'ammissibilità del ricorso che si svolge con rito camerale; la norma concede al tribunale, sentite le parti, una notevole libertà d'azione ai fini istruttori. È inoltre prevista, su domanda concorde delle parti, anche la possibilità di perizia tecnica preventiva a fini di composizione della lite (articolo 696-*bis* del codice di procedura civile).

La decisione in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione assume la forma di decreto motivato, reclamabile con ricorso alla corte d'appello nel termine (perentorio) di 10 giorni; quest'ultima decide a sua volta in camera di consiglio.

Ai sensi del comma 8, se il Tribunale ammette l'azione, il procedimento prosegue per le vie ordinarie, con la fissazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'articolo 183 del codice di rito.

La disposizione precisa che, nel fissare tale udienza, il giudice deve far sì che tra la data della comunicazione alle parti del provvedimento che ammette l'azione e l'udienza di comparizione, intercorrano non meno di 30 e non più di 120 giorni. Il presidente del tribunale dovrà contestualmente formare il collegio curando che dello stesso non facciano parte i giudici che hanno disposto in ordine all'ammissibilità dell'azione. Al fine di sottolineare il carattere distinto delle due fasi del procedimento, la disposizione aggiunge il divieto di utilizzare in giudizio gli atti istruttori compiuti nella fase preliminare.

Il comma 9 dispone in ordine alla pubblicità che deve essere data all'azione, attraverso la pubblicazione di uno specifico avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. In particolare, la norma pone tale onere a carico del comitato, che dovrà indicare le caratteristiche principali dell'azione, la data dell'udienza, gli estremi delle parti e le modalità di adesione al comitato. Tale adesione – essenziale per poter accedere agli effetti del giudicato – potrà avvenire sino alla vigilia di due alternativi momenti della vicenda giudiziaria: l'udienza per la sottoscrizione del verbale di conciliazione; l'udienza per la precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale (identico termine per l'adesione è previsto dall'attuale articolo 140-*bis* che, tuttavia, la prevede anche in appello).

Il comma 10 estende a tutti i consumatori ed utenti – indipendentemente dall'adesione al comitato promotore dell'azione – gli effetti dell'interruzione della prescrizione di cui agli articoli 2943 e 2945 del codice civile, purché conseguenti al medesimo fatto dedotto in giudizio.

Come accennato, la proposta di legge prevede che la causa civile per il risarcimento del danno prosegua nelle forme ordinarie: i commi da 11 a 13 disciplinano gli effetti della sentenza di condanna al risarcimento del danno (o dell'eventuale dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione).

Si ricorda che, diversamente, l'attuale disciplina dell'azione collettiva prevede una sentenza di mero accertamento.

In particolare, il comma 11 precisa che la sentenza è efficace solo nei confronti di coloro che hanno aderito al comitato e risultano regolarmente iscritti nell'elenco definitivo allegato alla decisione. Non disponendo altrimenti la proposta di legge, e non essendo previsto dal nostro ordinamento il vincolo del precedente, vige dunque il principio per cui ogni altro interessato potrà promuovere una causa autonoma, così come potrà essere costituito un nuovo comitato che promuova la medesima azione (anche in considerazione dell'interruzione della prescrizione, della quale, ai sensi del comma 10, possono giovare tutti i danneggiati).

Il comma 12, ribadendo quanto previsto in via ordinaria dall'articolo 475 del codice di procedura civile, stabilisce che la spedizione del titolo in forma esecutiva può essere fatta soltanto a favore del comitato e che della stessa potranno giovare tutti gli aderenti allo stesso.

Il comma 13 aggiunge che chiunque abbia aderito al comitato può – a seguito della pubblicazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno, ovvero a seguito dell'esecutività del verbale di conciliazione – chiedere al giudice di pronunciare l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 633 e seguenti del codice di rito.

Il secondo periodo del comma 13 esclude che la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo possa essere proposta se non sono trascorsi 60 giorni « dalla richiesta avanzata all'organismo di conciliazione istituito dal convenuto, d'intesa con il comitato o con le associazioni dei consumatori, ovvero, in difetto dell'istituzione, dalla diffida avanzata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche attraverso il comitato e le associazioni dei consumatori, al convenuto medesimo ».

Infine, il comma 14 prevede particolari forme di pubblicità dell'attività del comitato, richiedendo, in particolare, che questo rediga un conto finale dell'iniziativa svolta, con indicazione analitica di entrate e uscite. Tale conto – sottoscritto dal presidente e da due aderenti al comitato – dovrà essere depositato e reso consultabile

presso la Camera di commercio del luogo in cui ha sede il tribunale adito, o in cui si è conclusa la transazione.

L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, che è prevista dopo 180 giorni di *vacatio legis*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati appena assegnati alla Commissione Giustizia il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, per cui, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, è sospesa ogni attività legislativa della Commissione finché non sarà espresso il parere su tali provvedimenti. In conseguenza di ciò non si terrà la seduta della Commissione in sede referente convocata per domani venerdì 3 ottobre.

#### La seduta termina alle 16.05.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

#### La seduta comincia alle 14.55.

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-*quater* Governo.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, illustra le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia e, segnatamente, gli articoli 32, 32-*bis*, 65, 66 e 67.

Rileva che l'articolo 32 modifica la disciplina di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, relativa alle sanzioni amministrative e civili previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori. Viene introdotta una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, pur avendo utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato lo stesso lavoratore e, al contempo, si modifica la disciplina relativa all'entità delle sanzioni civili per l'utilizzazione di lavoro sommerso. Inoltre, si escludono dall'applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all'impiego di lavoro sommerso coloro che non abbiano dolosamente occultato il rapporto di lavoro.

L'articolo 32-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, modifica la disciplina sull'orario di lavoro di cui all'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo un'articolata disciplina sanzionatoria per il caso di violazione delle disposizioni relative alla durata massima dell'orario di lavoro, ai riposi settimanali, alle ferie annuali e ai riposi giornalieri.

L'articolo 65 reca disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle « clausole generali » contenute nelle leggi, nonché sulla certificazione dei contratti di lavoro.

In particolare, il comma 1 è volto a delimitare il potere di controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle « clausole generali » contenute nelle disposizioni di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato privato e agli altri rapporti di lavoro (sostanzialmente di carattere « parasubordinato ») di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, nonché ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di

cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A titolo esemplificativo, il comma in esame indica alcune ipotesi di « clausole generali », quali le norme in materia di instaurazione del rapporto di lavoro e recesso dal medesimo rapporto, esercizio dei poteri del datore di lavoro, trasferimento di azienda.

Dalla relazione illustrativa al disegno di legge C. 1441, si desume che per « clausole generali » si intendono quelle disposizioni legislative che, al fine di definire l'ambito di legittimità del ricorso a particolari tipologie di lavoro o a decisioni delle parti, non fanno riferimento a specifiche causali tipizzate, bensì stabiliscono requisiti di carattere generale e quindi flessibili, seppur effettivi e verificabili.

Con riferimento alle predette « clausole generali », nelle menzionate materie, pertanto, il comma in esame dispone che il controllo giudiziale deve limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente.

I commi 2 e 3, al fine di promuovere e incentivare l'istituto della certificazione dei contratti di lavoro, recano disposizioni volte a rafforzare il valore vincolante (anche nei confronti del giudice) dell'accertamento effettuato in tale sede.

In particolare, il comma 2 interviene sulla possibilità per il giudice di discostarsi da quanto previsto in sede di certificazione del contratto di lavoro. Con la disposizione in esame si prevede che il giudice, nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle clausole in esso contenute, non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse nell'ambito della certificazione dei contratti di lavoro, salvo nei casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra la previsione negoziale certificata e la sua attuazione.

Il comma 3 reca disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro di cui il giudice deve tener conto nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali. In particolare, il

giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, deve far riferimento, oltre che alle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero nei contratti individuali di lavoro se stipulati con l'assistenza delle summenzionate commissioni di certificazione. Analogamente, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire « le conseguenze da riconnettere al licenziamento » ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. A tal fine, inoltre, il giudice deve comunque tener conto di una serie di elementi di fatto: dimensioni e condizioni dell'attività del datore di lavoro; situazione del mercato del lavoro locale; anzianità e condizioni del lavoratore; comportamento delle parti contrattuali anche nel periodo precedente al licenziamento.

Il comma 4 dell'articolo 65 provvede a riformulare l'articolo 75 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che individua la finalità della procedura di certificazione. A parte differenze di carattere prettamente formale, la formulazione prevista dalla disposizione in esame sembrerebbe voler ampliare, anche sul piano definitorio, l'ambito di intervento della certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al « contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro », la disposizione in esame in maniera più generale si riferisce al « contenzioso in materia di lavoro ».

Infine, il comma 5 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile disponendo, in particolare, in materia di conciliazione ed arbitrato. La novella, che interessa gli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di rito, mira ad introdurre, nei contenziosi di lavoro, una nuova disciplina della procedura del tentativo di concilia-

zione da tenere presso le apposite commissioni istituite presso le direzioni provinciali del lavoro.

Il tentativo di conciliazione, a differenza di quanto previsto nella disciplina vigente, non è più obbligatorio (resta ferma solo l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione innanzi alla commissione di certificazione, previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la certificazione).

Gli articoli 410 e 411 dettano specifiche disposizioni sul procedimento e sul processo verbale di conciliazione, mentre l'articolo 412 prevede la possibile risoluzione arbitrale della controversia (devoluta alla citata commissione dalle stesse parti in qualunque momento del tentativo di conciliazione in corso) e gli effetti esecutivi del lodo raggiunto.

Gli articoli 412-ter e 412-quater, prevedono, rispettivamente, che la conciliazione e l'arbitrato possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (412-ter) nonché la possibile proposizione delle liti in oggetto davanti ad appositi collegi di conciliazione e arbitrato irrituale, in relazione ai cui giudizi sono dettati specifici passaggi procedurali (articolo 412-quater).

Il commi 7, 8 e 9 estendono ulteriormente la possibilità di arbitrato, rituale e irrituale. L'arbitrato sarà, infatti, possibile anche quando il contratto di lavoro e la clausola compromissoria siano « certificati » in conformità delle previsioni del decreto legislativo n. 276 del 2003 ovvero siano validati dalle apposite commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del citato decreto legislativo. Gli stessi organi di certificazione possono istituire camere arbitrali « irrituali », presso le quali può anche essere esperito, preliminarmente, il tentativo di conciliazione.

Il comma 10 estende a tutte le commissioni di certificazione la competenza a certificare – a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse – tutte le rinunce e transazioni relative a

diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e da contratti e accordi collettivi (di cui all'articolo 2113 del codice civile).

Il comma 11 abroga il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che prevede che la certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative (riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o da attuare con i soci lavoratori), depositato presso la competente direzione provinciale del lavoro, debba essere espletata da specifiche commissioni istituite nelle sole sedi di certificazione presso le stesse direzioni provinciali.

Il comma 12 novella il quarto comma dell'articolo 2113 del codice civile, prevedendo l'inapplicabilità della disciplina ivi contenuta in materia di rinunzie e transazioni anche alle conciliazioni intervenute presso le commissioni di conciliazione.

Il comma 13 in coerenza con le novelle introdotte, abroga l'articolo 412-bis del codice di procedura civile, relativo al tentativo di conciliazione nel processo del lavoro come condizione di procedibilità della domanda. Viene poi modificato il secondo comma dell'articolo 410-bis che, prevedendo che in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il tentativo di conciliazione si considera espletato.

L'articolo 67 è volto a modificare le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali.

In particolare il comma 1, sostituendo l'articolo 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, estende da 60 giorni a 120 giorni dal ricevimento della sua comunicazione (ovvero della comunicazione dei motivi se non contestuale) il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento. Tuttavia, allo stesso tempo, si dispone che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro depositato nella relativa cancelleria, facendo quindi venir meno la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di impu-



gnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a far conoscere la volontà del lavoratore.

Il comma 2 precisa che il termine previsto a pena di decadenza dal precedente comma per l'impugnazione del licenziamento, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace. Il provvedimento in esame sembrerebbe voler estendere l'ambito di applicabilità del termine di decadenza per l'impugnazione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966 ad ulteriori casi di licenziamento illegittimo, comprendendovi anche tutti i casi di nullità (quindi anche quelli che ai sensi dell'interpretazione prevalente della normativa vigente rimangono esclusi) nonché i casi di inefficacia per vizio di forma o per omessa tempestiva comunicazione dei motivi richiesti.

Il comma 3 estende ulteriormente l'ambito di applicazione del termine di decadenza per l'impugnazione di cui al menzionato articolo 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966. In primo luogo, viene precisato che tale termine si applica anche ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto. Inoltre, si prevede l'applicazione del termine anche al di fuori dei casi di licenziamento e, in particolare, alle seguenti fattispecie: recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la Commissione giustizia debba preservare la propria dignità poiché, dopo essere stata espoliata della competenza ad esaminare in sede referente la riforma del processo civile, inserita nel provvedimento n. 1441-bis, oggi viene nuovamente espoliata della stessa competenza con specifico riguardo al processo del lavoro, essendo chiamata, per di più, ad esprimere un parere un pochi

minuti. Considera questo comportamento del Governo e della maggioranza assolutamente inaccettabile anche perché, nel merito, il provvedimento in esame mira, tra l'altro, alla degiurisdizionalizzazione dello *jus variandi* dal datore di lavoro: fatto questo di portata rivoluzionaria e fortemente dannoso per l'ordinamento giuridico. I problemi tecnici che dovrebbero essere affrontati e approfonditi nella sede naturalmente competente, che è la Commissione giustizia, sono moltissimi ed estremamente delicati. Invece la Commissione giustizia viene completamente estromessa e privata della possibilità di riflettere adeguatamente su un provvedimento idoneo a produrre danni gravissimi alla giustizia civile ed ai diritti dei cittadini che lavorano. Dichiara quindi di abbandonare i lavori della Commissione.

Federico PALOMBA (IdV) rileva come, ancora una volta, sia stato arrecato un vulnus gravissimo alle competenze della Commissione giustizia e quindi alle prerogative dell'intero Parlamento. Il Governo e la maggioranza ne portano per intero la responsabilità politica. Ritene inaccettabile che alla Commissione giustizia siano lasciati pochi minuti per l'esame di un provvedimento tanto delicato e tipicamente rientrante nei suoi ambiti di competenza. Preannuncia quindi la sua astensione dalla votazione.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia che i componenti del gruppo del Partito democratico appartenenti alla Commissione giustizia invieranno una lettera al Presidente della Camera per rivendicare l'orgoglio non tanto della Commissione, quanto dell'intero Parlamento, le cui prerogative sono state ancora una volta gravemente violate. Non potendosi più parlare di fatti episodici, emerge con chiarezza una strategia del Governo e della maggioranza per scardinare il ruolo del Parlamento, sottraendo il provvedimento all'esame delle commissioni competenti per materia e, in particolar modo, della Commissione giustizia.

Quanto al merito del provvedimento, rileva come appaia evidente a chi abbia un

minimo d'esperienza in materia di processo del lavoro, che viene distrutta forse l'unica parte del processo civile che funziona. E chi ha il senso delle istituzioni non può sentirsi turbato da un evento di tale gravità.

Ritiene che, di fronte ad un simile provvedimento, la Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario unanime. D'altra parte, le premesse della proposta di parere del relatore sono condivisibili ed evidenziano il disagio interno alla stessa maggioranza. Un disagio profondo, che rende poco dignitoso il lavoro di tutti i parlamentari, tanto di opposizione quanto di maggioranza. Dalle premesse della proposta di parere del relatore, pertanto, dovrebbe logicamente discendere una proposta di parere contrario.

Presenta quindi una proposta alternativa di parere contrario, che condivide le premesse della proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea come questo provvedimento, certamente di competenza della Commissione giustizia, così come lo era il 1441-*bis*, presenta il vizio originario di essere stato inserito in un « collegato » alla legge finanziaria, insieme a molte altre materie eterogenee. Ciò ha comportato, di fatto, un'alterazione dell'ordinaria ripartizione delle competenze per materia delle Commissioni. Per ovviare a tale alterazione, il Regolamento offre gli strumenti dello stralcio ed eventualmente del conflitto di competenza, ma tali strumenti possono essere attivati dalla maggioranza e, perciò, non sono concretamente utilizzabili se non sussiste una volontà della maggioranza in tal senso. Sottolinea come il regolamento venga pericolosamente superato dai precedenti, che costituiscono la prassi, temendo che questa non sia certamente l'ultima volta che la Commissione giustizia viene così gravemente espoliata delle sue prerogative, tramite l'inserimento di disposizioni di sua competenza in provvedimenti collegati alla manovra finanziaria. Sottolinea altresì come sia in gioco la responsabilità e la dignità di tutti i parlamentari e come il

Governo e la maggioranza stiano creando uno Stato di diritti affievoliti. Il provvedimento in esame ne è solo l'ulteriore conferma, contenendo degli aspetti estremamente inquietanti che, nella sostanza, sono quelli indicati nelle premesse della proposta di parere del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, con riferimento alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, ricorda che tanto nel provvedimento 1441-*bis* quanto nel provvedimento 1441-*quater*, le materie eterogenee ivi disciplinate non investono in misura prevalente la competenza della Commissione giustizia e che, pertanto, le relative assegnazioni sono state effettuate dal Presidente della Camera conformemente alle disposizioni regolamentari. Altra e distinta questione è quella relativa allo stralcio e al conflitto di competenza, che sono strumenti rimessi alle decisioni della Commissione, che naturalmente sono adottate a maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, sarà considerata preclusa la proposta di parere alternativo presentata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**SEDE REFERENTE**

*Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.*

*C. 1658 Concia.*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater* Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

L'articolo 65, comma 1, dispone che « in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente »;

la predetta disposizione utilizza, per circoscrivere il potere di controllo giudiziaro, il concetto di « clausola generale »: al fine di evitare incertezze interpretative, sembra opportuno definire il concetto di « clausola generale », anche integrando la fattispecie con un elenco tassativo e dettagliato, non meramente esemplificativo, di ciò che il legislatore intende, nel caso specifico, per « clausola generale »;

L'articolo 65, comma 3, dispone che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del

vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione;

la predetta disposizione, ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa e di una più precisa definizione dell'ambito del controllo giudiziario, potrebbe essere riformulata indicando esplicitamente e distintamente, per le ipotesi di licenziamento per giusta causa e per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo, gli elementi che possono costituire oggetto della valutazione del giudice; ciò renderebbe superfluo il richiamo alle « tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione »;

L'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile, in particolare, rendendo facoltativo il tentativo di conciliazione ed estendendo la possibilità di ricorrere all'arbitrato;

con riferimento alla predetta disposizione, appare opportuno valutare se il venir meno dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, conformemente alla *ratio*

del complessivo intervento in materia di processo di lavoro, sia concretamente in grado di produrre effetti deflativi;

l'articolo 67, al comma 1, estende a 120 giorni il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento, disponendo che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale; al comma 2 precisa che il predetto termine si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace; al comma 3 estende l'ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra;

la previsione secondo la quale impugnazione può essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro suscita perplessità poiché potenzialmente inidonea, stante anche l'ampliamento dei

casi sui quali interviene la norma, a produrre effetti deflativi sul carico giudiziario,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 65, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità corroborare la fattispecie con elementi di maggiore determinatezza, precisando e delimitando il concetto di « clausola generale » come indicato in premessa;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire l'ambito del controllo giudiziario sulle motivazioni posta a base del licenziamento come indicato in premessa;

*c)* all'articolo 66, valuti la Commissione merito l'opportunità di mantenere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità riformulare l'articolo 67 al fine di renderlo compatibile con la *ratio* deflativa del complessivo intervento sul processo del lavoro.

Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (C. 1441-quater Governo).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

L'articolo 65, comma 1, dispone che « in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente »;

la predetta disposizione utilizza, per circoscrivere il potere di controllo giudiziario, il concetto di « clausola generale »: al fine di evitare prevedibili incertezze interpretative, è necessario definire il concetto di « clausola generale », anche integrando la fattispecie con un elenco tassativo e dettagliato, non meramente esemplificativo, di ciò che il legislatore intende, nel caso specifico, per « clausola generale »;

l'articolo 65, comma 3, dispone che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del

vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione;

la predetta disposizione, ai fini della chiarezza interpretativa e della precisa definizione dell'ambito del controllo giudiziario, deve essere riformulata indicando esplicitamente e distintamente, per le ipotesi di licenziamento per giusta causa e per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo, gli elementi che possono costituire oggetto della valutazione del giudice; ciò renderebbe, tra l'altro, superfluo l'opinabile richiamo alle « tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro, ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione »;

l'articolo 66 interviene sulla disciplina del processo del lavoro contenuta nel codice di procedura civile, in particolare, rendendo facoltativo il tentativo di conciliazione ed estendendo la possibilità di ricorrere all'arbitrato;

con riferimento alla predetta disposizione, il venir meno dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione non appare conforme alla *ratio* del complessivo inter-

vento in materia di processo di lavoro, non essendo in grado di produrre effetti deflativi;

L'articolo 67, al comma 1, estende a 120 giorni il termine, previsto a pena di decadenza, per l'impugnazione del licenziamento, disponendo che tale impugnazione possa essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro e non più con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale; al comma 2 precisa che il predetto termine si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché alle ipotesi di licenziamento inefficace; al comma 3 estende l'ambito di applicazione del predetto termine di decadenza anche: ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero

alla legittimità del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra;

la previsione secondo la quale impugnazione può essere effettuata esclusivamente con ricorso al giudice del lavoro risulta del tutto inidonea, stante anche l'ampliamento dei casi sui quali interviene la norma, a produrre effetti deflativi sul carico giudiziario,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

Ferranti, Samperi.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di rappresentanti della Rete italiana di solidarietà con le comunità di pace colombiane, Colombia Vive! ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	39
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della Riunione ad alto livello sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in occasione della 63ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 25 settembre 2008) .....	40

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.**

**Audizione di rappresentanti della Rete italiana di solidarietà con le comunità di pace colombiane, Colombia Vive!**

*(Svolgimento e conclusione).*

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea PROIETTI, Wilson DAVID HUI-GUITA, Maria Betilda TUBERQUIA QUIN-

TERO, Carla MARIANI e Salima CURE, *rappresentanti della Rete di solidarietà con le comunità di pace colombiane, Colombia Vive!*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Franco NARDUCCI (PD), Enrico PIANETTA (PdL), Furio COLOMBO, *presidente*.

Andrea PROIETTI, Wilson DAVID HUI-GUITA, Maria Betilda TUBERQUIA QUIN-TERO, Carla MARIANI, *rappresentanti della Rete di solidarietà con le comunità di pace colombiane, Colombia Vive!*, replicano ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI  
DI SVILUPPO DEL MILLENNIO****COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del  
presidente Enrico PIANETTA.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Sugli esiti della Riunione ad alto livello sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in occasione della 63ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. (New York, 25 settembre 2008).**

Enrico PIANETTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda che l'onorevole Maran, componente del Comitato, ha preso parte, in rappresentanza della Commissione affari esteri, alla 63ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU che si è tenuta la scorsa settimana a New York, e lo invita a riferire in merito agli eventi che si sono svolti in relazione agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Alessandro MARAN (PD) osserva che gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono stati al centro dei lavori dell'Assemblea generale dell'ONU, che ha avviato nell'ultima settimana di settembre la sua 63ma sessione, per diretto impulso del Segretario generale, Ban Ki Moon. La sessione del 2008, a metà tra il lancio dell'iniziativa con la Dichiarazione del Millennio (2000) e la scadenza prevista (2015), è parsa la più opportuna per impostare un primo bilancio ed orientare l'azione futura. La sopraggiunta crisi dei mercati finanziari ha ulteriormente sottolineato l'urgenza della riflessione, alla luce delle minori risorse che potrebbero restare a disposizione del conseguimento degli obiettivi. Assume, pertanto, un rilievo decisivo l'appuntamento del mese di dicembre a Doha, per la *Review Conference* sul finanziamento allo sviluppo.

In particolare, segnala che il 25 settembre 2008 si è tenuta una Riunione ad alto livello che si è articolata nei tre ambiti della lotta alla povertà e alla fame, dell'educazione e salute e della sostenibilità ambientale. In apertura, Ban Ki Moon ha ricordato come la nostra sia la prima generazione a possedere le risorse e le conoscenze per eliminare la povertà. Al riguardo, ha citato come esempio di successo il programma di azione per la lotta alla malaria, proponendo che nel 2010 si tenga un Summit per esaminare i risultati conseguiti a fronte di ciascuno degli otto obiettivi. Il presidente dell'Assemblea generale, Miguel d'Escoto Brockmann, a sua volta, ha denunciato gli ostacoli che si frappongono e che derivano dal peso della spesa militare, dagli elevati dazi commerciali, dai sistemi di produzione agricoli, dagli enormi profitti delle multinazionali. L'ineguaglianza globale si è, infatti, a suo avviso aggravata dal 2000 ad oggi, con oltre 3 miliardi di persone che vivono con meno di due dollari e mezzo al giorno, per cui ha rivolto un appello al prevalere del senso di solidarietà e di umanità. Il costo della guerra in Iraq avrebbe – ha provocatoriamente rilevato – coperto le spese di studio di tutti i bambini del mondo.

A nome del governo britannico, *sponsor* della riunione, è intervenuto il premier Gordon Brown, che ha richiamato i valori della Carta delle Nazioni Unite per il loro diretto riferimento ai popoli della terra. Contestando ogni ipotesi di rinvio degli Obiettivi magari motivata dalla crisi finanziaria, ha lamentato il pericolo dell'indifferenza come il peggiore per la credibilità dell'ONU. Riguardo all'Africa, ne ha prefigurato il futuro come alimentatrice degli altri continenti se vi si faranno gli opportuni investimenti per la messa a coltura. Per l'Unione europea, ha partecipato il presidente della Commissione, José Manuel Barroso, che ha confermato l'obiettivo di raggiungere globalmente nel 2015 lo 0,7 per cento del PIL per l'aiuto allo sviluppo, sulla base della *EU Agenda for Action* adottata nello scorso mese di giugno. Barroso ha poi condiviso le indicazioni emerse ad Accra da parte del-



L'Unione africana circa la prevedibilità degli interventi, la divisione del lavoro tra i donatori, un migliore allineamento alle esigenze nazionali risparmiando gli adempimenti burocratici (in un anno si sarebbe kaffkianamente chiesto alla Tanzania di presentare 2.400 rapporti!). L'Unione africana, dal canto suo, ha lamentato le difficoltà derivanti non solo dalla scarsità delle risorse finanziarie, ma anche dalla ristrettezza degli investimenti privati, dall'instabilità politica, dall'insufficienza dei meccanismi di governo, dai cambiamenti climatici e dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dei combustibili. Il suo presidente (Tanzania), pur ritenendo non ancora raggiunto il ritmo necessario per l'adempimento degli Obiettivi, ha fatto stato dei progressi nella *governance* democratica, nello Stato di diritto, nei diritti umani e nella prevenzione dei conflitti.

Sottolinea che grande attenzione ha richiamato, per la sua concretezza e proiezione, il discorso del premier cinese, Wen Jabao, che ha rivendicato sia gli sforzi compiuti dal 1978 dal suo paese sulla via dello sviluppo, sia l'adempimento degli impegni assunti per gli Obiettivi soprattutto in campo agricolo, medico ed educativo. Gli aiuti cinesi hanno compreso cancellazione del debito, agevolazioni tariffarie, formazione professionale, assistenza sanitaria, contributi a fondo perduto, con particolare riguardo all'Africa. Il *leader* cinese ha insistito sulla necessità di adeguare gli aiuti alle diverse realtà nazionali rispettandone le tradizioni, di risolvere i conflitti regionali ed inter-etnici, di coordinare maggiormente l'attività delle organizzazioni internazionali. Ha poi concluso auspicando che l'umanità possa un giorno vivere in una società libera e democratica in cui ciascun individuo abbia l'opportunità e il diritto di conseguire la felicità in armonia e senza discriminazioni. Un originale contributo, nell'ambito del settore privato, è venuto dall'imprenditore statunitense Bill Gates, che ha rimarcato il grande potenziale comunicativo degli Obiettivi, al di là di ogni immaginazione, giudicando positivamente il fatto

che per la prima volta si discuta di numeri e si misuri l'efficacia degli interventi.

Segnala che, per l'Italia, il ministro degli esteri, Frattini, ha partecipato alla tavola rotonda su educazione e salute, richiamandole quali priorità per la presidenza italiana del G8 nel 2009. Ha soprattutto invitato a superare la tradizionale visione donatore-beneficiario nell'ottica del partenariato, coinvolgendo tutte le componenti della società. Il contributo dell'Italia si è estrinsecato anche nella promozione di un evento collaterale sul ruolo del Governo locale nel conseguimento degli Obiettivi, che è stato patrocinato dal Comune di Milano nel quadro delle manifestazioni per l'expo 2015 (la data coincide con la scadenza prevista per gli Obiettivi) il giorno precedente la Riunione ad alto livello. Il Governo locale è, infatti, interessato da un lato come livello di erogazione dei servizi più vicino ai cittadini, dall'altro come soggetto istituzionale capace di mobilitare la società civile. Il Sindaco di Milano ha insistito sul tema del cofinanziamento e ha evidenziato l'esempio della promozione del microcredito, anche favorendo la collaborazione diretta tra gli enti locali. Anche il ministro Frattini ha richiamato il nuovo approccio allo sviluppo determinato dal coinvolgimento dei soggetti erogatori dei servizi per i bisogni primari. All'evento italiano, è altresì intervenuto il Ministro per la cooperazione del Regno Unito per richiamare l'attenzione sul ruolo dei sindaci, dal momento che la popolazione urbana è in crescita e nel 2025 toccherà il 70 per cento.

Evidenzia che il direttore della Campagna per il Millennio, Salil Shetty, elogiando l'iniziativa della filiale italiana, ha colto l'occasione per richiamare l'impegno del nostro Paese nel G8 e la promessa di raggiungere lo 0,7 per cento del PIL. Intervenendo a nome dell'UCLG (*United Cities and Local Government*), Elizabeth Gateau ha denunciato che solo il 5 per cento degli aiuti giunge alle realtà locali, che sono invece le più efficienti sia per i servizi che per le infrastrutture, mentre

Stefano Manservigi (Commissione europea) ha portato i dati relativi agli impegni dell'UE.

Rende poi noto che la delegazione parlamentare italiana ha affrontato il tema anche negli incontri con alcune figure di vertice dell'ONU, come l'*associate administrator* dell'UNDP (*United Nations Development Program*), l'olandese Ad Melkert, e il capo del Dipartimento per gli affari economici e sociali, il cinese Sha Zukang. Il primo interlocutore ha sottolineato il potenziale di accelerazione degli Obiettivi, ribadendo l'opportunità di avvicinare ai cittadini l'erogazione dei servizi anche attraverso la diffusione delle *best practices*, delle capacità istituzionali e delle rilevazioni statistiche (si è detto in generale cautamente ottimista). Il monitoraggio parlamentare dell'attuazione degli Obiettivi è stato affrontato in seno all'Unione interparlamentare, nel corso del *briefing* svoltosi il 26 settembre.

In conclusione, dai lavori svolti presso le Nazioni Unite, oltre alla segnalazione di soggetti da audire nell'ambito dell'indagine conoscitiva appena deliberata, richiama l'attenzione su alcune indicazioni di lavoro: 1) seguire le organizzazioni regionali (UE, UA, etc.) e gli enti locali, oltre agli Stati nazionali; 2) sensibilizzare il settore privato; 3) promuovere il coordinamento degli interventi e la trasversalità degli

obiettivi (con riferimento all'ottavo relativo alla *global partnership*); 4) verificare i progressi in particolare in vista della *Review Conference* di Doha; 5) ribadire l'impegno dell'Italia. A tale ultimo riguardo, anche alla luce dei tagli di bilancio subiti dal settore della cooperazione, esprime viva preoccupazione. Si domanda, infatti, quali risorse il Governo intenda mettere a disposizione per le ambiziose prospettive che lo stesso Ministro dell'economia ha recentemente evocato sul *Corriere della sera*.

Matteo MECACCI (PD) invita il Comitato a tenere conto del ruolo che l'Italia potrà esercitare nella presidenza del G8 nel 2009.

Enrico PIANETTA, *presidente*, concorda con il deputato Mecacci, acquisendo la sua indicazione – peraltro riecheggiata nella relazione – ai fini dello svolgimento dell'indagine conoscitiva appena deliberata dalla Commissione. Nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia ad altra seduta l'ulteriore discussione delle comunicazioni svolte, ringraziando della puntuale esposizione il collega Maran.

**La seduta termina alle 15.55.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*) ..... 43

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Legge finanziaria per il 2009. C. 1713 Governo (*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione*) ..... 52

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. Atto n. 19 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta*) ..... 56

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 57

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

#### La seduta comincia alle 14.

#### DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

#### C. 1634-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, ricorda che nel corso dell'esame per l'espressione del parere alla VII Commissione erano state sollecitati al Governo alcuni chiarimenti con riferimento a talune disposizioni del testo. In particolare, con riferimento all'articolo 4, che prevede l'avvio della modalità organizzativa del maestro unico, era stato rilevato che tale modalità appare suscettibile di comportare nuove spese in relazione al trattamento economico da corrispondere all'insegnante unico, con riferimento alle ore di insegnamento aggiuntivo rispetto all'orario obbligatorio. Al riguardo, ricorda che la Com-

missione bilancio aveva inserito una specifica condizione nel parere favorevole espresso in data 24 settembre 2008 con la quale si raccomandava alla Commissione di merito la riformulazione del testo dell'articolo 4 al fine di individuare l'anno scolastico a decorrere dal quale si introdurrà il maestro unico quantificando puntualmente i relativi oneri e a reperire le risorse necessarie per assicurare una congrua e adeguata copertura. Sul punto avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 4.200 della Commissione che rimette ad apposita sequenza contrattuale la definizione del trattamento economico, da corrispondere all'insegnante unico, affidando al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la verifica degli effetti finanziari derivanti dalla corresponsione del trattamento economico integrativo. Si precisa inoltre che gli effetti finanziari determinati dall'introduzione del maestro unico si produrranno decorrere dal prossimo anno scolastico, vale a dire dal 1° settembre 2009. Contestualmente, si stabilisce che si debba provvedere alle relative spese a valere sulle risorse del fondo di istituto, da reintegrare con quota parte delle risorse che risulteranno disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Si tratta dei risparmi di spesa attesi con riferimento agli interventi da adottare per incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni-docente, tenendo conto degli standard europei.

Rileva che la soluzione prospettata nell'emendamento approvato dalla Commissione di merito presenta alcuni elementi di criticità. In effetti, se può convenirsi circa il fatto che le spese aggiuntive che deriveranno dal trattamento economico da corrispondere al maestro unico non possono essere predeterminati a priori, essendo rimessa alla contrattazione la definizione di tale trattamento, si deve tuttavia osservare che la messa in carico di tali spese sui singoli istituti scolastici, senza alcuna certezza quanto alla tempistica dell'eventuale reintegro dei fondi di istituto, è suscettibile di impedire, in via di

fatto, la concreta attuazione della modifica della sperimentazione del maestro unico ove nei fondi di istituto non risultassero disponibili risorse da utilizzare allo scopo. Per tali ragioni ritiene opportuno stabilire che l'utilizzo di quota parte delle risorse di istituto può essere solo eventuale e transitorio e che lo stesso fondo di istituto deve essere reintegrato da quota parte delle risorse che verranno liberate con i risparmi di spesa attesi dalle disposizioni del decreto-legge n. 112. Occorre inoltre aggiungere che alla sperimentazione potrà farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Avverte poi che l'Assemblea ha inoltre trasmesso, tra gli altri, l'articolo aggiuntivo 7.0200 che prevede l'utilizzo in una misura non inferiore al 5 per cento delle risorse disponibili con riferimento al programma delle infrastrutture strategiche al finanziamento di un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. L'articolo prevede, peraltro, al comma 5, che le spese finanziate da mutui contratti dagli enti locali per le opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche non concorrono ai limiti di spesa previsti ai fini del patto di stabilità interno. Rileva che tale deroga appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi e che lo stesso articolo aggiuntivo prevede che le risorse che verrebbero destinate al piano per la messa in sicurezza siano trasferite in apposita contabilità speciale. Si tratta di una deroga alla vigente disciplina contabile che appare opportuno sopprimere.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le modifiche da introdurre nell'emendamento 4.200 e nell'articolo aggiuntivo 7.0200 prospettate dal presidente al fine di superare i profili problematici di carattere finanziario degli emendamenti stessi e del provvedimento nel suo complesso.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che nella precedente seduta era stata segnalata alla Commissione di merito l'esigenza di apportare modifiche al testo al fine di garantire la copertura finanziaria del

provvedimento. In proposito, rileva che le modifiche prospettate risultano insufficienti in quanto le risorse aggiuntive necessarie per l'attivazione del maestro unico vengono messe a carico delle singole scuole.

Antonio MISIANI (PD) rileva che l'inclusione delle risorse per gli interventi previsti nell'articolo aggiuntivo 7.0200 nel saldo ai fini del patto di stabilità interno rischia di costituire un aggravio per i comuni.

Il sottosegretario Luigi CASERO esclude che si tratti di un aggravio per i comuni in quanto ci si limita a prevedere che le somme assumano rilevanza ai fini del patto di stabilità interno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, prospetta l'opportunità di formulare un parere favorevole sul testo con la condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 4.200, purché modificato nel senso di prevedere, al capoverso 2-*bis* dell'emendamento, l'inserimento, dopo le parole « ove occorra » delle parole « e in via transitoria »; la sostituzione delle parole « da reintegrare in » con le parole: « come reintegrato con » e l'inserimento in fine delle parole « e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». Rileva in proposito che la sostituzione delle parole « da reintegrare in » con le parole « come reintegrato con » garantisce che all'utilizzo del fondo d'istituto si potrà ricorrere solo quando allo stesso siano state attribuite le risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Osserva poi che la Commissione potrà esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 7.0200 con la condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che al comma 5 le parole « non concorrono » siano sostituite con le parole: « concorrono » e sia soppresso il comma 8.

Antonio MISIANI (PD) rileva che l'inclusione delle risorse necessarie per l'attuazione dell'articolo aggiuntivo 7.0200 tra le somme rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risulta vessatoria per gli enti locali.

Maino MARCHI (PD), dopo aver ricordato che sull'articolo aggiuntivo 7.0200 si era registrata nel Comitato dei nove una significativa convergenza, osserva che l'inserimento delle relative risorse nel saldo ai fini del patto di stabilità interno ne vanifica nei fatti l'efficacia. Con riferimento all'emendamento 4.200, osserva che le modifiche allo stesso prospettate dal presidente non appaiono idonee a superare i profili problematici di carattere finanziario dell'emendamento e del provvedimento.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva che le risorse utilizzate dai comuni per gli interventi di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo aggiuntivo 7.0200 verranno comunque trasferite dallo Stato e non si determineranno quindi effetti peggiorativi sui bilanci degli enti locali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, dopo aver ribadito che, in base alla proposta di parere da lui prospettata, i fondi di istituto potranno essere utilizzati solo se preventivamente integrati dai risparmi di spesa derivanti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112, sottolinea che tale ultima disposizione sconta effetti di risparmio già a partire dall'anno 2009.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento alle disposizioni per il contenimento della spesa in materia di organizzazione scolastica, prevede per il 2009 risparmi di spesa non inferiori a 456 milioni di euro. Chiede di chiarire quanta parte delle predette risorse siano destinate alla copertura delle disposizione recate dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, precisa che l'emendamento 4.200

della Commissione richiama le risorse del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112, che concerne il 30 per cento delle economie di spesa previste dall'articolo medesimo. Massimo VANNUCCI (PD) richiede una quantificazione precisa dei costi derivanti dall'introduzione dell'insegnante unico e delle risorse, derivanti dall'applicazione dell'articolo 64, che risultano effettivamente disponibili.

Maino MARCHI (PD) rileva come, in base al comma 9 dell'articolo 64, le economie di spesa sono riutilizzabili, nella misura del 30 per cento, a decorrere dal 2010, mentre le spese previste dal provvedimento in esame concernono anche l'anno 2009. Osserva come, se vi fossero risorse disponibili già dal 2009, non sarebbe risultato necessario porre gli oneri a carico dei fondi di istituto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che il comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 richiamato dal comma 9 sconta effetti di risparmio già nel 2009, rileva come rientri nella responsabilità della Commissione di merito affrontare la tematica posta dall'onorevole Marchi.

Antonio MISIANI (PD) sottolinea come dal provvedimento derivino costi aggiuntivi per gli istituti scolastici. Rileva inoltre come non risulti al momento alcuna indicazione in ordine alle modalità applicative della riforma del maestro unico. Come già rilevato dal collega Marchi, gli oneri risultano a carico dei fondi di istituto, con una notevole complicazione della vita degli istituti scolastici.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con l'esigenza prospettata dal collega Vannucci di disporre di un quadro completo dei costi derivanti dall'applicazione della misura del maestro unico; detto quadro costituisce infatti un presupposto imprescindibile per addivenire ad una valutazione definitiva della predetta misura. Rileva infine come i dati allo stato disponi-

bili lascino spazio a valutazioni ampiamente opinabili.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che la disposizione rinvia alla contrattazione collettiva l'attuazione concreta dell'istituzione del maestro unico.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che compito della Commissione bilancio è quello di costituire un presidio a tutela della finanza pubblica e chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire elementi circostanziati di quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione del maestro unico. Invita altresì il rappresentante del Governo a precisare quale quota verrà utilizzata delle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112, che complessivamente risulteranno pari, per l'anno 2009, al trenta per cento dei risparmi di spesa previsti dal comma 6 del medesimo articolo e quantificati per il medesimo anno in 456 milioni, per un valore quindi di circa 140 milioni di euro. Infine, il rappresentante del Governo dovrà precisare l'effettiva possibilità di fare fronte con tali risorse agli oneri previsti.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che l'emendamento 4.200 individua le risorse previste dal comma 9 dell'articolo 64 come limite massimo di spesa utilizzabile e ritiene che questo eviti ogni conseguenza negativa per la finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene indispensabile che il Governo compia gli approfondimenti indicati dal collega Vannucci, rilevando che in caso contrario la Commissione non è evidentemente nelle condizioni di esprimere il parere di competenza.

Antonio MISIANI (PD) rileva che il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 prevede peraltro una diversa finalizzazione delle risorse in questione, destinandole alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera degli insegnanti. Ritiene pertanto che il rappresentante del Governo debba fornire anche

chiarimenti su come si farà fronte a tali ulteriori finalità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, nel ribadire che l'emendamento 4.200 prevede comunque un limite massimo di spesa, invita il rappresentante del Governo a valutare i profili emersi nel corso dell'esame. Con riferimento alle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che alcune di queste presentano evidenti profili problematici per quel che concerne la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Segnala in particolare l'emendamento 1.64, il quale sopprime la clausola di invarianza prevista dall'articolo 1; l'emendamento 4.56, il quale prevede l'introduzione di minimo 450 ore aggiuntive per gli scolari immigrati finalizzate all'apprendimento della lingua italiana e al pieno inserimento nella didattica ordinaria, senza prevedere la relativa copertura finanziaria; l'emendamento 4.57, il quale sopprime il comma 2 che dispone la copertura finanziaria dell'istituzione dell'insegnante unico prevista dal comma 1. Ricorda poi che gli emendamenti 4.2 e 4.6 prevedono che le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n.112 del 2008 non impiegate ai sensi del comma 2 siano destinate al finanziamento di un Piano straordinario per la sicurezza dell'edilizia scolastica o per lo sviluppo, negli istituti scolastici, delle tecnologie multimediali. Al riguardo, segnala che la legislazione vigente prevede che le risorse del quale è previsto l'utilizzo siano destinate a finanziare iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola. Segnala ancora l'emendamento 5.17, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Fondo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per promuovere la formazione degli insegnanti e l'utilizzo di nuovi strumenti didattici. La copertura del Fondo è rinviata alla legge finanziaria; l'emendamento 5.92, che prevede, tra le altre cose, che debba essere assicurato il rimborso delle spese, non solo per le spese della scuola secon-

daria di primo grado, ma anche per gli studenti del biennio delle scuole secondarie superiori, senza prevedere la relativa copertura finanziaria; l'articolo aggiuntivo 5.04 e 5.050, i quali prevedono detrazioni fiscali per i libri di testo, senza individuare la relativa copertura finanziaria e contestualmente dispone la soppressione della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 1, dell'articolo 5; l'articolo aggiuntivo 7.01 il quale prevede la proroga di contratti di collaborazione sottoscritti presso l'ex Indire senza indicare la relativa copertura finanziaria e prevede la costituzione di fondo ordinario dell'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica da alimentare anche attraverso le risorse iscritte nei capitoli di spesa attualmente impiegati per la gestione commissariale e per il costo del personale degli istituti ex Irre e Indire.

Rileva poi la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Segnala in particolare gli emendamenti 1.110, 1.108, 1.109, 1.112, 1.63, 1.80, 1.81, 1.77 e 1.75, i quali modificano il comma 1 dell'articolo 1 prevedendo, tra le altre cose, che l'insegnamento della materia di Cittadinanza e Costituzione venga assicurato per tre annualità per un monte ore annuo di almeno 33 ore. Segnala poi l'emendamento 1.111, che modifica il comma 1 dell'articolo 1 prevedendo, che l'insegnamento della materia di Cittadinanza e Costituzione venga assicurato per tre annualità per un monte ore annuo di almeno 33 ore, l'adozione di attività di formazione per il personale preposto all'insegnamento della suddetta materia di Cittadinanza e costituzione, e la facoltà per le scuole di dotarsi di adeguati ausili didattici. Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 a valere sulle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1, comma 634, della legge finanziari per il 2007. In proposito, rileva che le risorse del quale è previsto l'utilizzo con finalità di

copertura sono iscritte nel capitolo 1270 del Ministero della pubblica istruzione, al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca la congruità della copertura e se l'utilizzo delle suddette risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Segnala ancora l'emendamento 1.12 il quale prevede che le azioni di formazione siano dirette non, in via generale, al personale, ma a quello docente, ai genitori e agli studenti; gli emendamenti 1.8 e 1.82 i quali prevedono l'inserimento nel Piano per l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche di nuovi progetti o iniziative; l'emendamento 1.11, il quale prevede che nello svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di formazione di cui al comma 1 siano coinvolti esponenti delle pubbliche amministrazioni; gli emendamenti 1.84, 1.83, 1.71, 1.76 e 1.72, i quali prevedono l'attivazione di iniziative per lo studio degli Statuti provinciali e comunali, del codice della strada e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; l'emendamento 1.74 e l'articolo aggiuntivo 1.050 i quali prevedono l'insegnamento della materia «Cittadinanza e Costituzione» mediante modalità didattiche dell'apprendimento-servizio; gli emendamenti 3.71, 3.72, 3.70, 3.16, 3.74 e 3.75, i quali prevedono la non ammissione a classi successive solo dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati.; l'emendamento 3.30, il quale dispone la promozione di attività di ricerca e formazione per pervenire alla definizione di standard di valutazione e l'adozione, da parte delle istituzioni scolastiche, di un bilancio sociale; l'emendamento 3.79, il quale prevede che dall'anno scolastico 2008-2009 all'interno delle istituzioni scolastiche sia prevista la presenza costante di uno psicologo; l'emendamento 4.19, il quale prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di costituire una o più classi funzionanti con moduli di tre insegnanti per due classi e con modelli di tempo pieno. Rileva poi che

l'emendamento 4.201 della Commissione, il quale prevede che la disciplina prevista dall'articolo 4, entri in vigore dall'anno scolastico 2009-2010, relativamente alle prime classi, non presenta profili problematici unicamente nel caso venga approvato anche l'emendamento 4.200, come integrato con le modifiche già sopra prospettate. Segnala ancora gli emendamenti 4.52, 4.12, 4.55 e l'articolo aggiuntivo 4.01, i quali prevedono che le istituzioni scolastiche definiscano modelli organizzativi di tempo pieno e modulare modelli organizzativi e che gli stessi siano assicurati dall'organico docente attualmente previsto; l'emendamento 4.8, che prevede che, per i primi due anni della scuola primaria siano costituite classi con un unico insegnante, tenendo fermo l'orario settimanale attualmente previsto; l'emendamento 4.7, il quale sopprime la previsione per cui le classi devono funzionare con un orario di ventiquattro ore settimanali; l'emendamento 4.14, il quale prevede che nelle classi affidate ad un unico insegnante debba essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno; l'emendamento 4.13 Lolli, il quale prevede che sia comunque garantito l'organico per il tempo pieno secondo l'attuale organizzazione scolastica; l'emendamento 4.53, il quale prevede che alle ventiquattro ore settimanali affidate all'insegnante unico si aggiungano le ore relative all'insegnamento della religione cattolica o attività alternative e le ore destinate all'insegnamento della lingua comunitaria; l'emendamento 4.59, che commisura l'organico dei docenti alla complessità e articolazione del modello orario e organizzativo oltre che al numero degli allievi; gli emendamenti 4.58, 4.60, 4.63 e 4.64, che prevedono, con varie modalità, un aumento dell'orario scolastico oltre le ventiquattro ore settimanali; l'emendamento 4.61, che prevede lo sviluppo triennale del tempo pieno, avendo come priorità la situazione territoriale e la domanda inesa; l'emendamento 4.65, che prevede che le istituzioni scolastiche con un determinato grado di dispersione scolastica possano mantenere fino a quattro ore settimanali di compresenza dei



docenti; gli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.010, i quali prevedono che per le classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare venga assicurato l'organico di personale attualmente previsto, ovvero funzionale alle caratteristiche degli edifici scolastici delle isole minori; gli emendamenti 5.7 e 5.13, i quali prevedono che restino a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore; gli emendamenti 5-bis.52 e 5-bis.3, i quali prevedono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad inserimento dei docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti dal Ministero dell'istruzione ai sensi del decreto n. 97 del 2004 che abbiano maturato particolari requisiti.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, esprime parere contrario, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione o copertura, sugli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.63, 1.64, 1.71, 1.72, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 3.30, 3.79, 4.2, 4.6, 4.7, 4.12, 4.13, 4.52, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.65, 4.66, 5.7, 5.13, 5.17, 5.91, 5.92 e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 4.01, 4.010, 5.04, 5.050, 7.01. Si riserva inoltre di compiere gli approfondimenti sollecitati nel corso dell'esame.

Lino DUILIO (PD) rileva come il provvedimento disponga una riforma significativa quale quella del maestro unico senza alcuna quantificazione dei relativi oneri, rinviando genericamente al limite di spesa previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008. L'indeterminatezza delle risorse necessarie potrebbe addirittura portare ad un blocco della riforma, nel caso in cui gli importi disponibili non risultassero sufficienti. Sottolinea la mancanza di un'esaustiva relazione tecnica. Rileva altresì come non risulti chiaro nemmeno se dall'introdu-

zione del maestro unico derivino risparmi o costi. La valutazione dell'emendamento 4.200 della Commissione si pone dunque all'interno di un quadro estremamente generico.

Amedeo CICCANTI (UdC) si associa alla richiesta della predisposizione di circostanziati elementi di quantificazione sugli oneri del provvedimento, anche attraverso la predisposizione di una relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (PD), nel concordare con le considerazioni da ultimo svolte dal collega Misiani, osserva che il comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 destina il 30 per cento delle complessive economie di spesa per il 2009, pari a 456 milioni di euro, ad una finalità ben precisa: la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale scolastico. Rileva come l'emendamento 4.200 della Commissione modifichi di fatto tale destinazione, sviando le risorse verso una diversa finalità. Chiede dunque se i circa 150 milioni di euro siano utilizzabili per coprire la misura del maestro unico e se, comunque, risultino sufficienti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, sospende l'esame del provvedimento per consentire al rappresentante del Governo di acquisire ulteriori elementi di valutazione ed avverte che l'esame riprenderà al termine dello svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno.

**La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 15.10.**

Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce il parere favorevole del Governo all'emendamento 4.200 della Commissione con le integrazioni proposte e sottolinea come la previsione di un limite massimo di spesa risolva i problemi relativi alla copertura finanziaria.

Pier Paolo BARETTA (PD) richiama il parere già espresso dalla Commissione bilancio sul testo del provvedimento, che

conteneva una condizione, che richiedeva alla Commissione di merito di riformulare il testo dell'articolo 4 individuando l'anno scolastico a decorrere dal quale si introdurrà il maestro unico, quantificando puntualmente, con distinta evidenza, i conseguenti oneri e reperendo le risorse necessarie per assicurare una congrua e adeguata copertura. Richiede dunque che la Commissione adotti un parere coerente con quello precedentemente approvato.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che è compito del Governo determinare gli effetti dei provvedimenti sui saldi di finanza pubblica. Chiede nuovamente se le risorse previste dal comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 risultino sufficienti a fornire un'adeguata copertura finanziaria. Ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere il parere e chiede pertanto di evitare che si compia, con la votazione del parere, un grave strappo rispetto al consolidato modo di operare della Commissione, che potrebbe rappresentare un precedente pericoloso.

Antonio MISIANI (PD) rileva che non ci sono le condizioni per esprimere il parere in quanto non sono stati forniti i necessari elementi di quantificazione, in particolare con riferimento all'utilizzo di risorse, quelle del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112, che presentano a legislazione vigente una diversa finalizzazione.

Maino MARCHI (PD) constata l'insufficienza delle risposte fornite dal Governo e segnala peraltro che riguardo all'istituzione del maestro unico vi è una discrasia non di poco conto tra la relazione illustrativa e il contenuto del decreto in quanto la prima la indica come facoltativa e il secondo come obbligatoria.

Lino DUILIO (PD), dopo aver richiamato le assai criticabili dichiarazioni del presidente del Consiglio in ordine al fatto che il Governo farà un uso ancora maggiore in futuro della decretazione d'urgenza, circostanza che richiede a maggior

ragione un rigoroso operato della Commissione bilancio, ricorda la condizione contenuta nel parere reso alla Commissione istruzione che indicava a tale commissione la necessità di quantificare puntualmente gli oneri derivanti dall'istituzione del maestro unico e di reperire una congrua e adeguata copertura. In proposito rileva che invece l'emendamento 4.200 della Commissione rinvia la quantificazione degli oneri alla contrattazione. Osserva che pertanto l'espressione di un parere come prospettato dal presidente rappresenterebbe un significativo e grave mutamento nelle consuetudini fin qui adottate dalla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che la previsione di un reintegro preventivo e non successivo dei fondi d'istituto a valere sulle risorse del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 appare idonea a superare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento. Rileva peraltro che presumibilmente l'ordine di grandezza delle somme coinvolte risulterà notevolmente inferiore alle tetto massimo di risorse disponibili.

Antonio MISIANI (PD) segnala l'esigenza di cambiare, in coerenza con la previsione dell'emendamento 4.200, la finalizzazione prevista dal comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con il presidente in ordine all'idoneità delle modifiche prospettate all'emendamento 4.200 a superare i profili problematici di carattere finanziario del provvedimento e ricorda che è comunque prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Lino DUILIO (PD) segnala la necessità di evitare l'utilizzo di clausole di invarianza che si riducano a mere clausole di stile, volte ad evitare che gli effettivi problemi finanziari dei provvedimenti vengano affrontati. In particolare, ritiene che di fronte a una riforma del sistema di istruzione della rilevanza di quella pro-

spettata dal provvedimento sia impensabile che il Governo non fornisca circostanziati elementi di quantificazione.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda come la Commissione bilancio risulti l'unica che può richiamare un articolo della Costituzione. Sottolinea come ci si appelli ora ad un articolo della Costituzione per stornare alcune risorse – per di più dall'ammontare indeterminato – dalla finalità attualmente prevista dalla legge, concernente la valorizzazione e lo sviluppo professionale del personale scolastico ad altra finalità il cui onere finanziario non è peraltro esattamente quantificato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, ricorda che risulta necessario pervenire all'espressione del parere. Ritiene che la condizione posta nella proposta di parere, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, imporrà alla Commissione di merito di riformulare il testo dell'emendamento, consentendo in quella sede di aprire un dibattito sulle questioni attinenti al merito poste dai colleghi. Formula dunque la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2008, recante Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (A.C. 1634-A);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

sia approvato l'emendamento 4.200 con la seguente modifica: al comma 2-bis, dopo le parole: « ove occorra » inserire le

seguenti: « e in via transitoria »; sostituire le parole: « da reintegrare in » con le seguenti: « come reintegrato con »; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

sull'articolo aggiuntivo 7.0200:

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

Al comma 5, sostituire le parole: « non concorrono » con le seguenti: « concorrono » e sopprimere il comma 8.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.11, 1.12, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.63, 1.64, 1.71, 1.72, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 3.30, 3.79, 4.2, 4.6, 4.7, 4.12, 4.13, 4.52, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.65, 4.66, 5.7, 5.13, 5.17, 5.91, 5.92 e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 4.01, 4.010, 5.04, 5.050, 7.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1. »

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, osserva come non risulti accettabile un precedente in cui la Commissione Bilancio, richiamandosi all'articolo 81 della Costituzione, deliberi un parere in assenza di una quantificazione degli oneri in precedenza

richiesta dalla Commissione stessa ai sensi del medesimo articolo 81 della Costituzione. Dichiara pertanto che il suo gruppo non prenderà parte alla votazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.30.**

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2,  
DEL REGOLAMENTO**

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Legge finanziaria per il 2009.**

**C. 1713 Governo.**

*(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, rilevando che la Commissione è altresì chiamata ad effettuare una prima valutazione anche relativamente ai profili di copertura. Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, ricorda che i limiti di contenuto proprio della legge finanziaria sono stabiliti in modo puntuale dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978. Essi risultano altresì integrati per l'anno 2009, dalla disposizione del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, la quale ha previsto che in via sperimentale

la legge finanziaria per il prossimo anno contenga esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Osserva che in linea con tali disposizioni, il disegno di legge finanziaria per il 2009, trasmesso dal Governo alla Camera, risulta composto di tre articoli, che recano le misure di seguito indicate. In particolare, l'articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il bilancio di previsione per l'anno 2009 e per il bilancio pluriennale a legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011. L'articolo 2 individua una serie di proroghe di regimi fiscali agevolati e le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali ed ai miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico. Le proroghe di regimi fiscali agevolati interessano diversi settori: in particolare, ricordo che, tra le altre, vengono confermate l'IRAP agevolata nel settore agricolo; le agevolazioni per le imprese della pesca previste dal decreto-legge n. 457 del 1997; viene inoltre prorogata a regime, a partire dal periodo d'imposta 2008, la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di asili nido; vengono poi confermate per l'anno 2009 le agevolazioni fiscali per l'accorpamento delle proprietà coltivatrici e prorogate fino a tutto l'anno 2011 delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio. L'articolo 3 reca infine l'approvazione delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria e l'entrata in vigore della legge medesima. Propone pertanto di rilevare nel parere che le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2009 sono riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria, come determinato dalla legislazione vigente.

Con riferimento alle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, osserva inoltre che l'inserimento di due voci nella tabella C non appare coerente con i criteri previsti dalla legislazione contabile per il finanziamento mediante utilizzo della tabella C e con la legislazione sostanziale

sottostante a tali voci. Ricorda infatti che possono essere inserite nella tabella C unicamente voci di spesa che siano presenti nella Tabella C allegata alla legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000) ovvero che trovino fondamento nell'esplicito rinvio, da parte di apposita disposizione di legge, alla Tabella medesima. Sulla base di tali criteri, non possono essere inserite nella tabella C due specifiche voci, entrambe destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 297 del 2006. Si tratta in particolare del finanziamento, limitatamente all'anno 2009, della disposizione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 297 del 2006, per il quale la legislazione sostanziale prevede l'iscrizione in tabella C solo a decorrere dall'anno 2010; e del finanziamento della disposizione dell'articolo 28, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 159 del 2007 per la quale la legislazione sostanziale non prevede l'iscrizione in tabella C. Propone pertanto, nell'ambito del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, di evidenziare alla Presidenza della Camere l'opportunità di stralciare le voci indicate. Rileva peraltro che l'espunzione non pregiudica il finanziamento delle predette disposizioni, in quanto le relative risorse risultano già stanziare dalla legislazione vigente e, in quanto tali, iscritte in bilancio.

Per quanto concerne i profili di copertura, rileva che agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante il ricorso alle disponibilità precostituite nell'ambito del decreto-legge n. 112 del 2008 e mediante le maggiori entrate e le minori spese determinate dalle disposizioni del disegno di legge medesimo. Dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge risulta una eccedenza dei mezzi di copertura rispetto agli oneri di natura corrente pari a 1.024 milioni di euro per il 2009, a 1.574 milioni di euro per il 2010 e a 1.889 milioni di euro per il 2011. Ai fini della deliberazione dello stralcio, propone pertanto di esprimere un parere in cui si evidenzia che il

disegno di legge finanziaria per il 2009 risulta conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con il presidente in ordine alla coerenza del disegno di legge finanziaria con il combinato disposto tra l'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 ed il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva poi di non avere osservazioni in ordine alle osservazioni compiute sulla tabella C, mentre, con riferimento al prospetto di copertura, osserva che l'eccedenza dei mezzi di copertura si verifica solo con riferimento al saldo netto da finanziare e non al fabbisogno e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ed invita a tenere conto di ciò anche ai fini del parere da sottoporre alla Presidenza della Camera.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che conseguentemente quelle risorse non potranno essere utilizzate a copertura di modifiche da introdurre nel corso dell'esame parlamentare, riducendo ulteriormente la possibilità di azione da parte del Parlamento.

Lino DUILIO (PD) rileva che l'esclusione delle misure di sviluppo dal contenuto proprio della legge finanziaria fa sorgere il problema di individuare strumenti normativi idonei all'adozione di provvedimenti per il sostegno dello sviluppo economico, in particolare in considerazione dei bassissimi tassi di crescita del PIL che l'Italia sta registrando. In caso contrario, infatti, non si potrebbe che concludere che il Governo ha adottato una filosofia di politica economica che ritiene l'azione pubblica del tutto incapace di influire sul ciclo economico.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel richiamare l'intervento del Ministro avvenuto in Assemblea durante la seduta antimeridiana, osserva che si è ritornati ad un sistema in cui la legge finanziaria definisce le grandezze fondamentali del

quadro di finanza pubblica, escludendo misure finalizzate allo sviluppo, che possono comunque essere contenute in ulteriori provvedimenti. Ritiene di fondamentale importanza, al riguardo, delineare una netta separazione tra misure di contenimento ed interventi di carattere espansivo. Sottolinea come resti nella piena potestà di Parlamento e Governo l'approvazione di provvedimenti volti a favorire la crescita e lo sviluppo. Ricorda infine come la Camera abbia approvato proprio nel corso della mattina un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica contenente misure di gran rilevanza per lo sviluppo del sistema economico.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene necessario porre una questione di metodo. Ricordando l'ampio lavoro svolto nella legislatura precedente per pervenire ad una riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, rileva che la legge finanziaria, nell'assetto fino ad ora vigente, assolveva ad una funzione fondamentale. Trattandosi di un provvedimento normativo caratterizzato dalla certezza dei tempi di esame, essa infatti costituiva l'unico strumento – sia pure talvolta abusato – a disposizione del Parlamento per intervenire su una molteplicità di problematiche. Ritiene pertanto che, con l'esclusione delle misure di sviluppo dal contenuto proprio del disegno di legge e con le altre caratteristiche che il disegno di legge finanziaria ha assunto questo anno, si stia passando da un eccesso all'altro ed invita quindi il rappresentante del Governo a precisare se vi sia una disponibilità ad inserire nel testo disposizioni volte ad affrontare alcune situazioni di emergenza meritevoli di attenzione o se invece il Governo stia predisponendo strumenti normativi diversi a tal fine.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che presumibilmente, ove ricorrano urgenze, saranno presentati provvedimenti volti ad affrontare e risolvere specifiche situazioni problematiche, quali ad esempio quelle relative agli enti locali. Formula dunque la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2009, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;

considerato che il disegno di legge reca esclusivamente disposizioni riconducibili al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 volte, in particolare a:

a) fissare gli obiettivi dei saldi del bilancio dello Stato;

b) disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati e incidenti sulla misura di aliquote e comunque sulla determinazione di parametri da cui deriva il quantum della prestazione;

c) definire l'importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, anche per quanto concerne il trattamento accessorio, nonché a definire l'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali;

d) stabilire gli importi da iscrivere nelle tabelle allegate;

tenuto conto che la limitazione del contenuto del disegno di legge finanziaria nei termini indicati risulta pienamente coerente con il dettato del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale, per l'anno 2009, sono escluse dal disegno di legge finanziaria disposizioni finalizzate direttamente al sostegno e al rilancio dell'economia e disposizioni di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico;

rilevato peraltro che nell'ambito della tabella C risulta incluso il finanziamento della disposizione di cui all'articolo 28, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 159 del 2007, che, in base alla normativa sostanziale, non può essere iscritta nella suddetta tabella, nonché il finanziamento, per

gli anni 2009, 2010 e 2011, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 297 del 2006 che, in base alla normativa sostanziale, può essere iscritta in tabella C soltanto a partire dal 2010;

ritenuto che la definizione del limite di contenuto del disegno di legge finanziaria deve ovviamente riferirsi anche alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni del citato comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

rilevato, per quanto concerne i profili finanziari, che:

a) agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante il ricorso alle disponibilità precostituite nell'ambito del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e mediante le maggiori entrate e le minori spese determinate dalle disposizioni del disegno di legge medesimo;

b) dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge risulta una eccedenza dei mezzi di copertura, con riferimento esclusivo al saldo netto da finanziare, rispetto agli oneri di natura corrente pari a 1.024 milioni di euro per il 2009, a 1.574 milioni di euro per il 2010 e a 1.889 milioni di euro per il 2011;

#### RITIENE

1) che le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2009 sono riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria, come determinato dalla legge di contabilità generale dello Stato e dall'articolo 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 112, fatta eccezione per l'inserimento in tabella C della voce di spesa relativa al decreto-legge n. 159 del 2007 (articolo 28, comma 4-bis) e, limitatamente al finanziamento riferito all'anno

2009, della voce di spesa relativa al decreto-legge n. 297 del 2006 (articolo 6, comma 2). Il limite indicato per il 2009 dalla citata disposizione dell'articolo 1, comma 1-bis, integra i parametri per l'ammissibilità degli emendamenti fissato dall'articolo 121, comma 5, del Regolamento;

2) che il disegno di legge finanziaria per il 2009 risulti conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;

3) che, nel corso dell'esame parlamentare, si debba garantire la coerenza tra le deliberazioni sulle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria e le eventuali rimodulazioni che dovessero essere effettuate, con riferimento alle medesime voci di spesa, in sede di disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 60, comma 3 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. Va mantenuto fermo il criterio costantemente adottato per il quale gli emendamenti sugli stessi oggetti possono essere presentati all'uno o all'altro disegno di legge. »

Pier Paolo BARETTA (PD), fermo restando quello che sarà il fisiologico confronto tra maggioranza ed opposizione nell'esame del disegno di legge finanziaria, nel condividere il contenuto della proposta di parere, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla stessa.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.**

**Atto n. 19.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Amedeo LABOCETTA (Pdl), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento in esame, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, recante disposizioni in materia di relazione sul governo societario da parte delle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, nonché di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e sugli impegni fuori bilancio, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative ai conti annuali e consolidati delle società commerciali, delle banche ed altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

Segnala che l'articolo 1, mediante una novella all'articolo 2427 del codice civile, dispone che il contenuto della nota integrativa ai bilanci delle società debba indicare anche le operazioni con parti correlate quando queste siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale quando rischi e benefici siano rilevanti per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.

L'articolo 2, modificando l'articolo 27 del decreto legislativo n. 127 del 1991, prevede un aumento dei valori relativi agli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al fine dell'obbligo per le società della redazione

del bilancio consolidato. Inoltre, apportando una novella all'articolo 38 del decreto legislativo in esame, dispone che il contenuto della nota integrativa ai bilanci delle società debba indicare anche le operazioni con parti correlate quando queste siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale quando rischi e benefici siano rilevanti per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.

L'articolo 3, apportando una novella all'articolo 23 del decreto legislativo n. 871 del 1992, dispone che il contenuto della nota integrativa ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari debba indicare anche: le operazioni con parti correlate quando queste siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato; gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale quando rischi e benefici siano rilevanti per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.

L'articolo 4, sostituendo il comma 2 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 209 del 2005, attribuisce all'ISVAP il potere di emanare con regolamento prescrizioni che prevedano che il contenuto della nota integrativa ai bilanci delle società di assicurazioni private e di interesse collettivo debba indicare anche le operazioni con parti correlate quando queste siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale quando rischi e benefici siano rilevanti per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria.

L'articolo 5, sostituendo l'articolo 123-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, prevede che le società che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentari, siano obbligate ad inserire nella « Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari » informazioni dettagliate riguardanti tra l'altro: la struttura del capitale sociale e eventuali restrizioni al trasferimento dei titoli; il meccanismo di esercizio del diritto di voto; eventuali accordi significativi anche con gli



amministratori e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza; la composizione i poteri e il funzionamento degli organi di gestione e infine l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario, che secondo la novella apportata all'articolo 124-ter del decreto legislativo in esame, devono essere sottoposti a forme di pubblicità stabilite dalla CONSOB.

L'articolo 6, prevede che le disposizioni del presente decreto legislativo si applichino ai bilanci e ai documenti relativi agli esercizi aventi inizio dopo la data della entrata in vigore dello stesso decreto.

Rileva infine che lo schema di decreto legislativo risulta corredato di relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che non attribuisce al provvedimento effetti finanziari e, nel constatare che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS condivide con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.**

**Atto n. 25.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento reca lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ed è emanato in applicazione, tra l'altro, del decreto legge n. 85 del 2008. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, osserva preliminarmente che alle norme che costituiscono i presupposti normativi per emanazione dello schema di regolamento in esame non erano stati ascritti effetti finanziari, con l'unica eccezione costituita dalle disposizioni che impongono la ulteriore riduzione del numero dei dirigenti di livello generale, in relazione alle quali sono stati scontati risparmi per 6 milioni netti di euro per il 2009, 12 milioni per il 2010 e 15 milioni a decorrere dal 2011. In proposito, considerato che, precedentemente all'approvazione della prima disposizione di razionalizzazione, le dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia, secondo quanto ricostruito dal Servizio Bilancio, prevedevano trentacinque posti, rileva che il taglio complessivo disposto in applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008 è di soli sei posti, in luogo dei sette necessari. Sul punto chiede un chiarimento da parte del Governo. Per quanto concerne i risparmi derivanti dalla riduzione dei posti di dirigente generale, osserva che la relazione tecnica non fornisce assicurazioni circa l'effettiva conseguibilità dei medesimi a decorrere dal 2009 con riferimento alla posizione collocata fuori ruolo e a quella del Segretario generale. Ritiene pertanto necessario che il Governo indichi se i contratti relativi a tali due posizioni risultino di prossima scadenza, altrimenti la soppressione delle corrispondenti posizioni in organico non sarebbe, di per sé, idonea a garantire i risparmi stessi. Ricorda che ulteriori disposizioni dello schema di regolamento

danno attuazione a previsioni legislative cui non erano stati ascritti effetti finanziari. Peraltro, ai fini di una esaustiva valutazione dell'impatto finanziario del provvedimento, ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti. In particolare, con riferimento alle norme che prevedono che sia ridotta almeno del venti per cento la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione, rileva l'opportunità che siano indicati i criteri sulla base dei quali sono state individuate le voci di spesa da ridurre e quelle, al contrario, da non prendere in considerazione. Con riferimento poi alle norme che prevedono la rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti, appare utile che siano forniti i prospetti riepilogativi: delle dotazioni previste al tempo dell'introduzione della prima norma di razionalizzazione degli organici, di cui all'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, delle dotazioni fissate in base alla normativa vigente e di quelle che saranno rideterminate in base all'applicazione delle disposizioni contenute nei vari schemi di regolamento di riorganizzazione dei Ministeri che il Governo presenterà nei prossimi mesi. Le informazioni dovrebbero altresì essere integrate con la puntuale indicazione delle ulteriori norme che hanno eventualmente

modificato le dotazioni organiche dei dirigenti. Per quanto concerne la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, rileva che le disposizioni in esame danno attuazione al riordino delle carriere prefigurato nell'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. In luogo delle precedenti posizioni economiche, il personale è suddiviso in tre aree, a sua volta articolate in fasce retributive. L'esplicita previsione di dotazioni riferite alle fasce è suscettibile di comportare implicazioni relative al trattamento economico del personale interessato. Ritiene, pertanto, opportuno che fossero fornite indicazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per la concreta attuazione della nuova struttura delle carriere.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.	
C. 1707 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	59
Sui lavori della Commissione .....	62

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

##### La seduta comincia alle 12.05.

**DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.**

**C. 1707 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amedeo LABOCCETTA (PdL), *relatore*, rileva come il decreto-legge in esame, che si compone di due soli articoli, proroghi sostanzialmente, all'articolo 1, la concessione attribuita alla Sisal S.p.a. relativa alla gestione del gioco dell'Enalotto e del suo gioco opzionale (denominato Super-Star), che sarebbe altrimenti scaduta il 30 settembre 2008. La proroga comporta il mantenimento in essere dell'attuale concessione, alle condizioni vigenti al 26 settembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto), fino alla piena operatività della

nuova concessione e comunque non oltre il 1° luglio 2009.

A tale riguardo segnala come le vicende relative alla concessione del concorso pronostico « Enalotto » (istituito con decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1957 e regolamentato con decreto del 29 ottobre 1957) siano state negli ultimi anni piuttosto articolate.

Infatti, con decreto ministeriale del 10 ottobre 1997 è stata introdotta una formula di gioco denominata « Super-Enalotto », abbinata alle estrazioni del Lotto, gestita dalla Sisal Spa per conto dello Stato ed affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) dall'aprile 2002.

Il gioco si basa sul pronostico dei primi numeri estratti nelle ruote del lotto di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma. Il primo numero estratto sulla ruota di Venezia è il cosiddetto numero « jolly ». Risultano premiate con premi di prima categoria le giocate con sei pronostici esatti, mentre appartengono ai premi di seconda categoria le giocate in cui sono indovinati cinque pronostici più il numero « jolly ». Risultano vincenti anche le giocate con 5, 4 e 3 pronostici esatti.

Il 30 novembre 2004 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* un comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle

finanze in merito al rinnovo per un ulteriore quinquennio a favore della Sisal Spa della concessione, in scadenza al 31 marzo 2005, per la gestione della raccolta del SuperEnalotto.

In data 25 gennaio 2005 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha segnalato che «l'affidamento in concessione del gioco del SuperEnalotto senza il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica pregiudica gravemente l'esplicitarsi della concorrenza nel mercato dei giochi e delle scommesse».

Successivamente il Consiglio di Stato, su ricorso della *Stanley International Betting Limited*, con decisione del 5 dicembre 2006, n. 7113, ha annullato la predetta proroga di 5 anni della gestione dell'Enalotto in favore della Sisal Spa, ritenendola illegittima, in quanto adottata in violazione delle norme in materia di evidenza pubblica.

Conseguentemente è intervenuto l'articolo 1, comma 91, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), il quale ha disposto che, per garantire la continuità di esercizio del gioco dell'Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, in attesa dell'operatività della nuova concessione da affidare con la procedura di selezione prevista dal comma 90 del medesimo articolo 1, la gestione del gioco continui ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino al 30 giugno 2007. Il suddetto termine sarebbe stato prorogabile una sola volta, per un eguale periodo, soltanto nel caso in cui tale misura si fosse resa necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione. La proroga avrebbe potuto essere disposta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

In forza di tale previsione il termine della concessione è stato nuovamente prorogato al 31 dicembre 2007 con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato del 29 giugno 2007.

Una ulteriore proroga al 30 settembre 2008 è stata disposta dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007.

In parallelo con i predetti provvedimenti di proroga della concessione, si è anche avviato il meccanismo per l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, previsto dal comma 90 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.

In proposito ricorda che tale disposizione stabiliva una serie di criteri per l'assegnazione della nuova concessione:

a) affidamento all'offerta economicamente più conveniente evitando, in ogni caso, il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

b) inclusione, tra i giochi da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;

c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale;

d) costante miglioramento dei livelli di servizio offerto al fine di preservare i preminenti interessi pubblici;

e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

Con bando del 29 giugno 2007 l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha messo a gara la procedura di selezione per l'affidamento in concessione per nove anni dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Alla gara hanno partecipato

Sisal, Lottomatica e Snai. Con decreto del 31 marzo 2008 del Direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della Sisal S.p.a..

In tale contesto il Governo ha deciso di intervenire nuovamente in materia con il decreto-legge in esame, rilevando come, nonostante la conclusione della predetta gara per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, il nuovo concessionario non sia ancora nella pienezza delle sue attribuzioni, dovendosi attuare e sottoporre a verifica un insieme di attività preliminari finalizzate a garantire l'idoneità della nuova organizzazione e della nuova rete distributiva, nonché la loro conformità ai progetti presentati in sede di gara ».

Pertanto, secondo quanto indicato nella predetta relazione illustrativa, la misura di proroga, ed il ricorso allo strumento di urgenza del decreto-legge, si rendono necessari « al fine di tutelare gli interessi pubblici legati alla continuazione della gestione del gioco Enalotto », in quanto il venir meno, per il concessionario, del titolo abilitativo all'esercizio della raccolta del gioco avrebbe determinato « danni irrecuperabili in termini di mancate entrate erariali e di perdita di avviamento del gioco stesso ».

Al riguardo segnala l'opportunità di approfondire le motivazioni della proroga concessa dal provvedimento, considerato che l'aggiudicazione della nuova concessione è avvenuta in favore della medesima società finora concessionaria della gestione del gioco.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) concorda con il rilievo espresso dal relatore circa l'esigenza di valutare attentamente se sia opportuno prevedere un'ulteriore proroga della concessione attualmente in essere, considerato che la nuova concessione è stata assegnata al medesimo soggetto che già gestisce il gioco.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, riprendendo le considerazioni già espresse

dal relatore relativamente alle vicende concernenti la concessione del SuperEnalotto, rileva come l'esigenza di adottare in materia un provvedimento d'urgenza nasca dal fatto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non è riuscita a completare nei tempi previsti tutti gli adempimenti richiesti dalla nuova concessione per i giochi numerici a totalizzatore nazionale, e che pertanto non è ancora possibile dare avvio a tale meccanismo. Alla luce di tale situazione, la proroga disposta dall'articolo 1 del decreto-legge intende quindi consentire all'Amministrazione autonoma di concludere in tempi rapidi la propria attività amministrativa in materia, al fine di consentire al concessionario di compiere gli adempimenti necessari all'avvio del nuovo sistema, assicurando in tal modo la piena garanzia del gettito erariale.

Richiama quindi la risoluzione, attualmente in discussione presso la Commissione, relativa ad ulteriori iniziative nel settore dei giochi e delle scommesse, rilevando come il Governo guardi con attenzione alle esigenze di manutenzione normativa del settore sottese a tale atto di indirizzo, tenuto conto dell'estrema delicatezza della tematica, la quale coinvolge evidentemente rilevanti interessi dell'Era-rio. In tale contesto esprime quindi la piena disponibilità del Governo a valutare eventuali proposte di modifica tese a migliorare il testo del provvedimento, evidenziando come lo stesso Esecutivo stia valutando l'opportunità di apportare alcune integrazioni al decreto, in armonia con gli obiettivi di tutela della legalità del sistema e di garanzia delle entrate tributarie.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione del 30 settembre scorso, ha convenuto di avviare la discussione in Assemblea sul provvedimento nella giornata di lunedì 13 ottobre prossimo: pertanto, l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la prossima settimana. In tale prospettiva propone di fissare fin d'ora il termine per la presen-

tazione degli emendamenti alle ore 10 di mercoledì 8 ottobre.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito alle audizioni sulla situazione e le prospettive dei mercati finanziari che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha convenuto di avviare quanto prima, in forma di aver già contattato i soggetti da

audire, al fin di concordare con loro una possibile data di svolgimento delle audizioni stesse.

Con riferimento invece al ciclo di audizioni sull'operatività dell'Amministrazione finanziaria, avviato nella seduta di ieri con l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, propone di procedere anche all'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, nonché all'audizione del Sottosegretario dell'economia e delle finanze, Alberto Giorgetti, al quale è stata attribuita la delega per le questioni concernenti il personale dell'Amministrazione stessa.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 12.30.**

## **VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

### *S O M M A R I O*

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani e C. 438 Lupi ..... 63

### **COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 2 ottobre 2008.*

**Principi fondamentali per il governo del territorio.**

**C. 329 Mariani e C. 438 Lupi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle  
14.05 alle 14.15.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	64
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal Governo</i> ) .....	73
ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamenti riferiti all'emendamento 5.100 e all'articolo aggiuntivo 5.0.100 del Governo</i> ) .....	76
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati dalla Commissione</i> ) .....	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
ERRATA CORRIGE .....	72

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo URSO.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa i colleghi che è stata effettuata la valutazione di ammissibilità sull'ultimo pacchetto di emendamenti presentati dal Governo, e già annunciati nel corso delle

sedute precedenti, che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*).

In relazione a tale valutazione sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

articolo aggiuntivo 18.0.100; tale articolo ripropone con identica formulazione due emendamenti parlamentari già dichiarati inammissibili nella seduta del 24 settembre per estraneità di materia, e precisamente gli identici 17.04 Marinello e 17.0.5 Berruti, che modificavano il codice ambientale rendendo di competenza statale i progetti relativi agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sul mare, mentre restano di competenza regionale quelli ubicati sulla terraferma;

articolo aggiuntivo 18.0.101, che differisce il termine per l'emanazione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in materia ambientale previsti dall'articolo 1 della legge n. 308



del 2004 (*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale*);

articolo aggiuntivo 18.0.102 che, con una modifica ad un decreto legislativo correttivo del codice ambientale (D.Lgs. n. 4 del 2008) cancella la disposizione del codice ambientale che prevede non sia ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, nelle fognature.

In relazione alle restanti proposte emendative del Governo, il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 12 di lunedì 6 ottobre.

Per quanto concerne i lavori odierni, propone di procedere, ove il relatore e il Governo concordino, alla votazione degli articoli aggiuntivi all'articolo 3 accantonati nella seduta di ieri, per passare quindi alla votazione degli emendamenti 5.100 e 5.0.100 del Governo e dei relativi subemendamenti

In relazione ai subemendamenti presentati chiarisco in via generale che la Presidenza, come da prassi consolidata, ha dichiarato e dichiarerà inammissibili tutti quelli che non risultino apportare modifiche o integrazioni strettamente connesse al contenuto dell'emendamento al quale si riferiscono, ma potrebbero costituire proposte emendative autonome.

Conformemente a tali criteri risultano inammissibili i subemendamenti 0.5.100.10, Vignali e Lazzari e identico 0.5.100.23 Vignali e Versace, nonché il subemendamento 0.5.100.24 Fava.

I restanti subemendamenti, anche riferiti all'articolo aggiuntivo 5.0.100, risultano ammissibili.

Chiede quindi al relatore e al Governo se concordino sull'ipotesi di lavoro prospettata.

Massimo POLLEDRI (LNP) vorrebbe sapere se è stata valutata l'ammissibilità dei subemendamenti relativi all'emendamento 15.100 del Governo. Concordando in linea di massima con le valutazioni di inammissibilità sui subemendamenti effet-

tuate dal Presidente della Commissione, rileva peraltro che nel caso in cui emendamenti del Governo sostituiscono interamente articoli del disegno di legge base, riformulando con qualche differenza la disciplina ivi contenuta, sarebbe forse opportuno effettuare la valutazione di ammissibilità con minor rigore, in considerazione del fatto che altrimenti ci si trova di fronte a emendamenti che se pur riferiti ad argomenti simili sono valutati in modo differente, solo in ragione del fatto che assumono la forma di subemendamenti.

Andrea GIBELLI, *presidente*, chiedendo in particolare se vi sono particolari casi che il collega Polledri vuole porre alla presidenza, chiarendo che comunque non è stata ancora completata la valutazione dei subemendamenti riferiti all'articolo 15.100 del Governo. Concorda in linea di massima con le argomentazioni svolte, rilevando che la possibilità per il Governo di presentare emendamenti oltre il termine stabilito non deve pregiudicare in nessun caso le prerogative dei parlamentari per quel che riguarda l'esercizio del potere emendativo.

Andrea LULLI (PD) vorrebbe sapere se la valutazione di ammissibilità sull'emendamento del Governo riguardante l'Agenzia Nucleare è stata svolta e se quindi è stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti a tale emendamento.

Andrea GIBELLI, *presidente* ricorda che non è stata ancora effettuata la valutazione di ammissibilità dell'emendamento del Governo 16.0.101, riguardante l'Agenzia Nucleare, in ragione del fatto che su tale emendamento sono state chieste integrazioni al Governo che non sono state ancora fornite. Ricorda pertanto che il termine per la presentazione dei subemendamenti a tale emendamento del Governo non è stato ancora fissato. Preannuncia che come verrà stabilito dall'Ufficio di Presidenza che si svolgerà al termine della seduta odierna il seguito dell'esame del

provvedimento avverrà nella seduta di lunedì 6 ottobre.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 3, accantonati nella seduta di ieri.

Enzo RAISI, *relatore*, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Lulli 3.08 e Minasso 3.09, degli identici articoli aggiuntivi Polledri 3.06 e Mazzocchi 3.012 nonché dell'articolo aggiuntivo Minasso 3.014.

Il sottosegretario Adolfo URSO invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Lulli 3.08 e Minasso 3.09, degli identici articoli aggiuntivi Polledri 3.06 e Mazzocchi 3.012 e dell'articolo aggiuntivo Minasso 3.014.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli articoli aggiuntivi Lulli 3.08 e Minasso 3.09 e gli identici articoli aggiuntivi Polledri 3.06 e Mazzocchi 3.012.

La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Minasso 3.014.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 5.100 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Enzo RAISI, *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Polledri 0.5.100.25 e invita al ritiro di tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 5.100 del Governo, viceversa il parere è contrario.

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere favorevole sul subemendamento Polledri 0.5.100.25 e invita al ritiro di tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 5.100 del Governo, viceversa il parere sarebbe contrario. Per quel che riguarda il subemendamento Polledri 0.5.100.11 manifesta la propria disponibilità a riflettere sulle questioni poste sull'emendamento in aula.

Ludovico VICO (PD) sottoscrive il subemendamento Polledri 0.5.100.25.

La Commissione approva il subemendamento Polledri 0.5.100.25.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) illustrando il proprio subemendamento 0.5.100.1, ricorda che con l'emendamento proposto il Governo capovolge l'impostazione precedente che era stata data alla materia della distribuzione degli incentivi ai sistemi produttivi ricordando che la formulazione originaria dell'articolo riservava attenzione alle aree dell'obiettivo 1. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio subemendamento, preannunciando che il tema in esso trattato verrà in ogni caso riproposto in aula al fine di trovare un accordo tra maggioranza e opposizione, che consenta inoltre di non effettuare delle scelte legislative che si pongono in contrasto con il progetto di federalismo fiscale portato avanti del Governo.

Il sottosegretario Adolfo URSO condivide lo spirito e le ragioni sottostanti al subemendamento 0.5.100.1 rilevando peraltro che sarebbe opportuno inserire in altra parte dell'articolato le norme relative.

Ludovico VICO (PD) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento 0.5.100.1 rilevando altresì che l'approvazione di tale emendamento darebbe la possibilità di inserire una norma fondamentale nella sede più appropriata.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) sottoscrive che il subemendamento Iannaccone 0.5.0100.1.

La Commissione respinge il subemendamento Iannaccone 0.5.0100.1.

Andrea LULLI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.5.100.2 ricordando che riconoscere un ruolo importante alle Commissioni Parlamentari per la gestione della politica in materia di incentivi è fondamentale.

Il sottosegretario Adolfo URSO ritiene più opportuno effettuare una riflessione più approfondita nel corso dell'esame in aula del provvedimento per quello che

riguarda il subemendamento Lulli 0.100.5.2.

Enzo RAISI, *relatore*, ricorda che il parere parlamentare delle Commissioni andrebbe previsto solamente nel caso in cui si sia in presenza di atti di tipo legislativo e non nel caso in cui si è di fronte ad atti amministrativi, sottolineando che il parere sugli emendamenti e i subemendamenti deriva proprio da questa impostazione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rileva che effettivamente non è necessario prevedere parere parlamentare delle Commissioni nel caso in cui si sia in presenza di atti che hanno carattere marcatamente amministrativo.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) e Gabriele CIMADORO (IdV) preannunciano il loro voto di astensione sul subemendamento Lulli 0.5.100.2.

La Commissione respinge, con distinte votazioni il subemendamento Lulli 0.5.100.2 e il subemendamento Iannaccone 0.5.100.3.

Ludovico VICO (PD) illustrando il proprio subemendamento 0.5.100.4 riterrebbe opportuno che il Governo chiarisse le motivazioni per le quali non ritiene di dare un parere favorevole, sottolineando in particolare che la disposizione volta ad introdurre un comma 13 dopo il comma 12 mira a prevedere che il Governo dia quanto meno conto con un'apposita relazione degli interventi disposti, specie in considerazione del fatto che non è previsto un parere delle Commissioni Parlamentari prima della definizione degli interventi da parte del Governo.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) preannuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento 0.5.100.4.

La Commissione respinge respinge il subemendamento Vico 0.5.100.4.

La Commissione respinge, con distinte votazioni i subemendamenti Cimadoro 0.5.100.5, Fava 0.5.100.6 e Iannaccone 0.5.100.7.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustrando il proprio subemendamento 0.5.10.8, invita ad una riflessione più attenta il relatore e il Governo sul tema del parere delle Commissioni Parlamentari, rilevando che su tale tema vi è una convergenza da parte di tutti i gruppi.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rileva quindi che potrebbe essere opportuno accantonare per il momento tale subemendamento al fine di una sua riconsiderazione per l'Aula.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) riterrebbe peraltro opportuno che il relatore si esprimesse sul punto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che si trattava solamente di una precisazione di tipo tecnico.

La Commissione respinge i subemendamenti Polledri 0.5.100.8 e Scilipoti 0.5.100.9.

Il sottosegretario Adolfo URSO, intervenendo sul subemendamento Polledri 0.5.100.11, ribadisce che riterrebbe opportuno accantonare il subemendamento al fine di un approfondimento in Aula dell'argomento.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Polledri 0.5.100.11.

Stefano ALLASIA (LNP), illustrando il proprio subemendamento 0.50.100.12, nonché il successivo 0.5.100.13 rileva che tali subemendamenti dispongono una riallocazione di risorse in favore di alcune zone del Nord Italia non trattate a suo parere in modo equo.

Ludovico VICO (PD) rileva che l'aumento delle somme previsto dal subemendamento in questione non è realizzabile,

nel caso in cui le somme indicate nell'emendamento del Governo rispecchino le somme pattuite e stabilite in un apposito accordo di programma.

Il sottosegretario Adolfo URSO conferma che le risorse indicate nell'emendamento effettivamente sono quelle previste negli appositi accordi di programma e non è possibile quindi modificarle.

Stefano ALLASIA (LNP) le cifre dell'accordo di programma con la regione Piemonte a lui non risultano quelle indicate dall'emendamento del governo.

Massimo POLLEDRI (LNP) invita il Governo a verificare se effettivamente vi è coincidenza tra le somme dell'accordo di programma e quelle contenute nell'emendamento, ritenendo opportuno che il Governo ritiri ovvero modifichi l'emendamento nel caso in cui non vi sia effettivamente tale coincidenza.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) concorda con le osservazioni formulate dal collega Polledri, ritenendo pertanto opportuno che il Governo ritiri l'emendamento nel caso in cui non ci fosse effettiva coincidenza tra le somme.

Il sottosegretario \*Adolfo URSO ribadisce che per quanto a lui risulta vi è assoluta coincidenza tra le somme riportate nell'accordo di programma e quelle contenute nell'emendamento.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira i propri subemendamenti 0.5.100.12 e 0.5.100.13.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), illustrando il suo subemendamento 0.5.100.14, ricorda che con tale subemendamento si tende a risolvere i problemi di tre grosse aziende che operano nell'area di Frosinone e che sarebbe opportuno quindi occuparsi anche di tali comparti territoriali, e non solo di quelle del nord.

Auspica che quanto meno si possa approvare un ordine del giorno in tale senso in Aula.

Il sottosegretario Adolfo URSO manifesta la propria disponibilità a riflettere su un eventuale ordine del giorno relativo al tema sollevato con il subemendamento 0.5.100.14.

Ludovico VICO (PD) preannuncia il proprio voto contrario sul subemendamento Formisano 0.5.100.14, ricordando che il comma 9 dell'emendamento 5.100 riguarda una normativa che non si può applicare al di fuori delle ipotesi ivi previste.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Formisano 0.5.100.14.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA), illustrando il proprio subemendamento 0.5.100.15, ricorda che non è pregiudizialmente contrario alle disposizioni contenute nei commi 10 e 12, a patto che la copertura di tali norme non avvenga attraverso le risorse stanziare per il programma per l'inserimento di giovani laureati in varie regioni. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole nel caso in cui la copertura degli oneri previsti dai commi 10 e 12 non avvenga con le risorse sopra indicate.

Il sottosegretario Adolfo URSO ricorda che i commi 10 e 12 sono coperti attraverso l'utilizzo di quella parte di risorse che non risultano impegnate per le finalità indicate dal collega Iannaccone.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) ribadisce le proprie perplessità in merito alla copertura finanziaria dei commi 10 e 12 dell'emendamento del Governo.

La Commissione respinge con distinte votazioni il subemendamento Iannaccone 0.5.100.15 e il subemendamento Scilipoti 0.5.100.16.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritira il proprio subemendamento 0.5.100.17.

Laura FRONER (PD) sottoscrive il subemendamento 0.5.100.18, e sollecita su di

esso particolare attenzione, in quanto con lo stesso vengono incentivate le attività produttive a gestione prevalentemente femminile.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), illustrando il proprio subemendamento 0.5.100.18, intenderebbe capire quali sono le motivazioni del parere non favorevole, rilevando che occorre sostenere non solo a parole ma anche nei fatti l'imprenditoria femminile e rilevando altresì che in base a notizie a lei giunte giacciono al Ministero risorse per aiutare l'imprenditoria femminile.

Enzo RAISI (Pdl) la ratio del suo parere risiede nella contrarietà a tutti quegli emendamenti che tendono a vincolare l'impegno delle risorse in uno ovvero in un'altra direzione precostituita, al di là delle valutazioni di merito; sottolinea inoltre che la sede opportuna per trattare il tema dell'imprenditoria femminile è il Ministero delle pari opportunità che gestisce fondi riservati appositamente a tale scopo.

Massimo POLLEDRI (LNP) riterrebbe opportuno approvare il subemendamento in esame, anche perché se si prevedono risorse a favore del G8 nel provvedimento, non si capisce per quale motivo non si dovrebbero prevedere risorse anche a favore dell'imprenditoria femminile.

Lella GOLFO (Pdl) raccomanda l'approvazione del subemendamento della collega Formisano, rilevando in particolare che la legge riguardava l'imprenditoria femminile è stata già utilizzata completamente e che quindi occorre trovare ulteriori forme di incentivazione. Preannuncia la propria astensione.

Ludovico VICO (PD) ritiene non opportuno approvare il subemendamento in questione, in quanto nell'emendamento del Governo vi è già un riferimento indiretto all'imprenditoria femminile, visto che si parla in generale di attività imprenditoriale.

Andrea LULLI (PD) raccomanda l'approvazione del subemendamento in questione, ricordando che il Ministero delle pari opportunità si occupa di altri temi e non dell'imprenditoria giovanile. Inoltre l'approvazione significherebbe un segnale di attenzione che non pregiudica poi la discrezionalità dell'assegnazione delle risorse

Anna Teresa FORMISANO (UdC) sottolinea che il Ministero per le pari opportunità effettivamente non dispone di fondi appositi per l'imprenditoria femminile. Auspica quindi un'ulteriore riflessione da parte del Governo sul punto, eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento. Ricorda inoltre che la legge sull'imprenditoria femminile non ha più risorse a sua disposizione.

Il sottosegretario Adolfo URSO propone che il subemendamento in esame sia bocciato tecnicamente per l'Aula.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Formisano 0.5.100.18.

Gianluca BENAMATI (PD) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.5.100.19, sottolineando che la collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati è di fondamentale importanza.

La Commissione respinge il subemendamento Formisano 0.5.100.19.

Andrea LULLI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.5.100.20, ricordando che non vi è una posizione pregiudizialmente contraria relativamente alle esigenze del G8, ma che in ogni caso sarebbe più opportuno discutere delle norme relative a ciò all'interno di un altro provvedimento.

La Commissione respinge il subemendamento Lulli 0.5.100.20.

Giovanni SANGA (PD) illustra il subemendamento 0.5.100.21, ricordando che

l'incentivazione dei distretti è un obiettivo che è coerente con le finalità generali perseguite dal provvedimento.

La Commissione respinge il subemendamento 0.5.100.21.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.5.100.22, sottolineando l'importanza di rispettare le competenze delle regioni per quel che riguarda le materie del provvedimento in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Benamati 0.5.100.22.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.100 del Governo, rilevando peraltro che sussistono ancora delle perplessità dal punto di vista politico che andranno chiarite nel corso del dibattito.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto di astensione sull'emendamento 5.100 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 5.100 del Governo, come subemendato.

Andrea GIBELLI, *presidente*, chiede ai gruppi se vi è disponibilità a passare all'esame dell'emendamento 5.0100 del Governo e dei relativi subemendamenti.

La Commissione concorda.

Enzo RAISI (PdL) esprime parere favorevole sui subemendamenti Polledri 0.5.0.100.12, Iannaccone 0.5.0.100.4, Vico 0.5.0.100.14, Polledri 0.5.0.100.21 e Abbrignani 0.5.0.100.10. Esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento Iannaccone 0.5.0.100.1, a condizione che venga riformulato sostituendo le parole « a partire dagli » con le parole « con particolare riferimento agli » e sul subemendamento Vignali 0.5.0.100.18, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le

parole « non inferiori al 70 per cento » con la parole « maggioritaria » e le parole « 250 addetti » con le parole « 500 addetti ».

Il sottosegretario Adolfo URSO esprime parere favorevole sui subemendamenti Polledri 0.5.0.100.12, Iannaccone 0.5.0.100.4, Vico 0.5.0.100.14, Polledri 0.5.0.100.21 e Abbrignani 0.5.0.100.10. Esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento Iannaccone 0.5.0.100.1, a condizione che venga riformulato sostituendo le parole « a partire dagli » con le parole « con particolare riferimento agli ». Per quel che riguarda invece il subemendamento Vignali 0.5.0.100.18, esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato con la seguente dizione « individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggiore favore alle PMI, nonché l'individuazione di quote di riserve delle risorse ».

Catia POLIDORI (PdL) chiarisce che ove la riformulazione proposta fosse accettata ritirerebbe la propria firma dal subemendamento Vignali 0.5.0.100.18.

Monica FAENZI (PdL) sottoscrive il subemendamento Abbrignani 0.5.0.100.10, così come Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL).

Massimo POLLEDRI (LNP) non concorda con l'impostazione del subemendamento Iannaccone 0.5.0.100.1, in quanto obiettivo del provvedimento dovrebbe essere quello di aiutare le aree che ne hanno bisogno e non solo determinate aree. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sul subemendamento in questione.

Giovanni FAVA (LNP) si associa alle considerazioni del collega Polledri, rilevando quindi che non si possono sbilanciare le risorse solo a favore di una parte del Paese.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) sottolinea invece che il patto di maggioranza prevede che vi sia un'attenzione particolare alle regioni del sud e chiede

pertanto agli esponenti del gruppo della Lega di modificare il proprio orientamento sul subemendamento in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) preannuncia quindi il voto di astensione sul subemendamento Iannaccone 0.5.0.100.1.

Ludovico VICO (PD) preannuncia il proprio voto favorevole al subemendamento Iannaccone 0.5.0.100.1, ricordando che tale subemendamento è conforme alle indicazioni della Commissione europea.

La Commissione approva il subemendamento Iannaccone 0.5.0.100.1, come riformulato.

Ludovico VICO (PD), Santo Domenico VERSACE (PdL) e Raffaello VIGNALI (PdL) sottoscrivano il subemendamento Polledri 0.5.0.100.12.

La Commissione approva il subemendamento Polledri 0.5.0.100.12.

Respinge quindi con distinte votazioni i subemendamenti Iannaccone 0.5.0.100.2 e Iannaccone 0.5.0.100.3.

Approva quindi il subemendamento Iannaccone 0.5.0.100.4.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) ritira il proprio subemendamento 0.5.0.100.5.

La Commissione respinge il subemendamento Lazzari 0.5.0.100.13 e approva il subemendamento Vico 0.5.0.100.14.

Respinge quindi con distinte votazioni i subemendamenti Formisano 0.5.0.100.15, Formisano 0.5.0.100.16, Lazzari 0.5.0.100.17, Iannaccone 0.5.0.100.6 e Iannaccone 0.5.0.100.7.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.5.0.100.20, ricordando che appare opportuno destinare il 40 per cento delle risorse al Setteentrione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritiene che un'attenzione particolare vada

effettivamente riservata alle aree del Settentrione, anche se sarebbe forse opportuno riformulare il subemendamento, evitando il riferimento esplicito all'una o all'altra zona.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide le osservazioni del collega Quartiani e ritiene quindi che andrebbe riformulato il subemendamento in questione, al fine di individuare dei parametri oggettivi applicabili in modo certo.

Il sottosegretario Adolfo URSO ritiene che se vi è una riformulazione adeguata il subemendamento può essere ridiscusso in Aula.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritiene che si potrebbe riformulare il subemendamento sostituendo le parole « del Settentrione » con il riferimento alle regioni ad alto tasso di industrializzazione e suggerirebbe inoltre di evitare nel subemendamento il riferimento ai distretti.

Andrea LULLI (PD) ritiene che il riferimento ai distretti debba essere mantenuto, e al contempo che essi sono nella grande maggioranza collocati al nord; ciò rende superfluo l'indicazione esplicita del settentrione.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che si potrebbe sostituire la parola « distretti » con la parola « aree ».

Ludovico VICO (PD) ritiene che andrebbe mantenuto nel subemendamento il riferimento al termine « distretti ».

Andrea LULLI (PD) ribadisce che il riferimento alle aree industrializzate non consente di applicare la norma.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene quindi che andrebbe individuata, dopo un'accurata riflessione, la riformulazione corretta da proporre e ritiene quindi opportuno rinviare l'esame della questione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.40.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n.66 del 1° ottobre 2008, a pagina 68, prima colonna, dopo la riga 35, inserire le seguenti parole:

**« SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 1° ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Inter-*

*viene il Sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo URSO.*

**La seduta comincia alle 14. ».**

A pagina 75, seconda colonna, unire la riga 37 alla riga 38.

A pagina 75, seconda colonna, alla riga 38, la parola « 1. » è soppressa.

A pagina 76, prima colonna, unire la riga 35 alla riga 36.

A pagina 81, prima colonna, sopprimere dalla riga 1 alla riga 9.

A pagina 81, prima colonna, riga 10, la lettera « i » è sostituita dalla lettera « h ».



## ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTANTI DAL GOVERNO**

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

« ART. 5-bis

*(Disciplina dei consorti agrari)*

1. Al fine uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono società, cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa l'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**5. 0. 101.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

« ART. 13-bis

*(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)*

1. Per l'anno 2008, le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono

destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 81, comma 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Per l'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 33,8 milioni di euro.

3. Per consentire una più ampia accessibilità dei consumatori ai prodotti artigianali destinati al consumo, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono estese ai titolari di attività artigianali di produzione propria, fermi restando i requisiti professionali per la vendita e l'osservanza delle norme igieniche. Il consumo sul posto e le modalità di utilizzo dei locali e degli arredi sono disciplinati con regolamento dei Comuni.

**13. 0. 101.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

« ART. 16-bis

*(Funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).*

1. Per garantire il funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale, anche durante la fase commissariale tendente ad assicurarne l'avvio, sui capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, confluiscono, oltre alle somme assegnate, nella misura stabilita per il 2008, sul capitolo già intestato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, anche le somme già assegnate nel 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nell'ambito di quelle stanziare sul relativo capitolo di bilancio ».

**16. 0. 102.** Il Governo.

*All'articolo 17, comma 2 dopo la lettera b), inserire:*

« c) Partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie « a basso contenuto di carbonio » secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »

**17. 100.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo:*

« ART. 17-bis

*(Elettrodotti aerei).*

1. All'Allegato III, parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 « Norme in materia ambientale », alla lettera z) dopo il termine « elettrodotti » è inserita la parola « aerei ». »

**17. 0. 100.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

« ART. 18-bis

*(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).*

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto, dopo il punto nr. 7), il seguente: *7-bis*) : « Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare »; nel successivo allegato III, al punto *c)-bis*, sono aggiunte, dopo le parole « energia elettrica », le parole « sulla terraferma ».

2. In relazione ai progetti di cui al punto *7-bis* dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. »

**18. 0. 100.** Il Governo.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

« ART. 18-ter

*(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale).*

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecni-

co-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.»

**18. 0. 101.** Il Governo.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

« ART. 18-*quater*

*(Scarichi di rifiuti in fognatura).*

1. L'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

**18. 0. 102.** Il Governo.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:*

« ART. 31-*bis*

*(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la riforma della disciplina in materia

di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;

*b)* semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

*c)* previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

*d)* valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

*e)* miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**31. 0. 101.** Il Governo.

*(Ritirato)*

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.****SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO 5.100  
E ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5.0.100 DEL GOVERNO**

*All'articolo 5, dopo la parola: aree inserire le parole: o distretti, ovunque ricorra.*

**0. 5. 100. 25.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

*Al capoverso « ART. 5 », al comma 1 dopo le parole: nelle aree di crisi industriale inserire le seguenti: in particolare nel mezzogiorno.*

**0. 5. 100. 1.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al capoverso « ART. 5 », al comma 1, dopo le parole: l'iniziativa è disciplinata aggiungere: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.*

**0. 5. 100. 2.** Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al capoverso « ART. 5 », dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Gli accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno prevedere, tra gli altri, interventi al fine di:

a) favorire interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente;

b) promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale in particolare nel mezzogiorno;

c) sostenere interventi di reindustrializzazione nei territori che sono stati interessati da gravi eventi sismici avvenuti successivamente al 1° gennaio 1980 ».

**0. 5. 100. 3.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al capoverso « ART. 5 », al comma 4 dopo le parole: è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve aggiungere le seguenti: la prevalenza degli interventi nei territori del mezzogiorno e.*

*Conseguentemente al comma 6 dopo le parole: sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale aggiungere le seguenti: fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno;*

*Conseguentemente al comma 10 dopo le parole: dal Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno;*

*Conseguentemente dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

« 13. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della riforma degli interventi di industrializzazione di cui al presente articolo, sulle agevolazioni a

favore della ricerca, dello sviluppo e innovazione e su altre forme di incentivi ».

**0. 5. 100. 4.** Vico.

*Al capoverso «ART. 5», al comma 5, sopprimere le parole: ove possibile.*

**0. 5. 100. 5.** Cimadoro, Scilipoti.

*Al capoverso «ART. 5», sopprimere il comma 6.*

**0. 5. 100. 6.** Fava.

*Al capoverso «ART. 5», al comma 6 dopo le parole: all'individuazione delle aree di crisi aggiungere le seguenti: in particolare nelle regioni del mezzogiorno.*

**0. 5. 100. 7.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al capoverso «ART. 5», al comma 6, dopo le parole: sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale inserire le seguenti: e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.*

**0. 5. 100. 8.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

*Al capoverso «ART. 5», al comma 7, aggiungere all'inizio le parole: Per gli interventi di cui al comma 5.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sentito il Ministero dell'Ambiente, con le parole: di concerto con il Ministero dell'Ambiente.*

**0. 5. 100. 9.** Scilipoti, Cimadoro.

*Al capoverso «ART. 5», al comma 8, dopo le parole: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inserire le parole: e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.*

**0. 5. 100. 11.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

*Al capoverso «ART. 5», dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:*

« 8-bis. Al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle estrazioni, all'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico sentite le Regioni prospicenti e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi ».

**0. 5. 100. 10.** Vignali, Lazzari.

**(Inammissibile)**

*Al capoverso «ART. 5», al comma 9, sostituire le parole: 7 milioni di euro, e 8 milioni di euro e 8 milioni di euro, rispettivamente con le seguenti: 6 milioni di euro, 7 milioni di euro e 7 milioni di euro.*

**0. 5. 100. 12.** Allasia, Polledri, Torazzi, Forcolin.

*Al capoverso «ART. 5», al comma 9, sostituire le parole: 5 milioni di euro e 8 milioni di euro, rispettivamente con le seguenti: 6 milioni di euro e 7 milioni di euro.*

**0. 5. 100. 13.** Allasia, Polledri, Torazzi, Forcolin.

Al capoverso «ART. 5», al comma 9 aggiungere alla fine il seguente periodo: Sono destinati altresì, in deroga a quanto stabilito dal precedente periodo anche in assenza di un accordo di programma, alla Regione Lazio 5 milioni di euro per la soluzione della crisi industriale che ha colpito l'area di Frosinone.

Conseguentemente sostituire le parole: 7 milioni di euro, 5 milioni di euro e 8 milioni di euro con le seguenti: 5,5 milioni di euro, 4 milioni di euro e 5,5 milioni di euro.

**0. 5. 100. 14.** Formisano, Ruggeri.

Al capoverso «ART. 5», sopprimere il comma 10.

Conseguentemente sopprimere il comma 12.

**0. 5. 100. 15.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al capoverso «ART. 5», al comma 10, sostituire le parole: prioritariamente destinate, con le parole: altresì destinate.

**0. 5. 100. 16.** Scilipoti, Cimadoro.

Al capoverso «ART. 5», al comma 10, alla lettera a), dopo le parole: per il sostegno alle esportazioni, inserire le seguenti: anche.

**0. 5. 100. 17.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al capoverso «ART. 5», al comma 10 lettera b) dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: e di quelle iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa.

**0. 5. 100. 18.** Formisano, Ruggeri.

Al capoverso «ART. 5», al comma 10 lettera b) dopo le parole: di sviluppo aggiungere le seguenti: di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati.

**0. 5. 100. 19.** Formisano, Ruggeri.

Al capoverso «ART. 5», al comma 10, lettera d), sopprimere le parole: con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009.

**0. 5. 100. 20.** Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «ART. 5», al comma 10, dopo la lettera d), inserire la seguente:

e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali.

**0. 5. 100. 21.** Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al capoverso «ART. 5», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

13. Il Governo provvede alla definizione dell'intero quadro degli interventi previsti per lo sviluppo e le attività produttive compresi gli interventi per ricerca industriale ed innovazione tecnologica, con l'indicazione di quelli riservati allo Stato e quelli di competenza delle Regioni, anche ai fini del previsto calcolo delle risorse da attribuire alle Regioni stesse anche nel campo del sostegno allo sviluppo territoriale e delle attività produttive previsto per l'attuazione del Federalismo fiscale.

**0. 5. 100. 22.** Benamati.

Al capoverso «ART. 5», dopo il comma 12 aggiungere il seguente nuovo comma:

«12-bis. Al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle estrazioni, all'arti-

colo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico sentite le Regioni prospicenti e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».

**0. 5. 100. 23.** Vignali, Versace.

*(Inammissibile)*

*Al capoverso «ART. 5», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12-bis. All'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche

a) al comma 1 la denominazione « Ministero per lo sviluppo economico » è così modificata « Ministero dello sviluppo economico »;

b) al comma 1 dopo il periodo « In tali siti sono attuati progetti di » sono aggiunti i termini « bonifica e di »,

c) al comma 1 il periodo « Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate » è così modificato « Nei siti con aree demaniali o acque di falda contaminate »;

d) al comma 1 dopo le parole « con appositi accordi di programma stipulati

tra i soggetti interessati, i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute » sono aggiunte le parole « delle infrastrutture »;

e) al comma 1 il periodo « Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto » è così modificato « Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui al Titolo, Parte IV del presente decreto, fatti salvi gli obiettivi di riparazione ivi previsti e sono effettuati in conformità al quadro comune di cui all'allegato III, Parte VI del presente decreto »;

f) il comma 2 è così sostituito « 2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 8, 9 e 10, gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di eventuali ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato non responsabile della contaminazione è obbligato, in via sussidiaria e previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento, in ordine ai soli oneri di bonifica relativi ai terreni di proprietà e, per la falda, al contributo di inquinamento ceduto dai terreni stessi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 253 c.4 del presente decreto »;

g) al comma 3 lettera c) le parole « dei responsabili della contaminazione e del proprietario del sito » sono così sostituite « assunti dai soggetti privati che partecipano all'accordo di programma »;

h) al comma 3 dopo la lettera c) è inserita la seguente « c-bis) la quantificazione e la ripartizione del danno ambientale tra i responsabili della contaminazione, determinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tenendo conto delle attività che si sono succedute nei sito e degli eventuali trasferimenti di titolarità delle stesse »;

*i)* al comma 3, lettera *d)*, dopo la parola « servizi » è inserita la seguente: « pubblici » e dopo le parole « delle acque » sono inserite le seguenti « e del terreno »;

*j)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: « le azione idonee compensare le perdite temporanee di risorse e servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE » sono sostituite dalle seguenti « le azioni idonee a compensare il danno ambientale e le perdite temporanee di risorse e servizi, così come definite al punto 1, lettera *c)* dell'allegato 3 alla Parte VI del presente decreto. A tal fine sono preferiti gli interventi di adeguamento o di sostituzione degli impianti che consentono il raggiungimento di performance ambientali superiori a quelle previste dalla normativa esistente in materia »;

*k)* al comma 3 dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti « *h-bis)* le modalità di utilizzo, nel rispetto della disciplina in materia di Aiuti di Stato, degli eventuali finanziamenti pubblici »; *h-ter)* il coordinamento degli interventi di riparazione individuati ai sensi dell'accordo di programma di cui al presente articolo con gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e di bonifica già approvati ai sensi degli artt. 242 e 252 del presente decreto »;

*l)* al comma 5 il periodo « I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione » è così sostituito « Gli interventi individuati dall'accordo di programma di cui al comma 1, sono approvati ai sensi del comma 6, mediante lo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e riparazione e l'intervento di reindustrializzazione »;

*m)* al comma 5 dopo le parole « della legge 7 agosto 1990, n. 241 » sono introdotte « e successive modifiche e integrazioni »;

*n)* il comma 6 è così sostituito « Al-  
l'esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse. Il decreto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta; i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Il decreto costituisce, altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero ad autorizzazione integrata ambientale, il decreto comprende anche il giudizio sulla compatibilità ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale; al tal fine i tempi procedurali previsti dalla normativa di riferimento possono essere ridotti nel rispetto dell'efficacia del procedimento, per garantire il rispetto del limite temporale sancito al comma 1 per la conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5 »;

*o)* dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: « *6-bis.* L'ultimazione degli interventi di riparazione del suolo o di singoli lotti o porzioni dello stesso, o l'accertamento dello stato di non contaminazione degli stessi determinano la facoltà di utilizzare il terreno o i singoli lotti o porzioni in conformità alla sua destinazione urbanistica anche in attesa della conclusione degli interventi di riparazione delle falda, salvo il potere della pubblica amministrazione titolare del procedimento di bonifica di sospendere, con provvedimento adeguatamente motivato, l'utilizzo del terreno quando ciò impedisca la riparazione della falda »;

*p)* il comma 8 è abrogato;



q) Il comma 7 è così sostituito: « In considerazione delle finalità di tutela, ripristino e risanamento ambientale perseguite dal presente articolo, il corretto adempimento degli impegni assunti e degli interventi di riparazione individuati con l'accordo di programma costituisce, esclusivamente per i privati responsabili della contaminazione che hanno partecipato all'accordo, anche integrale attuazione degli eventuali obblighi di risarcimento del danno ambientale a qualsiasi titolo attribuibile ai predetti soggetti e comunque ascrivibile come conseguenza delle contaminazioni che hanno origine all'interno del sito. »

r) Il comma 9 è così sostituito: « In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più responsabili della contaminazione, ove gli stessi non provvedano agli interventi ai sensi del Titolo V parte IV del presente decreto gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni competenti che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato (inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più soggetti privati non responsabili della contaminazione, ove gli stessi non provvedano agli interventi ai sensi del Titolo V parte IV del presente decreto gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni competenti con diritto di rivalsa ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del presente decreto ».

s) Dopo il comma 9 inserire: « 9-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche qualora i soggetti ivi previsti abbiano partecipato all'accordo ma non adempiano a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'accordo stesso. »

t) Il comma 10 è così sostituito « Per i siti, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252, la conferenza di servizi aventi ad oggetto gli interventi di riparazione e bonifica di

cui al comma 5 è indetta dalla regione territorialmente competente che costituisce l'amministrazione procedente. Restano ferme la titolarità del procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni per i siti contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252 ».

u) Dopo il comma 10 è inserito il seguente comma « 10-bis. Gli accordi di programma già stipulati tra le amministrazioni competenti, aventi ad oggetto interventi di messa in sicurezza, bonifica e riparazione dei siti contaminati, sono resi coerenti con i contenuti e le procedure definite nel presente articolo, ove le aree interessate siano individuate, in tutto o in parte come siti di interesse pubblico per la riconversione industriale ».

**0. 5. 100. 24.** Fava.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1 dopo le parole:* per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale *inserire le seguenti:* a partire dagli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 « Obiettivo Convergenza ».

**0. 5. 0. 100. 1.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2, dopo la parola:* aree *inserire le parole:* o distretti.

**0. 5. 0. 100. 12.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

*Al comma 2 dopo le parole:* a sostegno delle aree in crisi *inserire le seguenti:* in particolare quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo

17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 « Obiettivo Convergenza ».

**0. 5. 0. 100. 2.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 sostituire la parola: sentita con la seguente: d'intesa.*

**0. 5. 0. 100. 3.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 punto 1 dopo le parole: alla chiarezza inserire le seguenti: e alla celebrità.*

**0. 5. 0. 100. 4.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 punto 2, sopprimere le parole: e riduzione.*

**0. 5. 0. 100. 5.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*All'articolo 5-bis, comma 2, numero 4), dopo le parole: con i soggetti destinatari degli interventi sono inserite le seguenti: che prevedono anche iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per l'efficienza del sistema industriale territoriale;*

**0. 5. 0. 100. 13.** Lazzari.

*Al comma 2 al n. 5 dopo le parole: contenuto di innovazione inserire le seguenti: di prodotto e di processo;*

**0. 5. 0. 100. 14.** Vico.

*Al comma 2, numero 5) dopo le parole: di innovazione aggiungere le seguenti: e di quelle iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa.*

**0. 5. 0. 100. 15.** Formisano, Ruggeri.

*Al comma 2, numero 5) dopo le parole: di innovazione aggiungere le seguenti: e di quelle realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati.*

**0. 5. 0. 100. 16.** Formisano, Ruggeri.

*All'articolo 5-bis, comma 2, numero 5), dopo le parole: con elevato contenuto di innovazione sono inserite le seguenti: , nonché per gli interventi di infrastrutturazione, di bonifica e per la sicurezza funzionali alla reindustrializzazione delle aree di crisi;*

**0. 5. 0. 100. 17.** Lazzari.

*Al comma 2 punto 8 dopo le parole: sull'intero territorio nazionale inserire le seguenti: con particolare riguardo alle regioni del mezzogiorno.*

**0. 5. 0. 100. 6.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*All'articolo 2, al punto 8 sostituire le parole: , tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con le seguenti in ogni caso tenuto conto dei livelli di crescita e di disoccupazione almeno il 60 per cento di questi devono interessare le regioni del mezzogiorno.*

**0. 5. 0. 100. 7.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2, punto 8), aggiungere in fine le seguenti parole: destinando almeno il 40 per cento delle risorse alla realizzazione di interventi nei distretti di crisi industriale situati nel settentrione;*

**0. 5. 0. 100. 20.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

All'articolo 5-bis, comma 2, dopo la lettera 8) inserire la seguente:

8-bis) destinazione di una quota non inferiore al 70 per cento dei finanziamenti alle imprese con meno di 250 addetti.

**0. 5. 0. 100. 18.** Vignali, Polledri, Polidori.

Al comma 2, dopo il punto 8), aggiungere il seguente:

8-bis) adeguata ripartizione territoriale degli incentivi garantendo il mantenimento degli attuali livelli produttivi dell'apparato industriale;

**0. 5. 0. 100. 19.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.

**0. 5. 0. 100. 21.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

Al comma 3 dopo le parole: possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.

**0. 5. 0. 100. 8.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 4.

**0. 5. 0. 100. 11.** Scilipoti, Cimadoro.

Al comma 4 dopo le parole: il CIPE provvede, aggiungere le seguenti: sentite le Regioni e le Province interessate,

**0. 5. 0. 100. 22.** Anna Teresa Formisano.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: ad aggiornare fino a: territoriale.

**0. 5. 0. 100. 24.** Vico, Lulli, Testa, Benamati, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Al comma 4 dopo le parole: la loro distribuzione territoriale inserire le seguenti: nelle regioni del mezzogiorno.

**0. 5. 0. 100. 9.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , fino ad individuarne una per Regione.

**0. 5. 0. 100. 23.** Allasia, Polledri, Torazzi, Forcolin.

Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

7. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente per l'esercizio della attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcuni caso ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, attività rilevanti.

**0. 5. 0. 100. 10.** Abrignani.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.****EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI  
DALLA COMMISSIONE**

*Al capoverso ART. 5, dopo la parola: aree inserire le parole: o distretti, ovunque ricorra.*

**0. 5. 100. 25.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

**ART. 5.**

*(Riforma degli interventi di deindustrializzazione, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).*

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'at-

tuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 8, l'accordo di programma costituisce fonte regolamentare per gli interventi e gli adempimenti previsti.

3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 8, l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, di seguito indicata in breve Agenzia, mediante l'applicazione del regime di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dai regolamenti comunitari per i singoli territori.

5. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti ed organismi locali compe-

tenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di risanamento di aree industriali dimesse da destinarsi ai nuovi investimenti produttivi.

6. All'individuazione delle aree di crisi nelle quali realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 2007, n. 747, recante agevolazioni ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, provvede con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ogni altra modalità di individuazione di aree di crisi produttiva, prevista da norme precedenti, è soppressa.

7. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

8. Il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo ed impartisce le direttive all'Agenzia.

9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, istituito per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali nelle aree di cui alla legge n. 181 del 1989 e successive integrazioni, è destinato all'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con la normativa di cui al presente articolo: accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la Società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 7 milioni di euro alla Regione Sardegna;

accordo di programma per la crisi industriale in Riva di Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la Regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 5 milioni di euro alla Regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 8 milioni di euro alla Regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 8, comma 11 della Legge 15 maggio 2005 n. 80, a sostegno degli investimenti di PMI che si insediano nelle aree industriali rese disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.

10. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree di intervento:

a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli Sportelli Italia ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del « Made in Italy », per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero;

b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali;

c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) degli interventi nel settore delle comunicazioni con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009.

11. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla

lettera c) del comma 10, sono individuate quelle relative all'ICT, all'industria aerospaziale e all'ambiente.

12. Gli interventi di cui al comma 10 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008 registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008.

**5. 100.** Il Governo.

*Al comma 1 dopo le parole:* per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale *inserire le seguenti:* con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo « Convergenza »).

**0. 5. 0. 100. 1.** (*Riformulato*) Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2, dopo la parola:* aree *inserire le parole:* o distretti.

**0. 5. 0. 100. 12.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

*Al comma 2 punto 1 dopo le parole:* alla chiarezza *inserire le seguenti:* e alla celebrità.

**0. 5. 0. 100. 4.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 2 al n. 5 dopo le parole:* contenuto di innovazione *inserire le seguenti:* di prodotto e di processo;

**0. 5. 0. 100. 14.** Vico.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Luigi Simeone a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 16 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 87

##### INTERROGAZIONI:

5-00266 Delfino: Sulla corretta applicazione della legge n. 153 del 1981 ..... 88

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 90

5-00163 Grimoldi: Sui chiarimenti circa la determinazione dei contributi ENPALS dovuti dai cantanti ..... 88

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 92

5-00237 Pelino: Sul progetto INPDAP di accorpamento del Compartimento Abruzzo e Molise al Compartimento Marche e Umbria ..... 89

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 93

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater* Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 89

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**Proposta di nomina del dottor Luigi Simeone a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).**

**Nomina n. 16.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, iniziato nella seduta del 30 settembre 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, formula proposta di parere favorevole sulla nomina in titolo. Avverte che la votazione sulla proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto, rammenta le modalità di votazione e ricorda che per la validità della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione.

Indice quindi la votazione, ricordando che, in caso di reiezione della proposta di parere del relatore e in caso di parità di

voti, deve intendersi espresso parere contrario.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	29
Votanti .....	19
Astenuti .....	10
Maggioranza .....	10
Hanno votato sì ...	14
Hanno votato no.....	5

(La Commissione approva)

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Baldelli, Bellanova, Cazzola, Ceccacci Rubino, Crosio in sostituzione di Bonino, Di Biagio, Fedriga, Formichella, Foti, Giammanco, Mannucci, Mottola, Munerato, Paladini, Pelino, Saglia, Saltamartini, Sammarco e Scandroglio.

*Si sono astenuti i deputati:*

Codurelli, Damiano, Delfino, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi e Schirru.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

#### **5-00266 Delfino: Sulla corretta applicazione della legge n. 153 del 1981.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdC) si dichiara soddisfatto per la ricostruzione del quadro normativo resa dal sottosegretario Viespoli. Manifesta tuttavia perplessità sul tenore delle risposta del rappresentante del Governo in ordine al quesito da lui posto circa l'illegittima disparità di trattamento che sembra delinarsi tra il personale cessato dal servizio prima del 1983 e quello cessato dopo tale data in ragione dell'interpretazione fornita dall'INPDAP in merito a specifiche previsioni della legge n. 153 del 1981. Pur rilevando che il campo di applicazione delle norme in oggetto è limitato ed attiene al solo personale ospedaliero, conferma i motivi di preoccupazione esplicitati nell'interrogazione in titolo e manifesta l'auspicio che si pervenga quanto prima ad una maggiore uniformità interpretativa, in ossequio al generale principio di equità e di parità di trattamento di tutti i soggetti cui si riferisce la menzionata legge.

#### **5-00163 Grimoldi: Sui chiarimenti circa la determinazione dei contributi ENPALS dovuti dai cantanti.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Precisa inoltre che presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è stato predisposto un tavolo di coordinamento tra l'ENPALS ed i rappresentanti di tutti gli enti e le categorie interessate al fine di poter pervenire ad una più razionale e condivisa definizione degli specifici criteri espressi dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003.



Massimiliano FEDRIGA (LNP), replicando per l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario.

**5-00237 Pelino: Sul progetto INPDAP di accorpamento del Compartimento Abruzzo e Molise al Compartimento Marche e Umbria.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola PELINO (PdL) invita il Governo a valutare con particolare attenzione l'impatto sulle regioni Abruzzo e Molise del progetto dell'INPDAP di accorpamento del compartimento Abruzzo e Molise a quello di Marche ed Umbria, al fine di evitare che tale iniziativa possa procurare condizioni di disagio alla regione Abruzzo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-quater Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 1° ottobre 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, IX, XII, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione. Avverte inoltre che la X Commissione ha comunicato che non esprimerà il parere, mentre la V Commissione esprimerà il parere per l'Assemblea.

La Commissione delibera quindi di conferire mandato al relatore Cazzola a riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge, come risultante dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano SAGLIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove, sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**5-00266 Delfino: Sulla corretta applicazione della legge n. 153 del 1981.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto ispettivo in titolo concerne le disposizioni contenute all'articolo 27 della legge n. 153 del 1981 in materia di pensionabilità di talune voci retributive spettanti al personale degli enti locali iscritto alle ex Casse pensioni degli Istituti di previdenza (ora INPDAP).

In particolare la questione riguarda la mancata valutazione, nella cosiddetta quota A di pensione, di quanto in precedenza indebitamente corrisposto, a titolo di « indennità di equiparazione », ad alcuni dirigenti amministrativi di talune aziende sanitarie locali, sulla base di delibere adottate dall'ente di appartenenza.

Tali indennità, contemplate dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, spettano, infatti, esclusivamente al personale medico e non a quello amministrativo ancorché dirigente, come ebbe modo di chiarire sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica con lettera del 17 aprile 1984, n. 707/6231, confermata con circolare n. 30880/6.2.3.1 del 30 luglio 1985 sia il Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. con circolare n. 2 del 20 gennaio 1986.

Con quest'ultima circolare fu infatti precisato che l'accordo unico nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, prevede un « trattamento di base » comune a tutti i dipendenti inquadrati nello stesso livello ed un trattamento accessorio diversificato, secondo la specifica natura della attività e delle funzioni espletate dai destinatari. Le indennità riconosciute al personale medico caratterizzano le specifiche funzioni di detto personale e non

sono, quindi, per tale ragione estensibili ad altro personale per il quale altre indennità assolvono la specifica funzione remunerativa.

Deve inoltre essere sottolineato che la legislazione pensionistica (articoli 15 e 16 legge n. 1077 del 1959, articolo 30 legge n. 55 del 1983, articolo 3, commi 4, 5, 6 decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge n. 440 del 1987), prescrive che gli emolumenti, corrisposti in attività di servizio, possono assumere rilevanza quiescibile soltanto quando traggono titolo da precise fonti normative relative allo stato giuridico ed economico del personale (leggi, contratti collettivi nazionali di lavoro, decreti del Presidente della Repubblica di emanazione nei regolamenti per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi nazionali dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego) e gli enti datori di lavoro non sono legittimati ad intervenire con propri atti nel campo previdenziale al di fuori delle fattispecie previste.

La Corte di cassazione si è pronunciata in tal senso sulla problematica in argomento, con sentenza n. 08061/98 del 3 novembre 1997-17 agosto 1998, ed anche la Corte dei conti sez. Lombardia, chiamata a pronunciarsi sulla questione, con sentenza n. 568/02/C del 24 gennaio 2002, ha respinto analogo ricorso ed ha disposto « la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Lombardia per gli adempimenti di competenza »; sul presupposto che l'equiparazione retributiva tra eterogenee categorie di personale possa costi-

tuire fatto generatore di responsabilità erariale.

Infine si precisa che l'informativa n. 20 del 13 febbraio 2002 dell'INPDAP viene richiamata erroneamente nell'atto parlamentare in quanto tratta di una

diversa questione ovvero fornisce istruzioni alle sedi operative dell'istituto per l'applicazione del CCNL (quadriennio 1998-2001 e bienni economici 1998-1999 e 2000-2001) dei segretari comunali e provinciali.

## ALLEGATO 2

**5-00163 Grimoldi: Sui chiarimenti circa la determinazione dei contributi ENPALS dovuti dai cantanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto ministeriale 29 dicembre 2003, recante « Determinazione delle retribuzioni convenzionali dovute all'ENPALS per la categoria dei cantanti », attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, sono state individuate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi che le case discografiche devono versare all'ENPALS, a decorrere dall'anno 2004, per l'attività artistica svolta dai cantanti in sala di incisione.

Le retribuzioni sono state ripartite in cinque fasce modulate *ex ante* in relazione al numero di copie di supporti fonografici venduti: ad ognuna di dette fasce corrisponde un importo contributivo proporzionalmente incrementato quanto maggiore è il numero di copie vendute e quanto quindi più elevato il ricavo della casa discografica.

L'ENPALS, con circolare del febbraio scorso, ha fornito precise istruzioni operative per la specifica categoria artistica dei cantanti impegnati in sala di incisione, al fine di chiarire le nuove modalità di assolvimento degli obblighi nei confronti dell'ente medesimo.

In particolare è stato precisato, con riferimento alla vendita dei supporti, che vengono presi in considerazione tutti i possibili canali di vendita, compreso quello via internet. È stato, inoltre, evidenziato che la data della prestazione dalla quale deriva l'obbligo contributivo viene fatta convenzionalmente coincidere con la masterizzazione del supporto fonografico.

Il predetto Ente con circolare n. 16 dell'8 agosto scorso ha, inoltre, previsto, al

fine di consentire alle imprese di settore il perfezionamento dei programmi inerenti lo svolgimento degli adempimenti contributivi e informativi, anche alla luce degli oggettivi profili di novità contenuti nel più volte citato decreto ministeriale, un'ulteriore proroga, al 25 ottobre prossimo, dei termini per la trasmissione delle denunce contributive mensili riguardanti gli anni 2004-2007 e il periodo gennaio-agosto 2008 (una prima proroga era stata già effettuata con circolare n. 9 del 13 maggio 2008).

Per quanto concerne, invece, i versamenti dei contributi previdenziali relativi ai predetti periodi, la circolare citata ha previsto, anche per venire incontro alle esigenze delle piccole etichette indipendenti, che i medesimi dovranno essere effettuati, tramite modello unificato, entro il 16 ottobre prossimo, precisando, altresì, che la regolarizzazione entro il predetto termine comporterà una riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzioni civili alla misura degli interessi legali.

In merito alle ulteriori problematiche evidenziate nell'atto parlamentare, appare opportuno fare presente che il decreto 29 dicembre 2003, all'articolo 2, comma 1, prevede, dopo il primo biennio di applicazione della normativa recata, una verifica dell'attuazione della nuova disciplina. Il comma 2, del medesimo articolo stabilisce, inoltre, l'obbligo di adeguamento delle retribuzioni fissate in tabella, da effettuarsi con cadenza triennale, adempimento tecnico, questo, che coinvolge l'intera categoria.

## ALLEGATO 3

**5-00237 Pelino: Sul progetto INPDAP di accorpamento del Compartimento Abruzzo e Molise al Compartimento Marche e Umbria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quadro legislativo vigente, composto da precise norme dettate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, attuativa del cosiddetto Protocollo sul *Welfare*, impone di realizzare, in tempi determinati, una razionalizzazione profonda ed articolata degli enti previdenziali ed assicurativi, sia al loro interno che nel loro complesso.

Proprio allo scopo di definire concrete linee di azione nel rispetto dei criteri e degli obiettivi della normativa, è in corso un'analisi mirata degli assetti esistenti, che

dunque vedono ancora *in itinere* la reale definizione delle misure di riorganizzazione degli Enti suddetti.

Pervenendo, poi, allo specifico quesito posto dall'On.le interrogante e, dopo aver acquisito le opportune informazioni presso la Direzione generale dell'Istituto di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, preme sottolineare che l'azione di riordino – attualmente in fase di predisposizione – sarà orientata al precipuo fine di ottimizzare la presenza dell'Istituto (INPDAP) sul territorio, onde privilegiare e garantire il contatto diretto con gli utenti.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta e C. 1141 Livia Turco (*Esame e rinvio*) ..... 94

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441-*quater* Governo (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 95

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 99

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00391 Mura e Palagiano: Provvedimenti volti a garantire controlli sull'operato svolto dal personale medico ..... 97

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 100

5-00390 Barani: Iniziative per accelerare l'aggiornamento delle «Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi» ..... 98

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 102

5-00392 Livia Turco: Trasferimento di risorse finanziarie volte ad assicurare la continuità nei pagamenti al personale, l'assistenza sanitaria ai detenuti, nonché l'approvazione del Protocollo d'intesa Stato-Regioni relativamente al coordinamento tra il Ministero della Giustizia e il Servizio sanitario ..... 98

##### INTERROGAZIONI:

5-00276 Mancuso: Impugnazione innanzi alla Corte costituzionale della legge della regione Puglia n. 19 del 2008 ..... 98

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 104

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.**

**C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta e C. 1141 Livia Turco.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Umberto SCAPAGNINI (PdL), *relatore*, sottolinea che le tre proposte di legge all'esame della Commissione affrontano un tema di particolare delicatezza, che per taluni aspetti rientra nella più ampia que-

stione dell'eutanasia. Nell'illustrare la proposta di legge C. 624, presentata dalla collega Binetti, segnala che essa inquadra in modo appropriato le finalità e gli aspetti definatori della materia, con il pregio di dare particolare risalto alla necessaria presa in carico dei famigliari del paziente e di definire, quale criterio guida, quello della salvaguardia della vita e della dignità della persona nella fase terminale della malattia. Quanto alla proposta di legge C. 635, presentata dal collega Polledri, rileva che essa è basata su principi comuni alle altre due proposte e si caratterizza per quanto attiene all'uso differenziato dei medicinali antidolorifici e per il riferimento ai farmaci tecnici specifici non inclusi nella tabella II A, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. Segnala quindi che la proposta di legge C. 1141, presentata dalla collega Turco, al pari della proposta C. 635, dispone l'inserimento di un comma 4-bis al comma 43 del citato testo unico per consentire la prescrizione di medicinali individuati nell'allegato III-bis per il trattamento del dolore severo.

In generale, rileva che le tre proposte di legge trattano non soltanto della medicina palliativa nella cura della malattia ma anche di aspetti più ampi, quali la questione della terapia del dolore, prevedendo tutte la istituzione di «ospedali senza dolore». In considerazione della delicatezza della materia e dei validi spunti contenuti nei provvedimenti in titolo, auspica nel prosieguo dell'esame la costituzione di un comitato ristretto per la elaborazione di un testo unificato in un clima il più possibile collaborativo tra le forze politiche presenti in Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**Nuovo testo C. 1441-quater Governo.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo CICCIONI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Lavoro sulle parti di propria competenza contenute nel provvedimento in esame, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi approvati. A tal proposito, segnala l'articolo 24, relativo alle deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che, al comma 1, lettera a), fa riferimento, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, alla semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati. In proposito, rileva la necessità che l'accelerazione del processo di riorganizzazione di parti rilevanti dell'apparato amministrativo avvenga nella salvaguardia della autonomia, del ruolo e delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce Rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori e dell'Agenzia italiana del farmaco, e cioè degli enti preposti alla

salute dei cittadini. Tale esigenza è espressa nella condizione che intende apporre alla sua proposta di parere.

Esprime quindi soddisfazione per la previsione, al successivo comma 2 dell'articolo 24, del parere delle Commissioni parlamentari competenti sui decreti legislativi, di cui al comma 1, che consente di tutelare a pieno le prerogative del Parlamento.

In conclusione, nella valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in titolo, formula una proposta di parere con una condizione (*vedi allegato 1*), auspicando un ampio consenso sulla proposta medesima.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene opportuno che i lavori della Commissione avvengano alla presenza del rappresentante del Governo in considerazione dell'importanza della materia trattata.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, assicura che il sottosegretario Viespoli sarà presente per la seduta del pomeriggio. In considerazione dell'imminente inizio della seduta del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, sospende la seduta che riprenderà alle ore 14, al termine della seconda chiama dei deputati.

**La seduta sospesa alle 12.35 è ripresa alle 14.20.**

Lucio BARANI (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente di poter proseguire il dibattito anche in assenza del rappresentante del Governo, in quanto la seduta era convocata per le ore 14.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che il dibattito riprenderà non appena arriverà il sottosegretario, la cui presenza è stata richiesta espressamente nel corso della seduta di questa mattina.

Carla CASTELLANI (Pdl) concorda con il Presidente, ritenendo indispensabile

la presenza del rappresentante del Governo.

Daniela SBROLLINI (PD) ricorda che alle 15 molti componenti della Commissione saranno impegnati in Aula per la discussione delle mozioni sulla povertà.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il sottosegretario Viespoli è in procinto di arrivare.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo, sopraggiunto nel corso del dibattito, taluni quesiti in vista della deliberazione della Commissione sulla proposta di parere favorevole con condizione, formulata dal relatore.

Segnala, innanzitutto, che l'articolo 24, al comma 1, lettera c), non consente di stabilire la portata della ridefinizione del rapporto di vigilanza e se essa debba essere intesa nel senso di una vigilanza più stringente nei confronti degli enti. La stessa lettera c) inquadra un potere di emanare indirizzi e direttive che non è da tenere distinto rispetto alla menzionata attività di vigilanza. Ritiene che la disposizione esprima l'intenzione del Governo di trasformare gli enti, di cui al comma 1, in soggetti strumentali, di fatto alterandone l'autonomia. Di conseguenza, la proposta di parere, predisposta dal relatore, è, a suo avviso, del tutto vana e la condizione ad essa apposta appare non sufficientemente incisiva e vincolante per il Governo.

Con riferimento al successivo comma 4, segnala, quindi, l'opportunità di procedere ad una distinzione tra gli enti che operano in campo sanitario e quelli che invece si occupano di previdenza, in quanto le duplicazioni, enunciate dalla norma, non riguardano il settore della salute.

Segnala infine che il processo di semplificazione, di cui alla lettera a) dello stesso comma 1, comporta un'autentica invasione di campo: sarebbe stato, a suo giudizio, opportuno procedere alla individuazione di altri strumenti per migliorare il grado di efficienza degli enti. Rileva l'inopportunità del ricorso a decreti legi-



slativi per la riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Istituto superiore di sanità, non avendo diversamente alcun senso dichiararne l'autonomia. Nel far presente che le proposte emendative presentate dal suo gruppo nel corso dell'esame presso la Commissione Lavoro esprimevano queste perplessità, auspica che su tali questioni vi sia disponibilità da parte del Governo anche in occasione del dibattito presso l'Assemblea.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nel presentare le proprie scuse alla Commissione per il ritardo rispetto all'orario di inizio dei lavori, fa presente che la delega è disciplinata in modo conforme alle proposte emendative presentate e approvate presso la Commissione Lavoro e nella considerazione del carattere strategico degli enti che operano nel campo sanitario. Sottolinea che obiettivo del provvedimento non è la ridefinizione del ruolo di tali enti ma la loro migliore riorganizzazione. Esprime quindi la piena disponibilità del Governo a prendere in considerazione tutte le proposte che potranno essere avanzate anche nel corso dell'esame presso l'Assemblea.

Carlo CICCIONI (Pdl), *relatore*, segnala che la condizione apposta alla proposta di parere favorevole intende valorizzare le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione presso la Commissione Lavoro. Sottolinea quindi la necessità di assicurare il giusto peso alla domanda di autonomia che proviene dagli enti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI osserva che il concetto di autonomia è condivisibile se esso è inteso in senso dinamico e non come mera necessità di separazione o immobilismo.

Carlo CICCIONI (Pdl), *relatore*, condivide le osservazioni del relatore e, alla luce del dibattito svoltosi, ribadisce la sua proposta di parere favorevole con condizione.

Marco CALGARO (PD), pur apprezzando l'impegno del relatore, preannuncia,

a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole con condizione, in quanto il provvedimento dispone, di fatto, una delega in bianco che svilisce il ruolo del Parlamento in una materia di importanza cruciale. Esprime rammarico per il fatto che la Commissione affari sociali non sia stata investita di tale importante questione in sede referente, ritenendo che in tal modo la Commissione abbia subito una reale esautorazione rispetto alle proprie competenze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione, formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 2 ottobre 2008 — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-00391 Mura e Palagiano: Provvedimenti volti a garantire controlli sull'operato svolto dal personale medico.**

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal Governo, ritenendo non convincente la politica di spot e annunci del Governo Berlusconi. Pur non essendo contrario in linea di principio alla pubblicazione in rete dei *curricula* dei medici che effettuano interventi chirurgici, giudica tale misura non appropriata se non accompagnata dal rispetto di precisi criteri di trasparenza. A suo avviso, infatti, sarebbe necessario un cambio di regole nel governo della sanità allo scopo di sottrarre le nomine dei manager alla politica, la cui selezione dovrebbe basarsi esclusivamente su criteri qualitativi e non politici.

**5-00390 Barani: Iniziative per accelerare l'aggiornamento delle «Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi».**

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'esigenza che le linee guida per il controllo e la prevenzione della Legionellosi siano aggiornate in tempi ravvicinanti, considerando il numero crescente di decessi causati da tale batterio.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e soprattutto delle azioni che il Governo sta compiendo, che dimostrano l'attenzione nei confronti di questa delicata problematica. Richiama infine l'attenzione sulla necessità che le bonifiche delle strutture a rischio procedano celermente e che proseguano le procedure di monitoraggio dei treni.

**5-00392 Livia Turco: Trasferimento di risorse finanziarie volte ad assicurare la continuità nei pagamenti**

**al personale, l'assistenza sanitaria ai detenuti, nonché l'approvazione del Protocollo d'intesa Stato-Regioni relativamente al coordinamento tra il Ministero della Giustizia e il Servizio sanitario.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constatata l'assenza dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 15.**

**5-00276 Mancuso: Impugnazione innanzi alla Corte costituzionale della legge della regione Puglia n. 19 del 2008.**

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che ha posto una questione subito risolta dal Governo nel senso auspicato dalla stessa, essendo stata, la legge in questione, prontamente impugnata innanzi alla Corte Costituzionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater* Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-*quater* Governo recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »;

ritenuto necessario che sia comunque assicurato il mantenimento dell'autonomia, del ruolo e delle funzioni degli enti preposti alla tutela della salute,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 24, al comma 1, alla lettera *a*), dopo le parole Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, siano aggiunte le seguenti:

salvaguardando, comunque, per quanto riguarda l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana, la Lega italiana per la lotta contro i tumori e l'Agenzia italiana del farmaco, l'autonomia, il ruolo e le funzioni degli enti stessi, e.

## ALLEGATO 2

**5-00391 Mura e Palagiano: Provvedimenti volti a garantire controlli sull'operato svolto dal personale medico****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto nell'atto parlamentare concerne la qualità delle prestazioni nel Servizio sanitario nazionale, con riferimento particolare ai sistemi di controllo e valutazione dei servizi sanitari erogati.

Al riguardo si segnala l'attività del Centro nazionale di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità per la produzione e lo sviluppo degli indicatori di esito; inoltre, nell'ambito del Progetto Mattoni, di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 dicembre 2003, lo stesso Centro nazionale ha avviato in stretta collaborazione con le regioni programmi di valutazione comparativa degli esiti, mettendo a punto algoritmi di valutazione comparativa dei risultati, delle cure in ambiti definiti.

Con riferimento al problema della sicurezza dei pazienti, si conferma che questo Ministero da sempre ha prestato una particolare attenzione a tutte le forme e gli strumenti di intervento in tal senso.

La problematica è oggetto infatti di analisi in tutti i principali documenti di programmazione nazionale, in quanto il tema della sicurezza dei pazienti è componente imprescindibile e strutturale dei Livelli essenziali di assistenza; si citano il Piano sanitario nazionale 2006-2008, il Protocollo di intesa stipulato tra Stato e regioni il 28 settembre 2006 per un Patto nazionale per la salute, nonché l'Intesa Stato-regioni del 20 marzo 2008. Tale Intesa prevede l'attivazione di un'apposita funzione aziendale, dedicata alla gestione del rischio clinico ed alla sicurezza dei pazienti e delle cure e operativa presso ogni Azienda sanitaria nazionale così come presso le strutture private accreditate. Particolare attenzione è rivolta al-

l'utilizzo sicuro dei dispositivi medici, degli apparecchi e degli impianti, i quali pertanto dovranno essere sottoposti a collaudi più stringenti, a protocolli specifici di manutenzione preventiva e correttiva e a costanti e periodiche verifiche di sicurezza e qualità; queste misure, come sopra già detto, dovranno essere adottate in tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale.

L'Intesa del 20 marzo 2008 prevede anche nuove disposizioni per la responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario, la quale dovrà essere comunque posta a carico della struttura sanitaria, con un preciso orientamento per favorire la definizione stragiudiziale delle vertenze.

L'Intesa, inoltre, delinea le basi delle future forme di interazione tra Stato e regioni che di concerto dovranno definire le linee d'indirizzo sulla politica sanitaria in tema di sicurezza delle cure e dei pazienti; infatti, in vista dell'obiettivo in argomento, è stata prevista l'istituzione della « Consulta nazionale per la sicurezza del paziente », di coordinamento della « Rete nazionale per la Sicurezza », che riunisce tutti i rappresentanti istituzionali nazionali e locali preposti alla gestione del rischio clinico. Inoltre, viene prevista l'istituzione di un Comitato strategico che riunisce i rappresentanti delle istituzioni a livello centrale e regionale, con il compito di individuare obiettivi e priorità per la produzione di linee guida, raccomandazioni e altri documenti di carattere tecnico-scientifico, al fine di fornire indicazioni ed indirizzi teorico-pratici agli operatori sanitari.

Le iniziative di questo Ministero si indirizzano anche nell'ambito più ampio

della qualità nell'assistenza sanitaria, con la definizione di un Programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio sanitario nazionale, finalizzato a promuovere in modo sistematico e costante la qualità delle prestazioni e dei servizi, al fine di migliorare i livelli di salute ed il soddisfacimento dei bisogni

della popolazione, in un contesto di sicurezza, partecipazione e responsabilità condivisa. Il programma, di cui è prevista l'applicazione in tutte le regioni e province autonome, riguarda tutti i cittadini italiani ed i cittadini europei ed extraeuropei che richiedono di beneficiare delle prestazioni sanitarie sul territorio italiano.

## ALLEGATO 3

**5-00390 Barani: Iniziative per accelerare l'aggiornamento delle « Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi »****TESTO DELLA RISPOSTA**

La legionella è un batterio presente negli ambienti naturali caratterizzati da acque dolci. L'uomo attraverso le sue attività ha trasferito il batterio in numerosi ambienti artificiali, come impianti di distribuzione dell'acqua calda di alberghi, ospedali, abitazioni, impianti sportivi, acque termali, fontane decorative, eccetera, i quali possono essere fonte di trasmissione del batterio, specie se l'acqua viene spruzzata sotto forma di aerosol.

Va precisato che non è stato riportato a questo Ministero alcun caso di decesso da complicanze di polmonite da legionella correlato ad esposizione a viaggi in aereo, treno o nave da crociera.

La quasi totalità dei casi registrati in Italia è attribuibile a trasmissione attraverso la contaminazione dell'acqua di impianti idrici, per nebulizzazione di acqua contenente legionella.

La sorveglianza della legionellosi viene attuata attraverso la notifica obbligatoria dei casi, ai sensi del decreto ministeriale 15 dicembre 1990, concernente il « Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse » e la specifica scheda epidemiologica, il cui ultimo aggiornamento è contenuto nelle « Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi » predisposte nel 2000. Con tali Linee guida si è inteso fornire uno strumento operativo per facilitare l'accertamento dei casi e per individuare le scelte strategiche nei riguardi delle misure preventive e di controllo.

Parallelamente al sistema di sorveglianza dei casi italiani, nell'ambito dell'« *European Working Group for Legionella Infections* » (EWGLI), è operativo un programma di sorveglianza internazionale

che, per il nostro Paese, fa capo all'Istituto superiore di sanità; questo programma di sorveglianza, avviato nel 1986, è stato coordinato fino al 1993 dal « *National Bacteriology Laboratory* » di Stoccolma e, successivamente, dall'« *Health Protection Agency* » (HPA), « *Communicable Disease Surveillance Centre* » (CDSC) di Londra.

Il sistema in questione raccoglie informazioni relative ai casi di malattia dei legionari, associati ai viaggi che si verificano nei cittadini dei 36 Paesi partecipanti al programma.

Il sistema di sorveglianza italiano comunica allo EWGLI i dati relativi ai casi di legionellosi acquisita da cittadini italiani sia durante viaggi in Italia che all'estero e da cittadini stranieri che hanno soggiornato in Italia.

Presso l'Istituto superiore di sanità è attivo il Registro nazionale delle legionellosi, che durante l'anno 2007 ha ricevuto 862 segnalazioni di cui 816 relative a casi confermati e 46 relative a casi presunti.

Il 92 per cento delle diagnosi è stato effettuato con la rilevazione dell'antigene solubile urinario di *Legionella pneumophila*; la diffusione di questo metodo, non invasivo, è certamente responsabile di gran parte del continuo incremento del numero di casi registrati, un numero comunque ben lontano dalle cifre riportate nell'atto parlamentare.

Nell'ambito del Programma della ricerca sanitaria del Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità ha ricevuto un finanziamento per un progetto concernente le infezioni respiratorie, con specifico riferimento a « Controllo della legio-

nellosi e metodi di bonifica in sanità pubblica»; lo studio, iniziato nel 2004, è terminato nel 2006.

In questo studio sono stati presi in esame due metodi di disinfezione chimica per il controllo della legionellosi in impianti idrici, quali il trattamento con perossido di idrogeno-argento e quello con il biossido di cloro. I dati ottenuti hanno evidenziato che la potenziale efficacia dei disinfettanti è direttamente correlata all'ottimizzazione delle condizioni di gestione del processo, ossia le modalità d'uso dei disinfettanti investigati nel progetto appaiono essere più determinanti della natura stessa del disinfettante per ottenere la bonifica. Questa conclusione può valere anche per gli altri agenti anti-legionella. Una buona gestione del processo nella sua sistematicità permette di ottenere la necessaria concentrazione attiva lungo il settore della rete Idrica trattata.

Le ricerche svolte presso l'Istituto hanno altresì confermato che la manutenzione ordinaria dell'impianto riveste un ruolo rilevante, così come indicato nelle già citate Linee Guida del 2000.

Per quanto concerne l'aggiornamento delle « Linee guida italiane per la prevenzione e controllo della Legionellosi », posso confermare che è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro; l'elaborazione del documento finale è prevista entro i primi mesi del prossimo anno.

In ultimo devo ricordare che questo Ministero ha emanato nel 2005, con Accordi in sede di Conferenza Stato regioni, le « Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali » e le « Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi ».

## ALLEGATO 4

**5-00276 Mancuso: Impugnazione innanzi alla Corte costituzionale della legge della regione Puglia n. 19 del 2008****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla base degli elementi trasmessi dalla stessa Presidenza – Dipartimento per gli Affari regionali.

La legge della regione Puglia n. 19 del 2 luglio 2008, recante « Disposizioni regionali urgenti », è stata esaminata dal Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, il quale ne ha deliberato l'impugnativa innanzi la Corte costituzionale.

Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti di illegittimità costituzionale richiamati nell'atto ispettivo in esame, si segnala che questo Ministero, nel corso della preliminare istruttoria, ha inteso rilevare che l'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2008, concernente la revisione della pianta organica delle farmacie pugliesi, lede uno dei principi cardine del servizio farmaceutico, ossia la proporzionalità tra il numero delle farmacie e il numero di abitanti, che, proprio in quanto principio fondamentale, è riservato alla legislazione dello Stato.

Infatti, la disciplina concernente il rapporto tra il numero delle farmacie e il numero degli abitanti è prevista nell'articolo 1 della legge n. 475 del 2 aprile 1968, recante « Norme concernenti il servizio farmaceutico », come modificato dall'articolo 1 della legge n. 362 dell'8 novembre 1991, « Norme di riordino del settore farmaceutico » e, in quanto norma di principio, rientra nella competenza del legislatore nazionale, che è il solo deputato ad individuare, per la regolamentazione del settore in esame, criteri univoci da applicare in modo omogeneo in tutto il terri-

torio nazionale, a salvaguardia della uniformità giuridica di un assetto organizzativo da cui discendono immediate conseguenze per la tutela della salute pubblica e per la tutela della libertà di accesso alla professione del farmacista.

Inoltre, l'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2008 prevedendo un rapporto farmacie/abitanti diverso da quello stabilito dalla legislazione statale, oltre ad essere in contrasto con l'articolo 1 della legge n. 475 del 1968, per cui nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti, non tiene in alcun conto neanche la distanza di almeno 3.000 metri tra i diversi esercizi farmaceutici, imposta dall'articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Del resto, il fatto che la proporzione tra il numero delle farmacie e il numero degli abitanti costituisca principio fondamentale o, meglio, come afferma la Consulta, l'« indirizzo generale » della materia, riservato al legislatore statale, è stato in più occasioni affermato dalla stessa Corte costituzionale, che ha costantemente ritenuto che l'ubicazione del servizio farmaceutico deve rispondere a criteri univoci da applicare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, a salvaguardia della uniformità giuridica di assetto organizzativo, dal quale discendono immediate conseguenze per la salute pubblica e per la tutela della libertà di accesso alla professione di farmacista; in tal senso la stessa Corte si, è espressa più volte con le proprie sentenze.



## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105
AVVERTENZA .....	105

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 15.25.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI COMUNITARI

*Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale.*  
COM(2008)306 def.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.*  
Atto n. 19.

#### COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

*Comunicazioni del Presidente.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) .....	106
--	-----

*Giovedì 2 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.*

**La seduta comincia alle 8.05.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza interna, generale Giorgio PICCIRILLO, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati FIANO e ROSATO e dai senatori CAFORIO ed ESPOSITO.

**La seduta termina alle 9.20.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C.1441- <i>quater</i> Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni e osservazioni</i> ) .....	7
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	8
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	17
DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Emendamenti C. 1634-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO 2 (Parere del relatore)</i> .....	18

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	9
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
AVVERTENZA .....	16

### II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana editori giornali, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali .....	19
--	----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori .....	20
Disposizioni in materia di pedofilia. C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi e C. 1522 Palomba ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1344 Barbareschi e C. 1672 Veltroni</i> ) .....	20
Sull'ordine dei lavori .....	20

Disposizioni in materia di reati ministeriali. C. 891 Consolo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	21
Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25
Sui lavori della Commissione .....	30
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	30
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
AVVERTENZA .....	34

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti della Rete italiana di solidarietà con le comunità di pace colombiane, Colombia Vive! ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	39
--	----

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della Riunione ad alto livello sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in occasione della 63ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 25 settembre 2008) .....	40
---	----

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	43
---	----

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Legge finanziaria per il 2009. C. 1713 Governo ( <i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i> ) .....	52
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. Atto n. 19 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	56
--	----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	57
---	----

**VI Finanze**

## SEDE REFERENTE:

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi. C. 1707 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	59
Sui lavori della Commissione .....	62

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani e C. 438 Lupi .....	63
---	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	64
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal Governo</i> ) .....	73
ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamenti riferiti all'emendamento 5.100 e all'articolo aggiuntivo 5.0.100 del Governo</i> ) .....	76
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati dalla Commissione</i> ) .....	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
ERRATA CORRIGE .....	72

**XI Lavoro pubblico e privato**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Luigi Simeone a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 16 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	87
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-00266 Delfino: Sulla corretta applicazione della legge n. 153 del 1981 .....	88
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	90
5-00163 Grimoldi: Sui chiarimenti circa la determinazione dei contributi ENPALS dovuti dai cantanti .....	88
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	92
5-00237 Pelino: Sul progetto INPDAP di accorpamento del Compartimento Abruzzo e Molise al Compartimento Marche e Umbria .....	89
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta e C. 1141 Livia Turco ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	94
--	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	95
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	99

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-00391 Mura e Palagiano: Provvedimenti volti a garantire controlli sull'operato svolto dal personale medico .....	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	100
5-00390 Barani: Iniziative per accelerare l'aggiornamento delle «Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi» .....	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	102
5-00392 Livia Turco: Trasferimento di risorse finanziarie volte ad assicurare la continuità nei pagamenti al personale, l'assistenza sanitaria ai detenuti, nonché l'approvazione del Protocollo d'intesa Stato-Regioni relativamente al coordinamento tra il Ministero della Giustizia e il Servizio sanitario .....	98

**INTERROGAZIONI:**

5-00276 Mancuso: Impugnazione innanzi alla Corte costituzionale della legge della regione Puglia n. 19 del 2008 .....	98
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	104

**XIV Politiche dell'Unione europea**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	105
AVVERTENZA .....	105

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) .....	106
--	-----

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,30



\*16SMC000670\*